

ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE

TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA

PARTE, E IL REGNO DEL MAROCCO, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce la

Comunita' europea del carbone e

dell'acciaio, in appresso denominati "Stati membri" e

LA COMUNITA' EUROPEA,

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

- in appresso denominate "Comunita'", da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO,

in appresso denominata "Marocco", dall'altra,

CONSIDERANDO le relazioni di prossimita' e di interdipendenza esistenti fra la Comunita', i suoi Stati membri e il Regno Marocco basate su legami storici e valori comuni;

CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e il Marocco desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita', sulla solidarieta', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;

CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Marocco e responsabilita' comuni che ne derivano per quanto riguarda la stabilita', la sicurezza e la prosperita' in tutta la regione del Mediterraneo;

CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dal Marocco e dal popolo marocchino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione dell'economia marocchina nell'economia mondiale e della partecipazione alla comunita' degli Stati democratici;

CONSAPEVOLI, tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo, quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb;

DESIDEROSI di conseguire compiutamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunita' e del Marocco;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla reciprocità degli interessi, sulle reciproche concessioni, sulla cooperazione e sul dialogo;

DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;

TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire al Marocco un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di adeguamento dell'economia, nonché di sviluppo sociale;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dal Marocco a favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) quale risulta dall'Uruguay Round;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;

CONVINTI che il presente accordo definisce un quadro propizio allo sviluppo di un partenariato basato sull'iniziativa privata, scelta storica condivisa dalla Comunità e dal Regno del Marocco, e che crea un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e relative agli investimenti, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra.

2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo;

- stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;

- sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperità del Marocco e del popolo marocchino;

- incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra il Marocco e i paesi della regione;

- promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

## ARTICOLO 2

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo quali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ispira le politiche interne e internazionali della Comunita' e del Marocco e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

## TITOLO I

### DIALOGO POLITICO

## ARTICOLO 3

1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le Parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarieta' che contribuiranno alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture.

2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:

a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse;

b) permettere e ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra;

c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb;

d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.

## ARTICOLO 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti e, piu' in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.

## ARTICOLO 5

Il dialogo politico si svolgera' a scadenze regolari e ogniqualvolta

sara' necessario, in particolare

- a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
- b) a livello di alti funzionari rappresentanti il Marocco, da una parte, e la Presidenza del Consiglio e la Commissione, dall'altra;
- c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
- d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalita' che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.

## TITOLO II

### LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

#### ARTICOLO 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e il Marocco istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' indicate in appresso e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata "GATT".

#### CAPITOLO I

##### PRODOTTI INDUSTRIALI

#### ARTICOLO 7

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Marocco diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.

#### ARTICOLO 8

Negli scambi tra la Comunita' e il Marocco non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione

ne' tasse di effetto equivalente.

## ARTICOLO 9

I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente.

## ARTICOLO 10

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di un elemento agricolo all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 originari del Marocco.

Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunita' dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia piu' elevato nella Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Tali scarti sono sostituiti, se del caso, da dazi specifici derivanti dalla tariffazione dell'elemento agricolo o da dazi ad valorem.

Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo, nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti all'allegato 2 originari della Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.

Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo.

3. Per i prodotti di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 2, originari della Comunita', il Marocco applica all'entrata in vigore del presente accordo dazi doganali all'importazione e tasse di effetto equivalente non superiori a quelle in vigore il 1 gennaio 1995, nei limiti dei contingenti tariffari indicati in tale elenco.

Nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, a norma delle disposizioni del paragrafo 4, i livelli dei dazi da applicare ai prodotti i cui contingenti tariffari saranno soppressi non potranno essere superiori a quelli in vigore al 1 gennaio 1995.

4. Per i prodotti di cui all'elenco n. 2 dell'allegato 2, originari della Comunita', il Marocco elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del presente accordo per i prodotti dell'allegato 3.

Per i prodotti di cui agli elenchi n. 1 e 3 dell'allegato 2 originari della Comunità, il Marocco elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del presente accordo per i prodotti dell'allegato 4.

5. Gli elementi agricoli applicati in conformità dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti qualora, negli scambi tra la Comunità e il Marocco, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia ridotta o qualora tali riduzioni derivino da reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati.

6. La riduzione di cui al paragrafo 5, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari entro il cui limite si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.

## ARTICOLO 11

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati 3, 4, 5 e 6.

2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

All'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 75% del dazio di base;

Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50% del dazio di base;

Due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25% del dazio di base;

Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i residui dazi sono eliminati;

3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 4 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90% del dazio di base;

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80%

del dazio di base;

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base;

Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base;

Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base;

Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base.

Nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30% del dazio di base.

Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base;

Undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10% del dazio di base;

Dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

4. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile alla lista di cui all'allegato 4 può essere sottoposto a revisione di comune accordo, tra le Parti a opera del Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato non ha preso alcuna decisione entro trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dal Marocco, quest'ultima può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunità il 1 gennaio 1995.

6. Qualora successivamente al 1 gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione.

7. Marocco comunica alla Comunità i suoi dazi di base.

## ARTICOLO 12

1. Il Marocco si impegna ad eliminare, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi di riferimento applicati il 1 luglio 1995 ai prodotti di cui all'allegato 5.

Per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi di abbigliamento cui si applicano detti prezzi di riferimento, i prezzi di riferimento sono progressivamente eliminati nel corso di un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Il ritmo dell'eliminazione dei suddetti prezzi di riferimento assicura una preferenza a favore dei prodotti originari della comunità non inferiore al 25% in relazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes. Qualora tale preferenza non possa essere mantenuta, il Marocco applica una riduzione tariffaria ai prodotti originari della Comunità. Detta riduzione non può essere inferiore al 5% dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente in vigore alla data in cui entra in vigore.

Qualora gli impegni del Marocco nell'ambito del GATT prevedano una scadenza più ravvicinata per l'eliminazione dei prezzi di riferimento all'importazione, si applica tale scadenza ravvicinata.

2. Le disposizioni dell'articolo 11 non si applicano ai prodotti di cui agli elenchi 1 e 2 dell'allegato 6, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) per i prodotti di cui all'elenco 1, le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2 si applicano solo a decorrere dal termine del periodo di transizione. Il Consiglio di associazione, tuttavia, può renderle applicabili prima di tale data;

b) il regime applicabile ai prodotti degli elenchi 1 e 2 è riesaminato dal Consiglio di associazione tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

In occasione di tale esame, il Consiglio di associazione definisce il calendario dello smantellamento tariffario per i prodotti di cui all'allegato 6, fatta eccezione per i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 630900.

## ARTICOLO 13

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

## ARTICOLO 14

1. Il Marocco può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Marocco ai prodotti originari della Comunità introdotti, dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni, dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

Il Marocco informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Marocco presenta al Comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi dal termine del secondo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il Comitato di associazione può, a titolo eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di una nuova industria, autorizzare il Marocco a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.

## CAPITOLO II

### PRODOTTI AGRICOLI E PRODOTTI DELLA PESCA

#### ARTICOLO 15

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Marocco elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

#### ARTICOLO 16

La Comunità e il Marocco attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci

scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

## ARTICOLO 17

1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari del Marocco beneficiano all'importazione nella Comunita' delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2.

2. I prodotti agricoli originari della Comunita' beneficiano all'importazione in Marocco delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.

## ARTICOLO 18

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, la Comunita' e il Marocco esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunita' e il Marocco dovranno applicare a decorrere dal 1 gennaio 2001 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 16.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonche' della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunita' e il Marocco esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocita', la possibilita' di accordarsi adeguate concessioni.

## CAPITOLO III

### DISPOSIZIONI COMUNI

## ARTICOLO 19

1. Negli scambi tra la Comunita' e il Marocco non e' introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, ne' alcuna misura d'effetto equivalente.

2. Le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra il Marocco e la Comunita' sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. La Comunita' e il Marocco non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.

## ARTICOLO 20

1. Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunita' e il Marocco possono

modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dal presente accordo.

La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo piu' opportuno, degli interessi di quest'ultima.

2. Qualora la Comunita' o il Marocco, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

3. La modifica del regime istituito dal presente accordo costituirà oggetto, su richiesta dell'altra Parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

## ARTICOLO 21

I prodotti originari del Marocco non beneficiano all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello che gli stati membri si applicano reciprocamente.

Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

## ARTICOLO 22

1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari dell'altra Parte.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

## ARTICOLO 23

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In

particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e del Marocco sanciti dal presente accordo.

#### ARTICOLO 24

Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, essa puo' adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27 del presente accordo.

#### ARTICOLO 25

Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o

direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o

- gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Comunita' o il Marocco possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27.

#### ARTICOLO 26

Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3 comporti:

i) la riesportazione verso un paese terzo: di un prodotto oggetto nella Parte esportatrice di restrizioni quantitative, di dazi

all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o

ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

## ARTICOLO 27

1. Nel caso in cui la Comunità o il Marocco assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra Parte.

2. Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), del presente accordo il più rapidamente possibile la Comunità o il Marocco fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato di associazione dalla Parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per quanto riguarda l'articolo 24, la Parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate;

b) per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione, che può prendere ogni decisione utile per porvi fine.

Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte;

c) per quanto riguarda l'articolo 26, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Comitato di associazione.

Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato;

d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunita' o il Marocco puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte.

## ARTICOLO 28

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e' all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

## ARTICOLO 29

La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, e' definita nel protocollo n. 4.

## ARTICOLO 30

Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci.

## TITOLO III

### DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI

## ARTICOLO 31

1. Le Parti convengono di estendere il campo di applicazione del presente accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle societa' di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle societa' di una Parte a favore di destinatari dei servizi situati nell'altra Parte.

2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita e i rispettivi obblighi delle Parti conformemente all'Accordo generale sugli scambi di servizi allegato all'Accordo che istituisce l'OMC, in appresso denominato "GATS", in particolare quelle di cui all'articolo V di tale accordo.

3. Il perseguimento di detto obiettivo costituirà oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, il Consiglio di associazione esamina, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il settore dei trasporti marittimi internazionali al fine di raccomandare le misure di liberalizzazione piu' opportune. Il Consiglio di associazione tiene conto dei risultati dei negoziati svolti nell'ambito dei GATS in questo settore dopo la fine dell'Uruguay Round.

## ARTICOLO 32

1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi dei GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo.

2. Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica:

a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo;

b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione piu' favorita allegata dall'una o dall'altra Parte al GATS.

## TITOLO IV

### PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

#### CAPITOLO I

##### PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALI

## ARTICOLO 33

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le Parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.

## ARTICOLO 34

1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunita' e il Marocco garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Marocco effettuati da societa' costituite secondo la normativa in vigore, nonche' la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi.

2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita' e il Marocco e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni.

## ARTICOLO 35

Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o il Marocco abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o il Marocco, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui al GATT e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo monetario Internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o il Marocco, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

## CAPITOLO II

### CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

## ARTICOLO 36

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e il Marocco:

a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o del Marocco, o in una sua parte sostanziale;

c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonche' delle norme relative agli

aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato.

3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, lettera c) e delle parti corrispondenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c) le Parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dal Marocco sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Nel corso di tale periodo, il Marocco è autorizzato in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione;
- l'importo e la consistenza degli aiuti siano imitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale vitalità e siano progressivamente ridotti;
- il programma di ristrutturazione sia connesso ad un piano globale di razionalizzazione della capacità in Marocco.

Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica del Marocco, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali.

b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:

- il paragrafo 1, lettera c) non si applica;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla

Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6. Se la Comunita' o il Marocco ritengono che una pratica sia

incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e

- tale pratica non e' adeguatamente affrontata nel quadro delle norme

di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al Comitato di associazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune possono, qualora si applichi in materia GATT, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.

7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e dal segreto aziendale.

## ARTICOLO 37

Gli Stati membri e il Marocco adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Marocco rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.

## ARTICOLO 38

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunita' e il Marocco in senso contrario agli interessi delle Parti.

La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.

#### ARTICOLO 39

1. Le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

#### ARTICOLO 40

1. Le Parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte del Marocco, delle normative tecniche della Comunità e delle norme europee relative alla qualità dei prodotti industriali e agroalimentari, nonché le procedure di certificazione.

2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le Parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.

#### ARTICOLO 41

1. Le Parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici.

2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

#### TITOLO V

#### COOPERAZIONE ECONOMICA

#### ARTICOLO 42

##### Obiettivi

1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro Cooperazione economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato cui si ispira il presente accordo.

2. Obiettivo della cooperazione economica e' sostenere l'azione del Marocco per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale.

#### ARTICOLO 43

##### Ambito di applicazione

1. La cooperazione interessera' in via prioritaria i settori di attivita' in cui sono presenti condizionamenti o difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'insieme dell'economia marocchina e specialmente degli scambi tra il Marocco e la Comunita'.
2. La cooperazione, inoltre, privilegera' i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia del Marocco e della Comunita', in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.
3. La cooperazione promuovera' l'integrazione economica intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine.
4. Della cooperazione costituirà parte integrante, nel quadro dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici.
5. Se del caso, le Parti determinano, di comune accordo altri settori di cooperazione economica.

#### ARTICOLO 44

##### Strumenti e modalita'

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

- a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le due Parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica.
- b) scambi di informazioni e comunicazioni;
- c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione;
- d) l'esecuzione di iniziative congiunte;

e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare.

## ARTICOLO 45

### Cooperazione regionale

Al fine di consentire al presente accordo di sviluppare appieno i suoi effetti, le Parti si impegnano a favorire ogni tipo di iniziativa a impatto regionale o che associ altri paesi terzi e che

riguardi in particolare

a) il commercio intraregionale a livello del Magreb;

b) il settore dell'ambiente;

c) lo sviluppo delle infrastrutture economiche;

d) la ricerca scientifica e tecnologica;

e) il settore della cultura;

f) le questioni doganali;

g) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e politiche comuni o armonizzati.

## ARTICOLO 46

### Istruzione e formazione

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) definire, gli strumenti per giungere a un sostanziale miglioramento della situazione nel settore dell'istruzione e della formazione, fra cui la formazione professionale;

b) piu' in particolare, promuovere l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, ivi compreso l'insegnamento tecnico e superiore e la formazione professionale;

c) favorire l'instaurazione di vincoli duraturi tra organismi specializzati delle Parti al fine di mettere

in comune e scambiare esperienze e risorse.

## ARTICOLO 47

Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle due Parti, in particolare attraverso:

- l'accesso del Marocco ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, conformemente alle disposizioni comunitarie relative alla partecipazione di paesi terzi a detti programmi;

- la partecipazione del Marocco alle reti di cooperazione decentrata;

- la promozione delle sinergie tra la formazione e la ricerca;

b) consolidare la capacità di ricerca del Marocco;

c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e di know-how;

d) promuovere tutte le iniziative finalizzate a creare sinergie d'impatto regionale.

## ARTICOLO 48

Ambiente

La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualità, a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo.

Le Parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori:

a) qualità del suolo e delle acque;

b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti);

c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.

## ARTICOLO 49

### Cooperazione industriale

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) promuovere la cooperazione tra gli operatori economici delle Parti, anche nel quadro dell'accesso del Marocco a delle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese o a delle reti di cooperazione decentrata;

b) sostenere i programmi di ammodernamento e di ristrutturazione dell'industria, ivi compresa l'industria agroalimentare, intrapresi dal settore pubblico e privato marocchini;

c) promuovere lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione;

d) valorizzare le risorse umane e il potenziale industriale del Marocco attraverso un migliore utilizzo delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico;

e) facilitare l'accesso al credito per il finanziamento degli investimenti.

## ARTICOLO 50

### Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso:

a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonché di dispositivi atti a individuare le opportunità di investimento e a fornire informazioni al riguardo;

b) la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso, attraverso la conclusione, tra il Marocco e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.

## ARTICOLO 51

Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformita'

Le Parti cooperano al fine di sviluppare:

- a) l'utilizzo delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, della gestione e della garanzia della qualita' e della valutazione della conformita';
- b) l'adeguamento dei laboratori marocchini che consenta di concludere, in futuro, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformita';
- c) le strutture marocchine responsabili della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della qualita'.

## ARTICOLO 52

Ravvicinamento delle legislazioni

Obiettivo della cooperazione e' aiutare il Marocco a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita' nei settori contemplati dal presente accordo.

## ARTICOLO 53

Servizi finanziari

Obiettivo della cooperazione e' favorire il ravvicinamento di regole e norme comuni, tra l'altro al fine di:

- a) consolidare e ristrutturare i settori finanziari del Marocco;
- b) migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza, di regolamentazione dei servizi finanziari e di controllo finanziario del Marocco.

## ARTICOLO 54

Agricoltura e pesca

La cooperativa si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati;
- b) la diversificazione delle produzioni e degli sbocchi all'estero.
- c) la cooperazione in campo sanitario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura.

## ARTICOLO 55

### Trasporti

La cooperazione si prefigge:

- a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse in relazione con le grandi direttrici di comunicazione transeuropee;
- b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità';
- c) il rinnovamento delle attrezzature tecniche in linea con tali standard comunitari, più' in particolare per quanto riguarda il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo;
- d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti e degli aeroporti, del traffico marittimo, aereo e delle ferrovie.

## ARTICOLO 56

### Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione

Le iniziative di cooperazione si orientano in particolare verso:

- a) Il contesto generale delle telecomunicazioni;
- b) la normalizzazione, i collaudi di conformità' e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;

c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati, ISDN, Interscambio di dati elettronici, EDI);

d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi mezzi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.

## ARTICOLO 57

### Energia

Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare:

a) le energie rinnovabili;

b) la promozione del risparmio energetico;

c) la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati tra operatori economici e sociali delle due Parti;

d) il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e delle loro interconnessioni con le reti della Comunità'.

## ARTICOLO 58

### Turismo

La cooperazione mira a sviluppare il settore turistico, in particolare per quanto riguarda:

a) la gestione degli alberghi e la qualità delle prestazioni nei vari mestieri legati al settore alberghiero;

b) lo sviluppo del marketing;

c) il potenziamento del turismo giovanile.

## ARTICOLO 59

## Cooperazione nel settore doganale

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza delle disposizioni relative al settore degli scambi e della correttezza commerciale e riguarda in particolare:

a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;

b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunità e del Marocco.

2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le autorità amministrative delle Parti contraenti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

## ARTICOLO 60

### Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione è finalizzata al ravvicinamento delle metodologie utilizzate dalle Parti e all'impiego dei dati statistici relativi e tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

## ARTICOLO 61

### Riciclaggio del denaro.

1. Le Parti convengono della necessità di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale "Azione finanziaria" (FATF).

## ARTICOLO 62

### Lotta contro gli stupefacenti

1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) rendere piu' efficaci le politiche e le misure applicative destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti.

2. Le Parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali collaborazione con il governo del Regno del Marocco e le istanze interessate della comunita' e dei suoi Stati membri.

3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori:

a) creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti;

b) attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;

c) definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF),

d) preparazione e attuazione di programmi di sviluppo alternativo delle aree di produzione illecita di piante contenenti principi ad azione stupefacente.

## ARTICOLO 63

Le due Parti determinano congiuntamente le modalita' necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente Titolo.

## TITOLO VI

### COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE

#### CAPITOLO I

##### DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI

## ARTICOLO 64

1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' rispetto ai propri cittadini.
2. Ogni lavoratore marocchino, autorizzato a svolgere un'attivita' professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.
3. Il Marocco concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

## ARTICOLO 65

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternita', di invalidita', di vecchiaia, di reversibilita', le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennita' in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e prestazioni familiari.

La presente disposizione, tuttavia, non puo' avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo.

2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidita' e di reversibilita', le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternita', nonche' delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunita'.
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'.
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato Membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilita' e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonche' di invalidita', in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.

5. Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

## ARTICOLO 66

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle Parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite.

## ARTICOLO 67

1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65.

2. Il Consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

## ARTICOLO 68

Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano il Marocco e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini marocchini o per i cittadini degli Stati membri.

## CAPITOLO II

### DIALOGO IN CAMPO SOCIALE

## ARTICOLO 69

1. Tra le Parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate.

2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini del Marocco e della Comunità che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti.

3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;

b) all'emigrazione;

c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione e' irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite;

d) alle azioni e ai programmi per la promozione della parita' di trattamento tra cittadini del Marocco e della Comunita', della reciproca conoscenza delle culture e delle civiltà, dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.

## ARTICOLO 70

Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalita' di quelli previsti al Titolo I, che puo' anche essere utilizzato come quadro di riferimento.

## CAPITOLO III

### AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO-SOCIALE

## ARTICOLO 71

1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse.

Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:

a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione;

b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione:

c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa, politica marocchina;

d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi marocchini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;

e) il miglioramento del sistema di protezione sociale;

f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria;

g) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e marocchina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.

## ARTICOLO 72

Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.

## ARTICOLO 73

Entro il termine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione crea un gruppo di lavoro incaricato di valutare in modo permanente e a scadenze regolari l'attuazione delle disposizioni dei capitoli 1-3.

## CAPITOLO IV

### COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE

## ARTICOLO 74

1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni già svolte, le Parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attività'.

2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonché delle attività congiunte, le Parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale.

3. Le Parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella comunità o in uno o più stati membri possano essere estesi al Marocco.

## TITOLO VII

### COOPERAZIONE FINANZIARIA

## ARTICOLO 75

Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi del presente accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore del Marocco secondo le modalità e con gli strumenti finanziari

adeguati.

Dette modalita' sono stabilite di comune accordo tra le Parti tramite gli strumenti piu' opportuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai Titoli V e VI del presente accordo sono, piu' in particolare, i seguenti:

- agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;
- adeguamento delle infrastrutture economiche;
- promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro;
- adeguamento alle conseguenze sull'economia marocchina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria;
- misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.

#### ARTICOLO 76

Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità marocchine e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti piu' adeguati per sostenere le politiche strutturali del Marocco finalizzate a ristabilire i grandi equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, assicurandosi nel contempo di migliorare il benessere sociale della popolazione.

#### ARTICOLO 77

Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti dei problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che potrebbero derivare dalla progressiva attuazione delle disposizioni del presente accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e il Marocco nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del Titolo V.

#### TITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

#### ARTICOLO 78

E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce e livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

#### ARTICOLO 79

1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo del Regno del Marocco, dall'altra.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo del Regno del Marocco, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.

#### ARTICOLO 80

Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due Parti.

#### ARTICOLO 81

1. E' istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio.

2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato la totalita' o una parte delle proprie competenze.

## ARTICOLO 82

1. Il Comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo del Regno del Marocco, dall'altra.

2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante de governo del Regno del Marocco.

In linea di massima, il Comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunita' e in Marocco.

## ARTICOLO 83

Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.

Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.

## ARTICOLO 84

Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.

## ARTICOLO 85

Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari del Regno del Marocco, nonche' tra il Comitato economico e sociale della Comunita' e l'istituzione analoga del Regno del Marocco.

## ARTICOLO 86

1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle Parti e' tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

#### ARTICOLO 87

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

#### ARTICOLO 88

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dal Regno del Marocco nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa';
- il regime applicato dalla Comunita' nei confronti del Regno del Marocco non puo' dar luogo ad

alcuna discriminazione tra i cittadini marocchini o le loro società'.

## ARTICOLO 89

Nessuna disposizione del presente accordo avrà come effetto:

- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta;
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale;
- di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.

## ARTICOLO 90

1. Le Parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

## ARTICOLO 91

I protocolli 1-5 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante dell'accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante dell'accordo.

## ARTICOLO 92

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intende la Comunità, gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e il Marocco, dall'altra.

## ARTICOLO 93

Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

## ARTICOLO 94

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio del Regno del Marocco, dall'altra.

## ARTICOLO 95

Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

## ARTICOLO 96

1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti contraenti secondo le

loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo, alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state

espletate.

2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la comunita' economica europea e il Regno d 1 Marocco, nonche' l'accordo tra gli stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il Regno

del Marocco, firmati a Rabat il 25 le 1976.

Fatto a Bruxelles, addi' ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

Per la repubblica Per le Comunita'

italiana europee

Parte di provvedimento in formato grafico

#### ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1 Prodotti di cui all'articolo 10 paragrafo 1

Allegato 2 Prodotti di cui all'articolo 10 paragrafo 2

Allegato 3 Prodotti di cui all'articolo 11 paragrafo 2

Allegato 4 Prodotti di cui all'articolo 11 paragrafo 3

Allegato 5 Prodotti di cui all'articolo 12 paragrafo 1

Allegato 6 Prodotti di cui all'articolo 12 paragrafo 2

Allegato 7 relativo alla proprieta' intellettuale, industriale

e commerciale

#### ALLEGATO 1

Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1

---

---

Codice NC		Designazione delle merci
-----------	--	--------------------------

---

---

|Latticello, latte e crema

0403 |coagulati, iogurt, chefir e altri  
|tipi di latte e creme fermentati o  
|acidificati, anche concentrati o  
|con aggiunta di zuccheri o di  
|altri dolcificanti o con aggiunta  
|di aromatizzanti, di frutta cacao:

---

|Iogurt, aromatizzati o addizionati

04031051 |di frutta o di cacao:

---

|- inferiore o uguale a 1,5%

---

04031053 |- superiore a 1,5% ed inferiore o  
|uguale a 27%

---

04031059 |- superiore a 27%

---

|-altri, eventi tenore, in peso, di  
|materie grasse provenienti dal  
|latte:

---

04031091 |- inferiore o uguale a 3%

---

04031093 |- superiore a 3% ed inferiore o  
|uguale a 6%

---

04031099 |- superiore a 6%

---

04039071 |Altri, aromatizzati o addizionati  
|di frutta o di cacao

---

- in polvere, in granuli o in |

altre forme solide, aventi tenore,  
in peso, di materie grasse |  
provenienti dal latte |

---

| - inferiore o uguale a 1,5%

---

04039073 | - superiore a 1,5% ed inferiore o  
| uguale a 27%

---

04039079 | - superiore a 27%

---

- altri, aventi tenore, in peso, |

di materie grasse provenienti dal |  
latte: |

---

04039091 | - inferiore o uguale a 3%

---

04039093 | - superiore e 3% ed inferiore o  
| uguale e 6%

---

04039099 | - superiore e 6%

---

07104000 | Granturco dolce, anche cotto, in  
| acqua o al vapore, congelato

---

07119030 | Granturco dolce, temporaneamente  
| conservato (per esempio mediante  
| anidride solforosa o in acque  
| salata, solforosa o addizionate di  
| altre sostanze atte ad assicurarne  
| temporaneamente la conservazione),  
| ma non atto per l'alimentazione  
| nello stato in cui e' presentato

---

| Margarina; miscele o preparazioni

1517 |alimentari di grassi o di oli  
|animali o vegetali o di frazioni  
|di differenti grassi o oli di  
|questo capitolo, diversi dai  
|grassi e dagli oli alimentari e le  
|loro frazioni della voce 1516:

---

15171010 |Margarina, esclusa la margarina  
|liquida, avente tenore, in peso,  
|di materie grasse provenienti dal  
|latte, superiore a 10% ma  
|inferiore o uguale a 15%

---

15179010 |altra, avente tenore, in peso, di  
|materie grasse provenienti dal  
|latte, superiore a 10% ma  
|inferiore o uguale e 15%

---

17025000 |Fruttosio chimicamente puro

---

1704 |Prodotti a base di zuccheri non  
|contenenti cacao (compreso il  
|cioccolato bianco), fatta  
|eccezione per gli estratti di  
|liquirizia contenenti saccarosio  
|in misura superiore a 10%, in  
|peso, senza aggiunta di altre  
|materie di cui al codice NC  
|17049010

---

|Gomme da masticare (chewing-gum),  
|anche rivestite di zucchero:

---

|- aventi tenore, in peso, di  
|saccarosio inferiore e 60 %  
|(compreso lo zucchero invertito  
|calcolato in saccarosio):

---

17041011           |- sotto forma di strisce

---

17041019           |- altre

---

|- aventi tenore, in peso, di  
|saccarosio uguale o superiore a 60  
|% (compreso lo zucchero invertito  
|calcolato in saccarosio):

---

17041091           |- sotto forma di strisce

---

17041099           |- altre

---

17049030           |Preparazione detta "cioccolato  
                      |bianco"

---

|- altri:

---

17049051           |Impasti, compreso il marzapane,  
                      |presentati in imballaggi immediati  
                      |di contenuto netto uguale o  
                      |superiore ad 1 kg

---

17049055           |Pastiglie per la gola e caramelle  
                      |contro la tosse

---

17049061           |Confetti e prodotti simili  
                      |confettati

---

|Altri:

---

17049065           |- Gomme e altri dolciumi e base di  
                      |sostanze gelatinose, compresi gli  
                      |impasti di frutta presentati in  
                      |forma di prodotti e base di  
                      |zuccheri

---

17049071           |- Caramelle di zucchero cotto,  
                          |anche ripiene

---

17049075           |- Caramelle

---

                          |- altri:

---

17049081           |- ottenuti per compressione

---

17049099           |- altri

---

1806                |Cioccolato e altre preparazioni  
                          |alimentari contenenti cacao

---

18061015           |- non contenente o contenente, in  
                          |peso, meno di 5% di saccarosio  
                          |(compreso lo zucchero invertito  
                          |calcolato in saccarosio) o  
                          |d'isoglucosio calcolato in  
                          |saccarosio

---

18061020           |- avente tenore, in peso, di  
                          |saccarosio (compreso lo zucchero  
                          |invertito calcolato in saccarosio)  
                          |o d'isoglucosio calcolato in  
                          |saccarosio, uguale o superiore e  
                          |5% e inferiore e 65%

---

18061030           |- avente tenore, in peso, di  
                          |saccarosio (compreso lo zucchero  
                          |invertito calcolato in saccarosio)  
                          |o d'isoglucosio calcolato in  
                          |saccarosio, uguale o superiore a  
                          |65 % e inferiore e 80%

---

                          |- avente tenore, in peso, di

|saccarosio (compresso lo zucchero  
|invertito calcolato in saccarosio)  
|o d'isoglucosio calcolato in  
18061090 |saccarosio, uguale o superiore 80%

---

|altre preparazioni presentate in  
|blocchi o in barre di peso  
|superiore a 2 kg allo stato  
|liquido o pastoso o in polveri,  
|granuli o forme simili, in  
|recipienti o in imballaggi  
|immediati di contenuto superiore a  
180620 |2 kg:

---

|- aventi tenore, in peso, di burro  
|di cacao uguale o superiore e 31%  
|o aventi tenore totale, in peso,  
|di burro di cacao e di materia  
|grassa proveniente dal latte  
18062010 |uguale o superiore e 31%

---

|- aventi tenore totale, in peso,  
|di burro di cacao e di materia  
|grassa proveniente dal latte  
|uguale o superiore a 25% e  
18062030 |inferiore e 31%

---

|altre:

---

|- aventi tenore totale, in peso,  
|di burro di cacao uguale o  
18062050 |superiore a 18%

---

|- Preparazioni dette "Chocolate  
18062070 |milk crumb"

---

18062080 |- Glassatura al cacao

-----  
18062095                   |- altre

-----  
|altre, presentate in tavolette,  
|barre o bastoncini:

-----  
18063100                   |- ripiene:

-----  
1806320                   |- non ripiene:

-----  
|- con aggiunta di cereali, di noci  
|od altri frutti

-----  
18063290                   |-altre

-----  
18069011                   |altre:

-----  
|- Cioccolata e prodotti di  
|cioccolata:

-----  
|- cioccolatini (praline), anche  
|ripieni:

-----  
|- contenenti alcole

-----  
18069019                   |-altri

-----  
|- altri:

-----  
18069031                   |-ripieni

-----  
18069039                   |-non ripieni

-----  
|Prodotti a base di zuccheri e loro  
|sucedanei fabbricati con prodotti  
|di sostituzione dello zucchero,

18069050                   |contenenti cacao

---

18069060 |Pasta da spalmare contenente cacao

---

18069070 |Preparazioni per bevande,  
|contenenti cacao

---

18069090 |altre

---

|Estratti di malto; preparazioni  
|alimentari a base di farine,  
|semolini, amidi, fecole o estratti  
|di malto, non contenenti cacao in  
|polvere o che ne contengono in una  
|proporzione inferiore e 50 %, in  
|peso, non nominate ne' comprese  
|altrove; preparazioni alimentari  
|di prodotti delle voci NC da 0401  
|a 0404, non contenenti cacao in  
|polvere o che ne contengono in una  
|proporzione inferiore 10%, in  
|peso, non nominate ne' comprese  
1901 |altrove

---

|Preparazioni per l'alimentazione  
|dei bambini, condizionate per la  
190110 |vendita al minuto

---

|Miscele e paste per la  
|preparazione dei prodotti della  
|panetteria, della pasticceria o  
190120 |della biscotteria della voce 1905

---

19019011 |- Estratti di malto:

---

|- aventi tenore, in peso, di  
|estratto secco uguale o superiore  
|a 90%

---

19019019           |- altri

---

19019099           |altri:

---

                  |Paste alimentari, fatta eccezione  
                  |per quelle farcite di cui alle  
                  |voci NC 19022010 e 19022030;  
1902               |cuscus, anche preparato

---

                  |Paste alimentari non cotte ne'  
190211            |farcite ne' altrimenti preparate:

---

                  |contenenti uova

---

                  |- non contenenti farine ne  
                  |semolini di frumento (grano)  
19021910         |tenero

---

                  |Paste alimentari farcite (anche  
19022091         |cotte o altrimenti preparate):

---

                  |- cotte

---

19022099         |- altre

---

19023010         |altre paste alimentari:

---

                  |- secche

---

19023090         |-autres

---

19024010         |Cuscus:

---

                  |- non preparato

---

19024090         |altro

---

19030000 |Tapioca e suoi sucedanei  
|preparati e partire da fecole, in  
|forma di fiocchi, grumi, granelli  
|perlacei, scarti di setaccature o  
|forme simili

---

1904 |Prodotti a base di cereali  
|ottenuti per soffiatura o  
|tostatura (per esempio, "corn  
|flakes"); cereali, diversi dal  
|granturco, in grani, precotti o  
|altrimenti preparati

---

19041010 |Prodotti a base di cereali  
|ottenuti per soffiatura o  
|tostatura:

---

| - a base di granturco

---

19041030 | - a base di riso

---

19041090 | - altri

---

19049010 |altri:

---

| - Riso

---

19049090 | - altri

---

|Prodotti della panetteria, della  
|pasticceria o della biscotteria,  
|anche con aggiunta di cacao;  
|ostie, capsule vuote dei tipi  
|utilizzati per medicinali, ostie  
|per sigilli, paste in sfoglie  
|essiccate di farina, di amido o di

1905	fecola e prodotti simili
19051000	Pane croccante detto Knackebrot
19052010	Pane con spezie (panpepato):
	- avente tenore, in peso, di  saccarosio inferiore a 30%  (compreso lo zucchero invertito  calcolato in saccarosio)
19052030	- avente tenore, in peso, di  saccarosio uguale o superiore a  30% e inferiore 50 % (compreso lo  zucchero invertito calcolato in  saccarosio)
19052090	- avente tenore, in peso, di  saccarosio uguale o superiore a  50% (compreso lo zucchero  invertito calcolato in saccarosio)
19053011	Biscotti con aggiunta di  dolcificanti, cialde e cialdini:
	- interamente o parzialmente  rivestiti o ricoperti di  cioccolato o di altre preparazioni  contenenti cacao:
19053019	- in imballaggi immediati di  contenuto netto non superiore e 85  g
19053019	- altri
	- altri:

---

| - Biscotti con aggiunte di  
|dolcificanti:

---

19053030           |- aventi tenore, in peso, di  
                  |materia grassa proveniente dal  
                  |latte uguale o superiore e 8%

---

| - altri

---

19053051           |- doppio biscotto con ripieno

---

19053059           |- altri

---

| - Cialde e cialdine

---

19053091           |- salate, anche ripiene

---

19053099           |- altre

---

19054010           |Fette biscottate, pane tostato e  
                  |prodotti simili tostati:

---

| - Fette biscottate

---

19054090           |- altri

---

19059010           |- Pane azzimo (mazoth)

---

19059020           |-Ostie, capsule vuote dei tipi  
                  |utilizzati per medicinali, ostie  
                  |per sigilli, paste in sfoglie  
                  |essiccate di farina, di amido o di  
                  |fecola e prodotti simili

---

| - altri:

---

19059030 |- Pane senza aggiunta di miele,  
|uova, formaggio o frutta ed avente  
|tenore in zuccheri e materie  
|grasse, ciascuno non superiore al  
|5%, in peso, sulla materia secca

---

19059040 |- Cialde e cialdine aventi tenore  
|di umidita' superiore e 10%

---

19059045 |- Biscotti

---

19059055 |- Prodotti estrusi o espansi,  
|salati o aromatizzati

---

|- altri:

---

19059060 |- con aggiunta di dolcificanti

---

19059090 |- altri:

---

20019030 |Granturco dolce (*Zea mays* var.  
|saccharata), preparato o  
|conservato nell'aceto o nell'acido  
|acetico

---

20019040 |Ignami, patate dolci e parti  
|commestibili simili di piante  
|aventi tenore, in peso, di amido o  
|di fecola uguale o superiore a 5%,  
|preparati o conservati nell'aceto  
|o, nell'acido acetico

---

20041091 |Patate, sotto forma di farina,  
|semolino o fiocchi, preparate o  
|conservate ma non nell'aceto o  
|nell'acido acetico, congelate

---

20049010	Granturco dolce (Zea mays var.  saccharata), preparato o  conservato ma non nell'aceto o  nell'acido acetico, congelato
20052010	Patate, sotto forma di farina,  semolino o fiocchi, preparate o  conservate ma non nell'aceto o  nell'acido acetico, non congelate
20058000	Granturco dolce (Zea mays var.  saccharata), preparato o  conservato ma non nell'aceto o  nell'acido acetico, non congelato
20089245	Preparazioni del tipo Musli e base  di fiocchi di cereali non tostati
20089985	Granturco, ad esclusione del  granturco dolce (Zea may var.  saccharata) altrimenti preparato o  conservato, senza aggiunta di  zuccheri o di altri dolcificanti o  di alcole
20089991	Ignami, patate dolci e parti  commestibili simili di piante  aventi tenore, in peso, di amido o  di fecola uguale o superiore e 5  %, altrimenti preparati o  conservati, senza aggiunta di  zuccheri o di altri dolcificanti o  di alcole.
21011098	- Altri
21012098	- Altri

21013019	Succedanei torrefatti del caffè',  esclusa la cicoria torrefatta
21013099	Estratti, essenze o concentrati di  succedanei torrefatti del caffè',  esclusi quelli di cicoria  torrefatta
21021031	Lieviti di panificazione
21021039	altri
2105	Gelati, anche contenenti cacao
21050010	non contenenti o contenenti, in  peso, meno di 3% di materie grasse  provenienti dal latte
21050091	- uguale o superiore a 3% e  inferiore a 7%
21050099	- uguale o superiore a 7%
2106	Preparazioni alimentari non  nominate ne' comprese altrove
21061080	altri
21069010	Preparazioni dette "fondute"
	Sciroppi di zucchero, aromatizzati  o colorati:

21069098

| - altri

---

|Bevande non alcoliche, esclusi i  
|succhi di frutta o di ortaggi  
|della voce NC 2009, contenenti  
|prodotti delle voci NC da 0401 e  
|0404 o materie grasse provenienti  
|dai prodotti delle voci NC da 0401

22029091

|e 0404

---

|altre, eventi tenore, in peso, di  
|materie grasse provenienti dai  
|prodotti delle voci NC da 0401 a

22029095

|0404

---

| - uguale o superiore a 0,2% e  
|inferiore a 2%

---

22029099

| uguale o superiore e 2%

---

29054300

|Mannitolo

---

290544

|D-Glucitolo (sorbitolo)

---

29044411

|in soluzione acquosa:

---

| - contenente D-mannitolo in  
|proporzione inferiore o uguale a  
|2% in peso, calcolata sul tenore  
|in D-glucitolo

---

29054419

| - altro

---

|altri:

---

| - contenente D-mannitolo in  
|proporzione inferiore o uguale a

29054491	2% in peso, calcolata sul tenore  in D-glucitolo
-----	
29054499	- altro
-----	
3501	Caseine, caseinati ed altri  derivati delle caseine
-----	
350510	Destrina ed altri amidi e fecole  modificati, esclusi gli amidi e le  fecole pregelatinizzati od  esterificati della voce NC  35051050
-----	
350510	Destrine ed altri amidi e fecole  modificati
-----	
35051010	- Destrina
-----	
35051090	- altri amidi e fecole modificati:  - altri
-----	
350520	Colle a base di amidi o di fecole,  di destrina o di altri amidi o  fecole modificati
-----	
380910	Agenti d'apprettatura o di  finitura, acceleranti di tintura o  di fissaggio di materie coloranti  e altri prodotti e preparazioni  (per esempio bozzime preparate e  preparazione per la mordenzatura),  dei tipi utilizzati nelle  industrie tessili, della carta,  del cuoio o in industrie simili,  non nominati ne compresi altrove

-----  
382360 |Sorbitolo, diverso da quello della  
voce NC 290544

38236011 |in soluzione acquosa:  
-----

| - contenente D-mannitolo in  
|proporzione inferiore o uguale a  
|2%, in peso, calcolata sul tenore  
di D-glucitolo

38236019 | - altro  
-----

altro:

| - contenente D-mannitolo in  
|proporzione inferiore o uguale a  
|2%, in peso, calcolata sul tenore  
38236091 |di D-glucitolo  
-----

38236099 |altro:  
-----

Parte di provvedimento in formato grafico

## ALLEGATO 2

Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2

Elenco n. 1

=====

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CONTINGENTI (t)
-----------	--------------------------	-----------------

---

---

|Prodotti a base di zuccheri non contenenti |  
1704 |cacao (compreso il cioccolato bianco) | 127

---

|Cioccolata e altre preparazioni alimentari |  
1806 |contenenti cacao | 447

---

|Paste alimentari, anche cotte o farcite (di  
|carne o di altre sostanze) oppure |  
|altrimenti preparate, quali spaghetti, |  
|maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, |  
|ravioli, cannelloni; cuscus, anche |  
|preparato: Paste alimentari non cotte ne' |  
1902 |farcite ne' altrimenti preparate | 3050

---

|Prodotti a base di cereali ottenuti per |  
|soffiatura o tostatura (per esempio, "corn |  
|flakes"); cereali, diversi del granturco, |  
1904 |in grani, precotti o altrimenti preparati | 208

---

|Prodotti della panetteria, della |  
|pasticceria o della biscotteria, anche con |  
|aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei  
|tipi utilizzati per medicinali, ostie per |  
|sigilli, paste in sfoglie essiccate di |  
|farina, di amido o di fecola e prodotti |  
1905 |simili | 766

---

2105 |Gelati, anche contenenti cacao | 190

---

2203 |Birra di malto: |

---

|in recipienti di capacita' uguale o |  
|inferiore a 10 litri | 1339

Prodotti per i quali il Marocco accorda il mantenimento del livello degli oneri doganali in vigore al 1 gennaio 1995 per un periodo di

quattro anni entro il limite dei contingenti tariffari indicati,

conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, le aliquote dei dazi da applicare ai prodotti per i quali saranno soppressi i contingenti tariffari non potranno essere superiori a quelle in vigore al 1

gennaio 1995

Elenco n. 2

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
07104000	Granturco dolce, non cotto in acqua o al  vapore, congelato
07119094	Granturco dolce, temporaneamente conservato  (per esempio mediante anidride solforosa o in  acqua salata, solforata o addizionata di  altre sostanze atte ad assicurarne  temporaneamente la conservazione), ma non  atto per l'alimentazione nello stato in cui e'  presentato
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali;  oli acidi di raffinazione; alcoli grassi  industriali
1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie  glicerinose
17025000	Fruttosio chimicamente puro
17029021	Maltosio chimicamente puro

|Estratti di malto; preparazioni alimentari a  
|base di farine, semolini, amidi, fecole o  
|estratti di malto, non contenenti cacao in  
|polvere o che ne contengono in una  
|proporzione inferiore a 50%, in peso, non  
|nominate ne' comprese altrove; preparazioni  
|alimentari di prodotti delle voci da 0401 a  
|0404, non contenenti cacao in polvere o che  
|ne contengono in una proporzione inferiore e  
|10%, in peso, non nominate ne' comprese  
1901 escluso 1901901010|altrove

---

|Prodotti a base di cereali ottenuti per  
|soffiatura o tostatura (per esempio "corn  
|flakes"); cereali, diversi dal granturco, in  
1904 |grani, precotti o altrimenti preparati

---

|Granturco dolce( Zea mays var. saccharata)  
|preparato o conservato nell'aceto o  
20019030 |nell'acido acetico

---

|Granturco dolce preparato o conservato ma non  
20049020 |nell'aceto o acido acetico, congelato

---

|Altri ortaggi e legumi preparati o conservati  
|ma non nell'aceto o acido acetico, non  
2005 |congelati

---

|Preparazione del tipo Musli a base di fiocchi  
20089245 |di cereali non tostati

Elenco n. 3

---

---

CODICE NC| DESIGNAZIONE DELLE MERCI

---

---

|Latticello, latte e crema coagulati, iogurt; chefir e altri  
|tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche  
|concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri  
|dolcificanti con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o  
0403 |cacao

---

|Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche  
1506 |raffinati, ma non modificati chimicamente

---

|Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di  
|oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o  
|oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli  
1517 |alimentari e le loro frazioni della voce NC 1516

---

|Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti,  
|ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o  
|altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della  
|voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi  
|o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi  
1518 |o oli di questo capitolo, non nominate ne' comprese altrove

---

|Paste alimentari, escluse quelle farcite dei codici NC  
1902 |19022010 e 19022030; cuscus, anche preparato

---

|Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti  
|preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o  
|di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne' comprese  
2008 |altrove, esclusa la voce 20089245

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 3

Prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
40122000	Coperture usate
630900	Oggetti da rigattiere
	Trattori stradali, compresi i carrelli-trattori usati; ex 87012019 altri trattori stradali a ruote, usati
8701904290	
8701904990	
	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o piu',  compreso il conducente, azionati da motore a pistone con  accensione per compressione o con altro sistema di 8702109919  accensione ecc., usati
8702109999	
8702109290	
8702902290	
8702902919	
8702902999	
	Autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore  a pistone, con accensione per compressione o a scintilla 8704219039  ecc., usati

8704219069 |

-----  
8704219079 |

-----  
8704219099 |

-----  
8704229029 |

-----  
8704229049 |

-----  
8704229059 |

-----  
8704229099 |

-----  
8704239029 |

-----  
8704239049 |

-----  
8704239059 |

-----  
8704239099 |

-----  
8704319039 |

-----  
8704319069 |

-----  
8704319079 |

-----  
8704319099 |

-----  
8704329029 |

-----  
8704329049 |

-----  
8704329059 |

-----  
8704329099 |

-----  
|Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti  
8705100090 |principalmente per il trasporto, usati  
-----

8705909099

|Altri rimorchi e semirimorchi cisterne, altri rimorchi e  
8716319099 |semirimorchi per il trasporto di merci ecc., usati  
-----

8716399090 |

Elenco n. 2 (\*)

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 73211111	Cucine e apparecchi a gas, usati
ex 73211121	
ex 84089090	Motori per l'irrigazione, usati
ex 84181000	Frigoriferi e congelatori, usati
ex 84182100	
ex 84182200	
ex 84182900	
ex 84501110	Macchine per lavare la biancheria, usate
ex 84501210	
ex 84501910	
ex 85166000	Cucine elettriche e miste, usate
ex 87111011	Ciclomotori, usati
ex 87120000	Biciclette, usate

La nozione di prodotti usati s'intende in riferimento a un criterio di vetusta' dei prodotti sulla base di un periodo di utilizzo dei prodotti stessi da determinarsi tra le parti 6 mesi prima

dell'entrata in vigore dell'accordo

La nozione di prodotti usati non riguarda i prodotti rimessi a nuovo riconosciuti conformi alla regolamentazione tecnica in vigore in

Marocco

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 7

relativo alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, il Marocco aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale:

- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

- Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (atto di Ginevra, 1991).

2. Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 1 del presente allegato si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.

3. Le Parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967 - Unione di Parigi);

- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1969 - unione di Madrid);

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971);

- Protocollo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989);

- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977).

## ELENCO DEI PROTOCOLLI

Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella

Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco

Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella

Comunità dei prodotti della pesca originari del Marocco

Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in

Marocco di prodotti agricoli originari della Comunità

Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti

originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità

amministrative in materia doganale

PROTOCOLLO N.1

RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE

NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI DEL MAROCCO

ARTICOLO 1

1. I prodotti figuranti nell'allegato originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a).

Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) e nella colonna c) di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b).

Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c).

4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna d).

Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune è, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o

ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.

5. Per alcuni prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna e), agli importi dei contingenti o dei quantitativi di riferimento sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3% di detti importi, ogni anno, dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 2000.

6. Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna, e), la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune è, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.

## ARTICOLO 2

1. Per i prodotti originari del Marocco di cui agli articoli 3 e 4, i prezzi d'entrata a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari ai prezzi (in appresso denominanti "prezzi d'entrata convenzionali") previsti nel quadro dei quantitativi massimi, dei periodi e alle condizioni specificati nei suddetti articoli.

2. Tali prezzi d'entrata convenzionali sono ridotti nella stessa misura e allo stesso ritmo dei prezzi d'entrata consolidati previsti nell'ambito dell'OMC.

3.a) Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2%, del 4%, del 6% dell'8% al prezzo d'entrata convenzionale, il dazio doganale specifico è pari, rispettivamente, al 2%, al 4%, al 6% al 8% di tale prezzo d'entrata convenzionale.

b) Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo d'entrata convenzionale, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC.

4. Il Marocco si impegna a fare in modo che le esportazioni complessive verso la Comunità nel corso dei periodi in questione e alle condizioni previste nel presente protocollo non superino quantitativi convenuti agli articoli 3 e 4.

5. Scopo del regime specifico convenuto nel presente articolo è mantenere il livello delle tradizionali esportazioni marocchine verso la Comunità ed evitare perturbazioni dei mercati comunitari.

6. Le due parti si consultano ogni anno, nel corso del secondo trimestre, per esaminare gli scambi della campagna precedente, nonché in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti, entro un termine non superiore ai tre giorni lavorativi, e adottano, se necessario, le opportune misure per

garantire la piena realizzazione dell'obiettivo di cui al paragrafo 5 e agli articoli 3 e 4 del presente protocollo.

### ARTICOLO 3

1. Per quanto riguarda i pomodori freschi di cui alla voce NC 0702.00:

a) per ciascuna campagna, dal 1 ottobre al 31 marzo e per un quantitativo convenuto di 150.676 t, scaglionate per mese nel modo qui di seguito indicato; i prezzi d'entrata dai convenzionali a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari ai livelli seguenti:

---

---

Periodo Quantitativo (t) Prezzo d'entrata

convenzionale (Ecu/t)

---

---

Ottobre	5.000	500
Da novembre a marzo	145.676	500
di cui:		
novembre	18.601	
dicembre	36.170	
gennaio	30.749	
febbraio	33.091	
marzo	27.065	

---

Totale 150.676

---

b) Nel corso del periodo dal 1 novembre al 31 marzo:

i) se, nel corso di un mese qualsiasi, non sono stati raggiunti i quantitativi di cui alla lettera a), il quantitativo mancante puo' essere riportato al mese successivo entro il limite del 20%;

ii) nel corso di un mese, i quantitativi previsti possono essere superati del 20% a condizione che non si superi il quantitativo globale di 145.676 t.

c) Il Marocco notifica ai servizi della Commissione le esportazioni effettuate settimanalmente verso la Comunita' entro un termine che consenta una notifica precisa e attendibile. Tale termine non puo' superare in nessun caso i 15 giorni.

2. Per quanto riguarda le zucchine fresche di cui alla voce NC 0709.90:

a) per ciascuna campagna, dal 1o ottobre al 20 aprile e per un quantitativo massimo di 5.000 t, il prezzo d'entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero e' pari a 451 ECU/t;

b) il Marocco notifica ogni mese ai servizi della Commissione i quantitativi esportati nel mese precedente.

#### ARTICOLO 4

Per i prodotti di seguito indicati, i prezzi d'entrata convenzionali a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari, entro i limiti dei quantitativi e dei periodi stabiliti, ai prezzi seguenti:

---

---

Prodotto	Periodo	Quantitativo (t)	Prezzo d'entrata
----------	---------	------------------	------------------

convenzionale

(Ecu/t)

---

---

Carciofi	1 novembre	500	600
(ex 070910)	31 dicembre		

Cetrioli	1 novembre	5.000	500
(ex 0707)	31 maggio		

Clementine	1 novembre	110.000	500
(ex 0805 20)	fine febbraio		

Arance	1 dicembre	300.000	275
(ex 080510)	31 maggio		

-----

ALLEGATO

=====

Codice Desig. Tasso Conting. Tasso Quantitat. Dispos.

NC delle riduzione, tariffari riduzione di specif.

merci dei dazi dei dazi riferimento

doganali doganali

oltre ai

contingenti

tariffari

esistenti o

eventuali

(tonnellata) (tonnellata)

a b c d e

=====

01011910 Cavalli 100 80 art.1 §6  
destinati  
alla  
macellazione)

---

01011990 Altri 100 80 art.1 §6  
cavalli

---

ex 0204 Carni di 100

animali

delle specie

ovina o caprina,

fresche,

refrigerate o

congelate;

ad eccezione

delle carni

della specie

ovine

domestica

---

020500 Carni di 100 80 art.1 §6

animali

delle specie

equina,

asinina o

mulesca,

fresche,

refrigerate o

congelate

---

0208 Altre 100

carni

e frattaglie

commestibili,

fresche,

refrigerate o

congelate

---

ex 0602 Altre 100 0 300 art.1 §5

piante

vive (comprese

le loro radici),

talee e marze;

bianco di

funghi (micello),

ad eccezione

dei rosai

---

ex Rosai, 100                      60                      art. 1 §6

060240 anche

innestati,

ad eccezione

delle talee

di rosai

---

060310 Fiori

recisi

e boccioli

di fiori,

freschi

ex 1011 Rose,                      Periodo

ex 1051 dal 15                      1995/96:

ottobre                      2.000

al 14

maggio\*\*

ex 1013 Garofani, 100\*\*                      Periodo

ex 1053 dal 15                      1996/97:

ottobre 2.400  
al 31  
maggio\*\*

ex 1021 Gladioli, Periodo  
ex 1061 dal 15 1997/98:  
ottobre 2.600  
al 14  
maggio

ex 1025 Crisantemi, Periodo  
ex 1065 dal 15 1998/99 e  
ottobre periodi  
al 14 seguenti:  
maggio 3.000

---

ex 1015 Orchidee, Periodo  
ex 1025 dal 15 1995/96:  
ex 1029 ottobre 1.600  
ex 1069 al 14 maggio

Altri, 100  
dal 15 Periodo  
ottobre 1996/97:  
al 14 1.700  
maggio

Periodo  
1997/98  
1.900

Periodo  
1998/99 e

periodi  
seguenti:  
2.000

---

ex Patate di 100 120.000 40  
07019051 primizia,  
ex dal 1  
07019090 dicembre  
al 30  
aprile(b)

---

ex Pomodori 100\* 150.678 60 art.1 §5  
070200 art.2 e 3

---

ex 0703 Scalogni, 100 0 150 art.1 §5  
agli, porri  
ed altri  
ortaggi  
agliacei,  
ad eccezione  
delle cipolle

---

ex Cipolle, 100 7.000(1) 60 art. 1 §5  
07031011 dal 15  
ex febbraio  
07031019 al 15  
maggio

---

ex "Cavoli 100 120 0  
07049090 cinesi",  
dal 1  
novembre  
al 31  
dicembre

---

ex "Insalata 100 120 0

070511 Iceberg"2

dal 1

novembre

al 31

dicembre

---

ex 0704 Cavoli,

cavolfiori,

cavoli ricci,

cavoli rapa e

simili prodotti

commestibili del

genere Brassica,

ad eccezione dei

cavoli cinesi

0705 Lattughe 100 0 500 art.1 §5

(lactuca

sativa)

e cicorie

(Cichorium spp.)

0706 Corote, navoni,

barbabietole da

insalata,

salsefrica o

barba di becco,

sedani-rape

ravanelli

e simili radici

commestibili

---

ex 0707	Cetrioli 100*	5.000	0	art.1 §5
---------	---------------	-------	---	----------

e cetriolini art. 2 e  
art. 4

---

ex	Piselli 100	60	art.1 §6
----	-------------	----	----------

07081020 (Pisum  
ex sativum),  
07081095 dal 1  
ottobre al  
30 aprile

---

ex	Fagioli 100	60	art.1 §6
----	-------------	----	----------

07082010 (Vigne  
spp.  
Phaseolus  
spp.) dal  
1 novembre  
al 30 aprile

---

ex Carciofi, 100\* 30\* art.1 §6

070910 dal 1 art. 2 e

ottobre art. 4

al 31

dicembre

---

ex Asparagi, 100 0 art.1 §6

07092000 dal 1

ottobre al

31 marzo

---

ex Melanzane, 60 art.1 §6

07093000 dal 1

dicembre al

30 aprile

---

07096010 Peperoni 100 40 3.000 art.1 §5

---

07096099 Altri 100 0 art.1 §6

pimenti

del genere

"Capsicum"

o del genere

"Pimenta"

dal 15

Novembre

al 30

Giugno

---

ex Zucchine, 100\* 5.000 60\* art.1 §5

070990 dal 1 art. 2

novembre art. 3

al 31  
maggio

---

ex Gombi, 100 0 art.1 §6

7099090 dal 15

febbraio

al 15

giugno

---

ex Cipolle 100 7.000(1) 60 art.1 §5

07099090 selvatiche

della specie

Muscari

Comosum,

dal 15

febbraio

al 15

Maggio

---

07094000 Sedano,

diverso

dal sedono

rapa

ex Funghi,

070951 diversi

dai funghi

coltivati

07097000 Spinaci, 100 8.000 0 art.1 §5

tetragonie

(Spinaci della

Nuova Zelanda)

e atreplici

ex Altri ortaggi

010990 e legumi, ad

eccezioni  
delle zucchine,  
dei gombi e  
delle Cipolle  
selvatiche

---

ex 0710 Ortaggi e 100 6.000 0 art.1 §5

legumi

congelati

ad eccezione

dei piselli e

degli altri

pimenti del

genere

"Capsicum" o

del genere

"Pimenta"

---

07102100 Piselli 100 30 art.1 §6

ex

07102900

---

07108059 Altri 100

pimenti

del genere

"Capsicum" o  
del genere  
"Pimenta"

---

07111000 Cipolle 100 0 500 art. 1 SS

07114000 Cetrioli e  
Cetriolini

ex Altri ortaggi

071190 o legumi;

miscele di

ortaggi o

legumi, ad

eccezione dei

peperoni

---

07112010 Olive, 100 60 art.1 §6

destinati

ad usi

diversi

dalla

produzione

di olio

---

07113000 Capperi 100 90 art.1 §6

---

07119010 Pimenti 100

del genere

"Capsicum"

o del genere

"Pimenta",

esclusi i

peperoni

---

ex 0712 Ortaggi 100 0 500 art.1 §5

e legumi

secchi, ad

eccezione

delle  
cipolle e  
delle olive

---

07139110 Piselli 100 60 500

destinati  
alla semina

---

07135010 Fave e 100 60 art.1 §6

favette,  
destinate  
alla  
seimina

---

ex 0713 Legumi 100

da granella,  
non destinati  
alla semina

---

ex Datteri, 100

08041000 presentati

in imballaggi

immediati

di un

contenuto

netto pari

o inferiore

a 35 kg.

---

080420 Fichi 100

---

080440 Avocadi 100

---

ex Arance 100 340.000 80\* art.1 §5

080510 fresche art.2 e

art.4

---

ex Mandarinini,100\* 150.000 80\* art.1 §5

080520 (compresi i art. 2 e

tangerini e art. 4

i salsuma)

freschi;

clementine,

wilking e

ibridi simili

di agrumi,

freschi

---

ex Limoni 100\* 80\* art.1 §6

080530 freschi

---

ex Arance,

080510 diverse

dalle

arance

fresche

---

ex Mandarinini,100\* 0 1.000 art.1 §5

080520 (compresi i

tangerini e

i salsuma)

freschi;

clementine,

wilking e

ibridi simili

di agrumi,

diversi da

quelli freschi

---

080540	pompelmi	100	80	art.1 §6
--------	----------	-----	----	----------

pomeli

---

ex 0806	Uve	100*	60	art.1 §6
---------	-----	------	----	----------

fresche  
di tavola  
dal 1  
novembre  
al 31  
luglio

---

ex	Angurie,	100	50	art.1 §6
----	----------	-----	----	----------

08071010 dal 1  
gennaio  
al 15  
giugno

---

ex	Meloni,	100	50	art.1 §6
----	---------	-----	----	----------

08071090 dal 1

novembre

al 31

maggio

---

08082090	Cotogne	100	1.000	0
----------	---------	-----	-------	---

---

080910	Albi-	100*	0
--------	-------	------	---

cocche

fresche

---

080920	Ciliege	100*	0	500	art.1 §5
--------	---------	------	---	-----	----------

---

fresche

---

080930	Pesche	100*	0
--------	--------	------	---

fresche,

comprese le

pesche noci

---

ex Prugne, 100\*

080940 dal 1

novembre

al 30

giugno

---

ex	Fragole, 100	60	art.1 §6
----	--------------	----	----------

08101005 dal 1

ex novembre

08101080 al 31

marzo

---

ex

08102010	Lamponi, 100	50	art.1 §6
----------	--------------	----	----------

dal 15

maggio

al 15

luglio

---

ex

08105000 Kiwi 100 0 240

dal 1

gennaio

al 30

aprile

---

ex Melagrane,100 0 art.1 §6

08109085 dal 15

agosto

al 30

novembre

---

ex Fichi 50

01109085 d'India

e nespole

---

ex 0811 Frutta, 100 30 art.1 §6

non cotte

in acqua

o al vapore,

congelate,

senza

aggiunta di

zuccheri

---

ex Arance, 100 80 art.1 §6

08129020 finemente

tritrate,  
conservate  
temporan.

---

ex Altri 100 80 art.1 §6  
08129095 agrumi;  
finemente  
tritati,  
conservati  
temporan.

---

081310 Albi- 100 80 art.1 §6  
cocche,  
secche

---

08134010 Pesche, 50  
comprese  
le pesche  
noci, secche

---

08134050 Papaie, 50  
secche

---

00134095 Altri 50  
frutti,  
secchi

---

08135012 Macedonia 50  
08135015 di frutta  
secca,  
senza prugne

---

09041200 Pepe 100  
tritato o  
polverizzato

---

09042031 Pimenti 100

09042035 non tritati

09042039 ne' polverizzati

---

09042090 Pimenti 100

tritati o

polverizzati

---

0909 Semi di 100

anice, di

badiane, di

finocchio,

di coriandolo,

di cumino o

di carvi;

bacche di

ginepro

---

0910 Zenzero, 100

zafferano,

curcuma,

timo,

foglie di

alloro,

curry ed

altre

spezie

---

10011000 Frumento 0,73 ECU/t

(grano) (2)

duro

---

12099190 Altri 100 60 art.1 §6

semi di

ortaggi(e)

---

12099999 Altri 100 60 art.1 §6

semi,

frutti da

sementa(e)

---

1211 Piante, 100

parti di

piante,

semi e

frutti

delle specie

utilizzate

principalmente

in profumeria,

in medicina o

nella preparazione

di insetticidi,

antiparassitari

o simili, freschi

o secchi, anche

tagliati, frantumati

o polverizzati

---

121210 Carrube, 100

compresi i

semi di

carrube

---

12122000 Alghe 100

---

12123000 Noccioli 100

e mandorle

di albicocche,

di pesche o

di prugne

---

12129990 Altri 100

prodotti

vegetali

---

ex Sostanze 25  
130220 pectiche e  
pectinati

---

1509 Olio d'oliva  
e sue frazioni,  
anche  
raffinati,  
ma non  
modificati  
chimicamente:

15091010 - Olio d'oliva vergine lampante	10	0	art.1 §6
---	----	---	----------

15091090 - Altri vergini	10	0	art.1 §6
-----------------------------	----	---	----------

15099000 - Altri oli	5	0	art.1 §6
-------------------------	---	---	----------

1510 Altri oli e  
loro frazioni,  
ottenuti  
esclusivamente  
dalle olive,  
anche raffinati,  
ma non  
modificati  
chimicamente  
e miscele di  
tali oli o  
frazioni con

gli oli o le  
frazioni della  
voce 1509

15100010 - Oli 10 0 art.1 §6  
greggi:

15100090 - Altri 5 0 art.1 §6

---

ex Cetrioli, 100  
20011000 senza  
aggiunta  
di zuccheri

---

ex Cetri- 100 3.200 0 art.1 §5  
20011000 lini  
preparati  
o conservati

---

ex Cipolle, 100  
20012000 senza  
aggiunta di  
zuccheri

---

20019020 Frutta 100  
del genere  
"Capsicum"  
diverso dai  
peperoni

---

ex Funghi, 100  
20019050 senza  
aggiunta di  
zuccheri

---

ex Olive, 100  
20019065 senza

aggiunta  
di zuccheri

---

ex Peperoni, 100  
20019070 senza  
aggiunta  
di zuccheri

---

ex Barbabie- 100  
20019075 tole rosse  
da insalata,  
senza aggiunta  
di zuccheri

---

ex Cavoli 100  
20019085 rossi  
senza  
aggiunta di  
zuccheri

---

ex Altri, 100  
20019096 senza  
zuccheri

---

20021010 Pomodori 100                      30                      art.1 §6  
pelati

---

20031020 Funghi 100                      50                      art.1 §6  
20031030 del genere  
Agaricus

---

20031080 Altri 100                      60                      art.1 §6  
funghi

---

20032000 Tartufi 100                      70                      art.1 §6

---

20041099 Altre 100                      50                      art.1 §6

patate

---

ex Capperi 100  
20049030 e olive

---

20049050 Piselli 100 10.440 20  
(Pisum (3)  
sativum)  
e fagiolini

---

ex Carciofi 100 50 art.1 §6  
20049098

---

ex  
20049099 Altri:

Asparagi, 100 20 art.1 §6  
carote e  
miscugli

Altri 100 50 art.1 §6

---

20051000 Ortaggi  
omogeneizzati:

Asparagi, 100 20 art.1 §6  
carote e  
miscugli

Altri 100 50 art.1 §6

---

20052020 Patate a 100 50 art.1 §6

fette

sottili,

fritte,

anche

salate o

aromatiz.,

in imballaggi

ermeticamente

chiusi, atte

per

l'alimentaz.

nello stato

in cui sono

presentate

---

20052080 Altre	100	50	art.1 §6
----------------	-----	----	----------

patate

---

20054000 Piselli	100	10.440	20
------------------	-----	--------	----

(Pisum (3)

sativm)

---

20055100 Fagioli	100	50	art.1 §6
------------------	-----	----	----------

in qrani

---

20055900 Altri	100	10.440	20
----------------	-----	--------	----

fagioli (3)

---

20056000 Asparagi	100	20	art.1 §6
-------------------	-----	----	----------

---

200570 Olive	100		
--------------	-----	--	--

---

20059010 Frutta	100		
-----------------	-----	--	--

del genere

Capsicum

diverse dai

peperoni

---

20059030 Capperi,	100		
-------------------	-----	--	--

---

20059050 Carciofi	100	50	art.1 §6
-------------------	-----	----	----------

---

20059060 Carote	100	20	art.1 §6
-----------------	-----	----	----------

---

20059070 Miscugli	100	20	art.1 §6
-------------------	-----	----	----------

di ortaggi

---

20059080 Altri	100	50	art.1 §6
----------------	-----	----	----------

---

20071091 Prepera-	100	50	art.1 §6
-------------------	-----	----	----------

zioni

omogene-

izzati

di frutta

---

20071099 Altre	100	50	art.1 §6
----------------	-----	----	----------

---

20079190 Agrumi,	100	50	art.1 §6
------------------	-----	----	----------

altri

---

20079991 Puree di	100	50	art.1 §6
-------------------	-----	----	----------

mele

---

20079998 Altre 50 50 art.1 §6

---

20083051 Segmenti 80

20083071 di pompelmi

ex e di pomelli

20083091

ex

20083099

---

Mandarini

(compresi i

tangerini

o i tatsuma

finemente

tritati;

clementine,

wilkins e

altri ibridi

simili di

agrumi,

finemente

tritati

ex In imbal- 100 80

20083055 laggi

immediati

di contenuto

netto superiore

a 1 kg

ex In imbal- 80

20083075 laggi

immediati di

contenuto netto

non superiore

a 1 kg

---

ex Arance e 80

20083059 limoni,

finemente

tritati

ex

20083079

---

ex Agrumi 80

20083091 finemente

tritati

ex

20083099

---

ex Polpe di 40

20083091 agrumi

---

20085061 Albi- 100 20 7.560

20085069 cocche

---

ex Meta' di 100 50 art.1 §6

20085092 albicocche

ex

20015094

---

ex

20085099 Meta' di 100 50 7.200(4)

albicocche

---

ex Polpe di 100 9.899 30

20085092 albicocche

ex

20085094

---

ex Meta' di 50

20087092 pesche

ex (comprese

20087094 (le nettarine)

---

ex Meta' di 100 50 7.200(4)

20087099 pesche

(comprese

(le nettarine)

---

20089251 Miscugli 100 100 55

ex di frutta

20089259

ex

20089272

ex

20089274

ex

20089276

ex

20089278

-----  
200911 Succhi 100 33.607(5) 70 art.1 §5

200919 di arancia

-----  
20092011 Succhi di 70

20092019 pompelmo

o di pomelo

-----  
20092091 Succhi 100 70 art.1 §6

di pompelmo

o di pomelo

-----  
20092099 Succhi 100 70 960

di pompelmo

o di pomelo

-----  
20093011 Succhi 100 60 art.1 §6

20093019 di altri

agrumi

-----  
ex Succhi di 100 60 art.1 §6

20093031 qualsiasi

20093039 altro agrume,

esclusi i

succhi di

limone

-----  
ex 2204 Vini di 100 95.200 hl. 80

uve fresche

-----  
ex Vini di uve 100 56.000 hl. 0

220421 fresche che

beneficiano

di una delle

seguenti

denominazioni

d'origine:

Berkana,

Sais, Bnei

M'Tir,

Guerrouana,

Zemmour e

Zemmata, in

recipienti di

capacita' non

superiore a 2 l,

con titolo

alcolometrico

effettivo

inferiore o

uguale e 15% vol

---

2301 Farine, 100

polveri e

agglomerati

in forma di

pellets, di

carni, di

frattaglie,

di pesci o

di crostacei,

di molluschi

o di altri

invertebrati

acquatici,

non adatti

all'alimentazione

umana; ciccioli

---

ex 2302 Crusche, 60

staccature

ed altri

residui, anche

agglomerati

in forma di

pellets, della

staccatura,

della macinazione

o di altri

trattamenti dei

cereali o delle

leguminose,

diversi dal

granoturco e

dal riso

---

a) L'ammissione a questa sottovoce e' subordinata alle condizioni che

saranno

stabilite dalle autorita' competenti della Comunita'.

b) A partire dell'entrata in vigore di una normativa comunitaria relativa al settore delle patate, questo periodo e' esteso al 15 aprile e la riduzione del dazio doganale applicabile alle Importazioni eccedenti il contingente e' portata al 50 %.

c) L'ammissione a questa sottovoce e' subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorita' competenti della Comunita'.

d) L'ammissione e questa sottovoce e' subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie emanate in materia.

e) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante.

\*) Il tasso di riduzione si applica, unicamente al dazio doganale ad valorem.

\*\*\*) Riduzione subordinate al rispetto di talune condizioni convenute attraverso uno scambio di lettere relativo ai fiori diversi dai fiori esotici.

1) Contingente tariffario comune alle tre voci ex 0703 10 11, ex 0703 10 19 ed ex 0703 90 90,

2) Riduzione applicabile ai dati fissati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

3) Contingente tariffario comune alle tre voci 2004 90 50, 2005 40 00 e 2005 59 00.

4) Quantitativo di riferimento comune alle due sottovoci 2008 50 99 e 2008 70 99.

5) La parte relativa ai succhi importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 litri non deve superare 10.082 t.

Parte di provvedimento in formato grafico

PROTOCOLLO N. 2

RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE

NELLA COMUNITA' DEI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DEL MAROCCO

ARTICOLO 1

I prodotti elencati qui di seguito originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali.

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati	
Capitolo 3  acquatici	
1604 11 00	Salmoni
1604 12	Aringhe
1604 13 90	Altri
1604 14	Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)
1604 15	Sgombri
1604 16 00	Acciughe
1604 19 10	Salmonidi, diversi dai salmoni
Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite	
1604 19 31	(Euthynnus

1604 19 39 |(Katsuwonus) pelamis):

---

1604 19 50 |Pesci della specie Orcynopsis unicolor

---

da 1604 19 91|Altri

---

a 1604 19 98 |

---

1604 20 |Altre preparazioni e conserve:

---

1604 20 05 |Preparazioni di surimi

---

1604 20 10 |di salmoni

---

1604 20 30 |di salmonidi, diversi dai salmoni

---

1604 20 40 |di acciughe

---

|di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e  
|Scomber japonicus e di pesci della specie Orcynopsis  
ex 1604 20 50|unicolor

---

|di tonni, palamite e boniti, del genere Euthynnus e  
1604 20 70 |d'altri pesci

---

1604 20 90 |di altri pesci

---

1604 30 |Caviale e i suoi succedanei

---

1605 10 00 |Granchi

---

1605 20 |Gamberetti

---

1605 30 00 |Aragoste

---

1605 40 00 |Altri crostacei

---

|Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), in recipienti  
1605 90 11 |ermeticamente chiusi

-----  
1605 90 19 |Altri mitili

-----  
1605 90 30 |Altri molluschi

-----  
|Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti  
|preparate) contenenti, in peso, piu' del 20% di pesce,  
|di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati  
1902 29 10 |acquatici

## ARTICOLO 2

Le importazioni nella Comunita' di preparazioni e conserve di sardine delle voci NC 1604 13 11, 1604 13 19 ed ex 1604 20 50 originarie del Marocco beneficiano del regime fissato all'articolo 1 nel rispetto delle disposizioni qui di seguito indicate:

Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996:

- applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 19.500 t;

- per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 6%.

Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1997:

- applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 21.000 t;

- per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del

5%.

Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1998: . sp; - applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 22.500 t;

- per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 4%.

PROTOCOLLO N. 3

RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE

IN MAROCCO DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA'

ARTICOLO UNICO

Per i prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato, i dazi doganali all'importazione in Marocco non sono superiori a quelli indicati alla colonna a) nei limiti dei contingenti tariffari indicati alla colonna b)j.

ALLEGATO

=====			
		Contingenti	
	Designazione	Dazi doganali	tariffari
Codice NC	delle merci	massimi %	preferenziali
=====			
		a	b
	Animali vivi e		
	prodotti del		
Cap. 1	regno animale		
-----			
	Animati vivi		

	della specie			
	bovina,			
	riproduttori di			
0102 10	razza pura		2,5	4000

---

	Galli e galline,			
	vivi, delle			
	specie			
	domestiche, di			
	peso inferiore o			
0105 11	uguale a 185 g		2,5	150

---

	Carni e			
	frattaglie			
Cap. 2	commestibili			

---

	Carni di animali			
	della specie			
	bovina,			
	congelate, in			
	pezzi diversi			
	dalle carcasse e			
	dalle mezzene,			
0202 20	non disossate		45	3800

---

	Carni di animali			
	della specie			
	bovina,			
	congelate, in			
	pezzi diversi			
	dalle carcasse e			
	dalle mezzene,			
0202 30	disossate		45	500

---

	Latte e derivati			
	del latte; uova			
	di volatili;			

miele naturale;	
prodotti	
commestibili di	
origine animale,	
non nominati ne'	
Cap. 4  compresi altrove	

---

Latte e crema di	
latte,	
concentrati o	
con aggiunta di	
zuccheri o di	
altri	
dolcificanti, in	
polvere, in	
granuli o in	
altre forme	
solide aventi	
tenore, in peso,	
di materie	
grasse inferiore	
0402 10 12  o uguale a 1,5%	30   3300

---

Latte e crema di	
latte, senza	
aggiunta di	
zuccheri o di	
altri	
dolcificanti, in	
polvere, in	
granuli o in	
altre forme	
solide, aventi	
tenore, in peso,	
di materie	
grasse superiore	
0402 21  e 1,5%	87   3200

---

	Altri, senza			
	aggiunta di			
	zuccheri o di			
	altri			
0402 91	dolcificanti		87	2600

---

0402 99	Altri		17,5	1000
---------	-------	--	------	------

---

	Siero di latte,			
	modificato o			
	non, anche			
	concentrato o			
	con aggiunta di			
	zuccheri o di			
	altri			
0404 10	dolcificanti		17,5	200

---

	Burro e altre			
	materie grasse			
0405 00	del latte		12,5	8000

---

0406 90	Altri formaggi		40	550
---------	----------------	--	----	-----

---

	Altri prodotti			
	di origine			
	animale, non			
	nominati ne'			
Cap. 5	compresi altrove			

---

	Budella,			
	vesciche e			
	stomachi di			
	animali, interi			
	o in pezzi,			
	diversi da			
0504	quelli di pesci		17,5	150

---

Piante vive e			
prodotti della			
Cap. 6  floricoltura			

---

Bulbi, cipolle,			
tuberi, radici			
tuberose, zampe			
e rizomi, allo			
stato di riposo			
vegetativo, in			
vegetazione o			
fioriti;			
piantimi, piante			
e radici di			
cicoria diverse			
dalle radici			
0601  della voce 1212		35	200

---

Alberi, arbusti,			
arboscelli e			
cespugli, da			
frutta			
commestibile,			
0602 20  anche innestati		2,5	250

---

Altre piante			
vive (comprese			
le loro radici),			
diverse quelle			
di cui alle			
sottovoci			
060210, 060220,			
060230, 060240 e			
0602 99  060291		35	600

---

Ortaggi o			
-----------	--	--	--

|legumi, piante, | |  
|radici e tuberi | |  
Cap. 7 |mangerecci | |

---

Patate fresche o	
refrigerate di	
primizia, da	
0701 10 00 |semina | 25 | 31000

---

Altri ortaggi o	
legumi, miscele	
di ortaggi o	
0712 90 |legumi: | | 150

---

|- porri secchi, | |  
|peperoni secchi | 40 |

---

- altri, | | |  
comprese le | | |  
miscele |32,5 | |

---

Piselli (Pisum	
sativum),	
destinati alla	
0713 10 90 |semina | 40 | 350

---

Cap. 10 |Cereali | |

---

Frumento (grano)	
tenero e	
frumento	
segalato,	
diversi da	
quelli destinati	
1001 90 99 |alla semina | 144\* | 456000\*

---

1003 |Orzo | |

---

	- destinato alla			
1003 00 10	semina		2,5	2000

---

1003 00 90	- altri		113*	8000*
------------	---------	--	------	-------

---

	Granturco,			
	destinato alla			
1005 10	semina		2,5	300

---

1005 90	Granturco, altro		122*	2000*
---------	------------------	--	------	-------

---

	Risone,			
	destinato alla			
1006 10 10	semina		32,5	300

---

	Riso			
	semilavorato o			
	lavorato, anche			
	lucidato o			
1006 30	brillato		177*	550*

---

	Prodotti della			
	macinazione;			
	malto; amidi e			
	fecole; inulina,			
	glutine di			
Cap. 11	frumento			

---

	Malto, non			
1107 10	torrefatto		35	5000

---

	Semi e frutti			
	oleosi; semi,			
	sementi e frutti			
	diversi; piante			
	industriali o			

|medicinali; | |  
Cap. 12 |paglie e foraggi| |

---

Semi di	
ravizzone o di	
colza, anche	
frantumati,	
destinati alla	
1205 00 90 |semina | 146\* | 1000\*

---

|di ravizzone | |

---

|di colza | |

---

|Semi di | |  
|girasole, anche | |  
1206 00 |frantumati | |

---

|- destinati alla| |  
1206 00 10 |semina | 2,5 | 250

---

|Semi di | |  
|barbabietole da | |  
1209 11 00 |zucchero | 2,5 | 900

---

|Semi di erba | |  
1209 21 00 |medica | 2,5 | 100

---

|Semi di ortaggi | |  
|diversi dai | |  
1209 91 90 |cavoli-rapa | 2,5 | 300

---

Paglia e lolla	
di cereali,	
gregge, anche	
trinciate,	
macinate,	

	pressate o		
	agglomerate in		
1213 00 00	forma di pellets	22,5	1150

---

	Navoni-rutabaga,		
	barbabietole da		
	foraggio, radici		
	da foraggio,		
	fieno, erba		
	medica,		
	trifoglio,		
	lupinella,		
	cavoli da		
	foraggio,		
	lupino, vecce e		
	altri simili		
	prodotti da		
	foraggio, anche		
	agglomerati in		
1214 00	forma di pellets	22,5	4500

---

	Grassi e oli		
	animali o		
	vegetali;		
	prodotti della		
	loro scissione;		
	grassi		
	alimentari		
	lavorati; cera		
	di origine		
	animale o		
Cap. 15	vegetale		

---

	Altri oli greggi		
	di soia, anche		
	raffinati,		
	destinati ad usi		

tecnic				
industri				
diversi dalla				
fabbricazione di				
prodotti per				
l'alimentazione				
1507 10 90	umana		215	24600

---

Oli greggi di				
ravizzone, di				
colza o di				
senapa e loro				
frazioni, anche				
raffinati, ma				
non modificati				
1514 10	chimicamente		215	44000

---

Oli di				
ravizzone, di				
colza o di				
senapa e loro				
frazioni, anche				
raffinati, ma				
non modificati				
chimicamente,				
diversi da				
1514 90	quelli greggi		215	100

---

Olio di lino e				
sue frazioni,				
1515 11 00	greggio		215	200

---

Olio di lino e				
sue frazioni,				
diverso da				
quello greggio,				
destinato ad usi				

1515 19 10 |tecnicì | 215 | 100

---

|Altri grassi ed |  
|oli vegetali |  
|(compreso l'olio|  
|di jojoba) e |  
|loro frazioni, |  
|fissi, anche |  
|raffinati, ma |  
|non modificati |  
|chimicamente, |  
|diversi da |

1515 90 |quelli greggi | 215 | 150

---

|Grassi e oli |  
|animali e loro |  
|frazioni, |  
|presentati in |  
|forma diversa |  
|dagli imballaggi|  
|immediati di |  
|contenuto netto |  
|inferiore o |

1516 10 90 |uguale a 1 kg | 215 | 2200

---

|Grassi e oli |  
|vegetali e loro |  
|frazioni, |  
|diversi dagli |  
|oli di ricino, |  
|di palma, di |  
|palmisti e di |  
|cocco, |  
|idrogenati, |  
|presentati in |  
|forma diversa |  
|dagli imballaggi|

	immediati di			
	contenuto netto			
	inferiore o			
1516 20 99	uguale a 1 kg		215	5200

---

	Zuccheri e			
	prodotti a base			
Cap. 17	di zuccheri			

---

	Zuccheri di			
	barbabietola			
	diversi da			
	quelli destinati			
	ad essere			
1701 12 90	raffinati		168*	20000*

---

	Residui e			
	cascami delle			
	industrie			
	alimentari;			
	alimenti			
	preparati per			
Cap. 23	gli animali			

---

	Crusche,			
	staccature ed			
	altri residui di			
2302 40	altri cereali		35	350

---

	Altre			
	preparazioni dei			
	tipi utilizzati			
	per			
	l'alimentazione			
2309 90	degli animali		35	1700

---

	Tabacchi e			
--	------------	--	--	--

|sucedanei del |  
Cap. 24 |tabacco lavorati|

---

|Tabacchi "sun |  
|cured" del tipo |  
2401 10 60 |orientale | 35 | 500

Qualora il contingente tariffario non fosse interamente utilizzato all'aliquota di dazio indicata per questo contingente, il Marocco accetterebbe di ridurre l'aliquota ad un livello tale da garantire la possibilita' di utilizzare interamente il contingente.

Parte di provvedimento in formato grafico

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

PROTOCOLLO N. 4

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E

AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo

a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche; sp; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per "prodotto" si intende, il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;

e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo sul valore in dogana dell'OMC);

f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, ivi compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate in caso di esportazione del prodotto ottenuto;

g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;

h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;

i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA");

j) con il termine "classificato" si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

k) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

## TITOLO II

### DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

#### ARTICOLO 2

##### Criteria d'origine

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del presente protocollo, si considerano:

1) prodotti originari della Comunita': a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo;

2) prodotti originari del Marocco:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Marocco ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti in Marocco contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Marocco di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo.

### ARTICOLO 3

#### Cumulo bilaterale

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari del Marocco ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunità e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste

dall'articolo 8 del presente protocollo. 1

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari del Marocco e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, in Marocco, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo.

### ARTICOLO 4

#### Cumulo con materiali originari dell'Algeria o della Tunisia

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi si considerano materiali originari della Comunità e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i

materiali originari dell'Algeria o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunita' e questi paesi si considerano materiali originari del Marocco e non e' necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari dell'Algeria si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunita' e l'Algeria e quelli tra il Marocco e l'Algeria siano disciplinati da norme d'origine identiche.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunita' e la Tunisia e quelli tra il Marocco e la Tunisia siano disciplinati da norme d'origine identiche.

## ARTICOLO 5

### Cumulo della lavorazione o delle trasformazioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Tunisia, si considerano effettuate nella Comunita' se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunita' oppure, qualora ricorrano le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Tunisia, si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Marocco.

3. Qualora, in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i prodotti originari siano ottenuti in due o più degli Stati di cui alle presenti disposizioni o nella Comunita', tali prodotti si considerano originari dello Stato o della Comunita' dove e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di là di quelle di cui all'articolo 8.

## ARTICOLO 6

### Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), si considerano "totalmente ottenuti" nella Comunita' o in Marocco:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico;

- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) e j).

2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Marocco,
- che battono bandiera di uno Stato membro o del Marocco,
- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri o del Marocco o ad una società la cui sede principale è situata in uno Stato membro o in Marocco, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri o del Marocco e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o la società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri, al Marocco, a loro enti pubblici o cittadini,
- il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini degli Stati membri o del Marocco,

- e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini degli Stati, membri o del Marocco.

3. Nella misura in cui gli scambi tra il Marocco o la Comunita' e l'Algeria o la Tunisia sono retti da norme d'origine identiche, le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano anche alle navi e alle navi officina algerine e tunisine ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2.

4. Le espressioni "il Marocco" e "la Comunita'" comprendono anche le acque territoriali del Marocco e degli Stati membri della Comunita'.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunita' o del Marocco, purché ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.

## ARTICOLO 7

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto e' classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 8. sp; 2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

Per i prodotti di cui al Capitolo 84-91, l'esportatore puo' optare, in alternativa alle condizioni stabilite nella colonna 3, per quelle indicate nella colonna 4.

Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Marocco, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunita' o in Marocco.

3. Le suddette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto, e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

## ARTICOLO 8

## Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata e addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;  
ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della comunità o del Marocco;
- f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

## ARTICOLO 9

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

## ARTICOLO 10

### Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso in quello di questi ultimi o non e' fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

## ARTICOLO 11

### Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

## ARTICOLO 12

### Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto e' originario della Comunita' o del Marocco, non e' necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, ne' delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

## TITOLO III

### REQUISITI TERRITORIALI

#### ARTICOLO 13

##### Principio della territorialità

Le condizioni stabilite nel titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Marocco, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5.

#### ARTICOLO 14

##### Reimportazione delle merci

I prodotti originari esportati dalla Comunità o dal Marocco verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 4 e 5, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

#### ARTICOLO 15

##### Trasporto diretto

Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e del Marocco oppure, in caso di applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, dell'Algeria o della Tunisia, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari del Marocco o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o del Marocco oppure, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, dell'Algeria o della Tunisia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari del Marocco o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Marocco.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con il quale è effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta delle merci;

ii) la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito,

ovvero,

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

## ARTICOLO 16

### Esposizioni

1. I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o marocchina e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto i prodotti o il ha ceduti a una persona in un'altra Parte contraente;

c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente

durante l'esposizione o subito dopo, nello

stato in cui erano stati inviati

all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

## TITOLO IV

### PROVA DELL'ORIGINE

#### ARTICOLO 17

##### Certificato di circolazione EUR

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR 1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

#### ARTICOLO 18

##### Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1

1. Il certificato EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR. 1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR. 1 deve essere pronto, a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.

1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali del Marocco se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari del Marocco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli da 2 a 5 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o del Marocco sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR. 1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità o del Marocco ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR. 1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Marocco.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR. 1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Le autorità doganali che rilasciano un certificato EUR. 1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali. sp; 8. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

## ARTICOLO 19

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR. 1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR. 1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e certificato di circolazione EUR. 1, nonche' i motivi della sua richiesta.

3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR. 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"RILASCIATO A POSTERIORI"

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

## ARTICOLO 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1

1. in caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore puo' richiedere, alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati cosi rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

"DUPLICATO"

3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella "osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1.

4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR. 1 originale, e' valido a decorrere da questa data.

## ARTICOLO 21

### Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o piu' certificati EUR. 1 con uno o piu' certificati EUR. 1 e' sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilita' del controllo delle merci.
2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo e' considerato come il certificato EUR. 1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.
3. Il certificato sostitutivo e' rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorita' competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato Eur. 1. originario devono figurare nella casella n. 7.

## ARTICOLO 22

### Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 18, 19 e 20 del presente protocollo, si puo' applicare, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati Eur. 1.
2. Le autorita' doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR. 1 e che offra alle autorita' doganali tutte le garanzie in merito al controllo del carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato o del territorio di esportazione, al momento dell'esportazione, ne' la merce, ne' la domanda di certificato EUR. 1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR. 1 alle condizioni previste all'articolo 18 del presente protocollo.
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorita' competenti, che la casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR. 1 deve:
  - a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonche' della firma, a mano o meno, di un funzionario del predetto ufficio;
  - b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta puo' essere stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "osservazioni" del certificato EUR. 1 reca una delle seguenti diciture:

"PROCEDURA SEMPLIFICATA",

5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR. 1 viene eventualmente compilata, dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n.

13. Richiesta di controllo" del certificato EUR. 1 il nome e l'indirizzo dell'autorita' doganale competente ad effettuare il controllo del certificato Eur. 1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorita' doganali dello Stato d'esportazione, possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR. 1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorita' doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR. 1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni:

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorita' che e' competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 33 del presente protocollo.

9. Le autorita' doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorita' doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorita' competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non ricorrono piu' le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato puo' essere tenuto a informare le autorita' competenti, secondo modalita' da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire all'ufficio doganale competente di procedere a un eventuale controllo prima della partenza delle merci.

12. Le autorita' doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli che ritengono utili presso gli esportatori autorizzati; gli esportatori devono sottostarvi.

13. Le disposizioni, del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunita', degli stati membri e del Marocco relative alle formalita' doganali e all'uso dei documenti doganali.

## ARTICOLO 23

### Scheda informativa e dichiarazione

1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applicano gli articoli 3, 4 e 5, l'ufficio doganale competente dello stato in cui si chiede il rilascio del certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti dall'Algeria, dalla Tunisia o dalla Comunita', prende in considerazione la dichiarazione il cui modello figura nell'allegato VI, che dev'essere fornita dall'esportatore dello stato di provenienza sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti, o su un allegato della medesima.

2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui al paragrafo 3, il cui modello figura all'allegato VII, per controllare l'autenticita' e la regolarita' dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni complementari.

3. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati e' rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, nei casi di cui al paragrafo 2 o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni dall'ufficio che l'ha rilasciato.

## ARTICOLO 24

### Validita' della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorita' doganali del paese d'importazione.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorita' doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. A parte tali casi, le autorita' doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR. 1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

## ARTICOLO 25

### Presentazione della prova d'origine

1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR. 1. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.

## ARTICOLO 26

### Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

## ARTICOLO 27

### Dichiarazione su fattura

1. Fatto salvo l'articolo 17, il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, nel caso di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5.110 ECU può essere dimostrato mediante una dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato IV, riportata dall'esportatore su una fattura, un certificato di consegna o qualsiasi altro documento commerciale in cui si descrivano i prodotti in questione in modo abbastanza particolareggiato da poterli identificare (in appresso denominato "dichiarazione su fattura").

2. La dichiarazione su fattura è compilata e firmata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha redatto una dichiarazione su fattura fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso di tale dichiarazione.

5. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione su fattura.

## ARTICOLO 28

### Esonero dalla prova formale dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 1.200 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

## ARTICOLO 29

### Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR. 1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 18 paragrafo 2
4. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR. 1 che sono stati loro presentati.

## ARTICOLO 30

## Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR. 1 o su una dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR. 1 o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.

2. in caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR. 1 o sulla dichiarazione su fattura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

## ARTICOLO 31

### Importi espressi in ecu.

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti contraenti. Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 4 del presente protocollo.

Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al 1 ottobre 1994.

Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

## TITOLO V

### MODALITÀ DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

## ARTICOLO 32

## Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e del Marocco si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR. 1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR. 1 e per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

## ARTICOLO 33

Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 delle dichiarazioni su fattura e delle schede informative

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR. 1 la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono, a sostegno della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengono utili.

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto, e comunque entro dieci mesi, alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in

questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

7. Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 23 è effettuato nei casi previsti al paragrafo 1 e con modalità analoghe a quelle stabilite ai paragrafi da 2 a 6.

## ARTICOLO 34

### Soluzione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile risolvere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo che sollevano problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.

Per la soluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica comunque la legislazione di tale Stato.

## ARTICOLO 35

### Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

## Articolo 36

### Zone franche

1. Gli Stati membri e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Marocco importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR. 1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR. 1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

## TITOLO VI CEUTA E MELILLA

### ARTICOLO 37

#### Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione "Comunita'" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunita'" non rientrano i prodotti originari di queste zone. sp; 2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

### ARTICOLO 38

#### Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione degli articoli da 2 a 4, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo. sp; 2. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 15, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a

condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo,

oppure

ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, del Marocco o della Comunita' oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o della Tunisia, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8;

2) prodotti originari del Marocco:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Marocco;

b) i prodotti ottenuti in Marocco nella cui produzione si utilizzano

prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo,

oppure

ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunita' oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o della Tunisia, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato e' tenuto ad apporre le diciture "Marocco" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR. 1. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari di Ceuta e Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR. 1.

5. Le autorita' doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Mellila.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 39

##### Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare, a richiesta di una delle due Parti o del Comitato di cooperazione doganale, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.

#### ARTICOLO 40

##### Comitato di cooperazione doganale

1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il Comitato e' composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti in materia doganale del Marocco.

#### ARTICOLO 41

##### Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

#### ARTICOLO 42

##### Esecuzione del protocollo

La Comunita' e il Marocco prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

#### ARTICOLO 43

##### Intese con l'Algeria e la Tunisia

Le Parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con l'Algeria e la Tunisia ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine.

#### ARTICOLO 44

##### Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in transito, nel territorio della Comunita' o del Marocco oppure, laddove si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Algeria o in Tunisia, a condizione che vengano presentati entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulta che le merci

sono state oggetto di trasporto diretto.

## ALLEGATO I

### NOTE

#### Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

#### Nota 1

1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", ciò significa che la regola delle colonne 3 o 4 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola delle colonne 3 o 4 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci di capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

#### Nota 2

2.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

2.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

2.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso e' incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.

Se la forgiatura e' stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso e' considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Percio' il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono o state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, e' insufficiente ai sensi dell'articolo 6.

Nota 3

3.1. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione, minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse e' anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale e' autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.

3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' di un materiale, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si puo' usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri

materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto "zig zag" devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio

La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessuti.

3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.

4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

#### Nota 5

5.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
  
- lana;
  
- peli grossolani di animali;
  
- peli fini di animali;
  
- crine di cavallo;
  
- cotone;
  
- materiali per la fabbricazione della carta e cartone;
  
- lino;

- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali:
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. Percio', le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Percio', i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato e' esso stesso misto.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da lei filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. È quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10% del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30% per tale nastro.

Nota 6

6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessuti.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessuti.

6.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono stati classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei

materiali non originari incorporati. sp; Nota 7

7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum a all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione; k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il

tenore di zolfo dei prodotti trattati

(metodo ASTM D 1266-59 T);

l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizza ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 °C. secondo il metodo ASTM D 86;

o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono 'origine.

## ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di cui devono

essere oggetto i materiali non originari per conferire un carattere originario al prodotto finito

-----  
Voce      Designazione      Lavorazione o trasformazione alla  
doganale delle merci      quale devono essere sottoposti i  
SA                      materiali non originari per  
ottenere il carattere di prodotti  
originari  
(2)      (1)              (3)      o      (4)  
-----

0201      Carni di animali      Fabbricazione a  
della specie      partire da materiali  
bovina, fresche      di qualsiasi voce  
o refrigerate      doganale, escluse le  
carni di animali  
della specie bovina,  
congelate, della  
voce 0202

0202      Carni di animali      Fabbricazione e  
della specie      partire da materiali  
bovina,              di qualsiasi voce  
congelate              doganale, escluse le  
carni di animali  
della specie bovina,  
fresche o  
refrigerate della  
voce 0201

0206      Frattaglie,              Fabbricazione a  
commestibili di      partire da materiali  
animali delle      di qualsiasi voce  
specie bovina,      doganale, escluse  
suina, ovina,      le carcasse delle  
caprina, equina,      voci da 0201 a 0205  
asinina o mulesca,

fresche,  
refrigerate o  
congelate

0210 Carni e Frabbricazione a  
frattaglie partire da materiali  
commestibili, di qualsiasi voce  
salate in doganale, escluse le  
salamoia, carni e frattaglie  
secche o commestibili delle  
affumicate; voci da 0201 a 0206  
farine e polveri, e 0208 o i fegati di  
commestibili, di volatili della  
carni o di voce 0207  
frattaglie

0302 a Pesci, esclusi Frabbricazione in cui  
0305 i pesci vivi tutti i materiali del  
capitolo 3 utilizzati  
devono essere  
originari

0402 Latte e Frabbricazione a  
0404 a latticini partire da materiali  
0406 di qualsiasi voce  
doganale esclusi il  
latte o la crema di  
latte delle voci 0401  
o 0402

0403 Latticello, Frabbricazione in cui:  
latte e crema - tutti i materiali  
coagulati, iogurt, del capitolo 4  
chefir e altri utilizzati devono  
tipi di latte e essere originari,  
creme fermentati - i succhi di frutta  
o acidificati, (eccettuati i succhi

anche concentrati di ananas, di limetta  
o con aggiunta e di pompelmo) della  
di zuccheri o di voce 2009 devono  
altri dolcificanti essere originari, e  
o con aggiunta di  
aromatizzanti, di - il valore di tutti i  
frutta o cacao materiali del capitolo  
17 utilizzati non deve  
eccedere il 30% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto

0408 Uova di volatili Fabbricazione a  
sgusciate e tuorli partire da materiali  
d'uova, freschi, di qualsiasi voce  
essiccati, cotti doganale escluse  
in acqua o al le uova di volatili  
vapore, modellati della voce 0407  
congelati o  
altrimenti  
conservati, anche  
con aggiunta di  
zuccheri o di altri  
dolcificanti

ex 0502 Setole di maiale Pulitura,  
o di cinghiale, disinfezione,  
preparate cernita e  
raddrizzamento  
di setole

ex 0506 Ossa (comprese Fabbricazione in cui  
quelle interne tutti i materiali  
delle corna), del capitolo 2  
grezze utilizzati devono  
essere originari

0710 a Ortaggi o legumi Fabbricazione in cui  
0713 congelati o tutti gli ortaggi o  
essiccati legumi utilizzati  
temporaneamente devono essere originari  
conservati,  
esclusi quelli  
delle voci  
ex 0710 e ex 0711  
per i quali sono  
applicabili le  
regole seguenti

ex 0710 Granturco dolce Fabbricazione a  
(non cotto o partire da granturco  
cotto in acqua dolce, fresco o  
o al vapore), refrigerato  
congelato

ex 0711 Granturco dolce, Fabbricazione a  
temporaneamente partire da granturco  
conservato dolce fresco o  
refrigerato

0811 Frutta, anche  
cotte in acqua  
o al vapore,  
congelate, anche  
con aggiunta di  
zuccheri, o di altri  
dolcificanti:

- con aggiunta di Fabbricazione in cui  
zuccheri il valore dei  
materiali del  
capitolo 17  
utilizzati non deve  
eccedere il 30% del

prezzo franco fabbrica  
del prodotto

- Altre Fabbricazione in cui  
tutta la frutta  
utilizzata deve  
essere originaria

0812 Frutta Fabbricazione in  
temporaneamente cui tutta la frutta  
conservate utilizzata deve  
(per esempio, essere originaria  
mediante anidride  
solforosa o in  
acqua salata,  
solforata o  
addizionata di  
altre sostanze  
atte ad  
assicurarne  
temporaneamente  
la conservazione)  
ma non atte per  
l'alimentazione  
nello stato in cui  
sono presentate

0813 Frutta secche, Fabbricazione in  
diverse da quelle cui tutta la frutta  
delle voci da utilizzata deve  
0801 a 0806; essere originaria  
miscugli di frutta  
secche o di frutta  
a guscio di  
questo capitolo

0814 Scorze di agrumi Fabbricazione in

o di meloni           cui tutta la frutta  
(comprese quelle     utilizzata deve  
di cocomeri),       essere originaria  
fresche,  
congelate,  
presentate in  
acqua salata,  
solforata o  
addizionata di  
altre sostanze  
atte ad  
assicurarne  
temporaneamente  
la conservazione,  
oppure secche

ex     Prodotti della     Fabbricazione in  
capitolo macinazione;     cui tutti i cereali,  
11     malto amidi e     ortaggi e legumi  
fecole: inulina;     radici e tuberi della  
glutine di           voce 0714, o la  
frumento esclusi     frutta utilizzata  
quelli della voce     devono essere  
ex 1106 per i         originari  
quali sono  
applicabili le  
regole seguenti

ex 1106   Farine e           Essiccazione e  
semolini dei         macinazione di legumi  
legumi da           della voce 0708  
granella, secchi,  
della voce 0713

1301   Gomma lacca;         Fabbricazione in cui  
gomme, resine,     il valore dei  
gommo-resine e     materiali della

balsami, naturali voce 1301 utilizzati  
non deve  
eccedere il 50%  
del prezzo franco  
fabbrica del  
prodotto

1501 Strutto; altri  
grassi di maiale  
e grassi di  
volatili, fusi,  
anche pressati  
o estratti  
mediante  
solventi:

- grassi di ossa Fabbricazione a  
o grassi di cascami partire da materiali  
di qualsiasi voce  
doganale esclusi  
quelli delle voci  
0203, 0206 o 0207,  
oppure da ossa della  
voce 0506

- altri Fabbricazione a  
partire da carni o  
frattaglie  
commestibili di  
animali della  
specie suina della  
voce 0203 o 0206,  
oppure da carni e  
frattaglie  
commestibili di  
pollame della  
voce 0207

1502 Grassi di animali

della specie bovina,  
ovina o caprina,  
greggi o fusi, anche  
pressati o estratti  
mediante solventi:

- grassi di ossa      Fabbricazione a  
o grassi di cascami    partire da materiali  
di qualsiasi voce  
doganale esclusi  
quelli delle voci  
0201, 0202, 0204 o  
0206, oppure da ossa  
della voce 0506

- altri                  Fabbricazione in cui  
tutti i materiali del  
capitolo 2 utilizzati  
devono essere originari

1504 Grassi ed oli e

loro frazioni,  
di pesci o di  
mammiferi marini,  
anche raffinati,  
ma non modificati  
chimicamente:

- frazioni solide      Fabbricazione a  
di oli di pesci        partire da materiali  
e di grassi ed        di qualsiasi voce  
oli e di                doganale comprese  
mammiferi marini    le altre materie  
della voce 1504,

- altri Fabbricazione in cui  
tutti i materiali  
animali dei  
capitoli 2 e 3  
utilizzati devono  
essere originari

ex 1505 Lanolina Fabbricazione a  
raffinata partire dal grasso  
di lana  
greggio (untume)  
della voce 1505  
1506 Altri grassi e  
oli animali e  
loro frazioni,  
anche raffinati,  
ma non modificati  
chimicamente:

- frazioni solide Fabbricazione a  
partire da materiali  
di qualsiasi voce  
doganale compresi gli  
altri materiali  
della voce 1506

- altri Fabbricazione in cui  
tutti i materiali  
animali del capitolo 2  
utilizzati devono  
essere originari

da ex Oli vegetali e  
1507a loro frazioni,  
1515 fissi, anche  
raffinati, ma  
non modificati

chimicamente:

- frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba      Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

- altri, esclusi: olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone;      Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari

oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari

ex 1516    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati      Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari

ex 1517    Miscela alimentare liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515      Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari

ex 1519 Alcoli grassi Fabbricazione a  
industriali partire da materiali  
aventi il di qualsiasi voce  
carattere doganale compresi  
delle cere gli acidi grassi  
artificiali della voce 1519

1601 Salsicce, Fabbricazione a  
salami e partire da animali  
prodotti simili, del capitolo 1  
di carne, di  
frattaglie o  
di sangue;  
preparazioni  
alimentari a  
base di tali  
prodotti

1602 Altre Fabbricazione a  
preparazioni partire da animali  
e conserve del capitolo 1  
di carni, di  
frattaglie o  
sangue

1603 Estratti e Fabbricazione a  
sughi di carne, partire da animali  
di pesci o di del capitolo 1.  
crostacei di Inoltre, i pesci,  
molluschi o di i crostacei, i  
altri molluschi e gli altri  
invertebrati invertebrati acquatici  
acquatici utilizzati devono  
essere originari

1604 Preparazioni e Fabbricazione in cui  
conserve di pesci; tutti i pesci o

caviale e suoi  
succedanei  
preparati con  
uova di pesce

le uova di pesce,  
utilizzati devono  
essere originari

1605 Crostacei,            Fabbricazione in cui  
molluschi ed            tutti i crostacei, i  
altri inverte-            molluschi e gli altri  
brati acquatici            invertebrati acquatici,  
preparati o            utilizzati devono  
conservati            essere originari

ex 1701 Zuccheri di canna    Fabbricazione in cui  
o di barbabietola    il valore dei materiali  
e saccarosio allo    del capitolo 17  
stato chimicamente    utilizzati non deve  
puro, con aggiunta    eccedere il 30% del  
di solido,            prezzo franco fabbrica  
aromatizzanti o    del prodotto  
di coloranti

1702 Altri zuccheri  
compresi il lattosio,  
il maltosio, il  
glucosio e il  
fruttosio (levulosio)  
chimicamente puri,  
allo stato solido;  
sciroppi di zuccheri  
senza aggiunta di  
aromatizzanti o di  
coloranti; succedanei  
del miele, anche  
mescolati con miele  
naturale; zuccheri e  
melassi caramellati:

- maltosio e fruttosio chimicamente puri e gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi

- altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del

- altri tutti i materiali utilizzati devono essere originari Fabbricazione in cui

ex 1703 Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del

del capitolo 17  
utilizzati non deve  
eccedere il 30% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto

1806 Cioccolata e Fabbricazione a  
altre preparazioni partire da materiali  
alimentari che sono classificati  
contenenti cacao in una voce doganale  
diversa da quella  
del prodotto. Inoltre,  
il valore dei materiali  
del capitolo 17  
utilizzati non deve  
eccedere il 30% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto

1901 Estratti di malto:  
preparazioni  
alimentari a base  
di farine, semolini,  
amidi, fecole o  
estratti di malto,  
non contenenti  
cacao in polvere  
e che ne contengono  
in una proporzione  
inferiore a 50%,  
in peso, non  
nominate ne'  
comprese altrove:  
preparazioni  
alimentari di  
prodotti delle  
voci da 0401 a

0404, non  
contenenti cacao  
in polvere o che  
ne contengono in  
una proporzione  
inferiore a 10%,  
in peso, non  
nominate ne'  
comprese altrove:

- estratti di malto    Fabbricazione a  
partire da  
cereali del  
capitolo 10

- altri                    Fabbricazione a  
partire da materiali  
che sono classificati  
in una voce doganale  
diversa da quella  
del prodotto e nella  
quale il valore  
dei materiali  
del capitolo 17  
utilizzati non deve  
eccedere il 30% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto

1902    Paste alimentari,    Fabbricazione in cui  
anche cotte o    tutti i cereali  
farcite (di carne    (escluso il frumento  
o di altre    duro), le carni, le  
sostanze) oppure    frattaglie, i pesci,  
altrimenti    i crostacei e i  
preparate, quali    molluschi utilizzati  
spaghetti,    devono essere

maccheroni, originari  
tagliatelle,  
lasagne, gnocchi,  
ravioli,  
cannelloni;  
cuscus, anche  
preparato

1903 Tapioca e suoi Fabbricazione a  
succedanei partire da materiali  
preparati a di qualsiasi voce  
partire da doganale, esclusa la  
fecole, in forma fecola di patate  
di fiocchi, grumi, della voce 1108  
granelli perlacei,  
scarti di  
setacciature o  
forme simili

1904 Prodotti a base  
di cereali ottenuti  
per soffiatura o  
tostatura (per  
esempio, "corn  
flakes"); cereali,  
diversi dal  
granturco, in grani,  
precotti o altrimenti  
preparati:

- non contenenti Fabbricazione in cui:  
cacao: - tutti i cereali e  
le farine(escluso  
il granturco del  
tipo "Zea indurata",  
il grano duro e i  
loro derivati)

utilizzati devono  
essere interamente  
ottenuti,

e

- il valore dei  
materiali del  
capitolo 17  
utilizzati non  
deve eccedere il  
30% del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

- contenenti cacao Fabbricazione a  
partire da  
materiali di  
qualsiasi voce  
doganale, eccetto  
la voce 1806.  
Inoltre, il valore  
di tutti i materiali  
del capitolo 17  
utilizzati non deve  
eccedere il 30% del  
prezzo franco  
fabbrica del prodotto

1905 Prodotti della Fabbricazione a  
panetteria, della partire da materiali di  
della biscotteria, qualsiasi voce escluse  
pasticceria e quelle del capitolo 11  
anche con  
aggiunta di cacao;  
ostie capsule  
vuote dei tipi  
utilizzati per

medicamenti, ostie  
per sigilli, paste  
in sfoglie essiccate  
di farina, di amido  
o di fecola e  
prodotti simili

2001 Ortaggi e legumi, Fabbricazione in cui  
frutta ed altre tutti gli ortaggi, i  
parti legumi e la frutta  
commestibili di utilizzati devono  
piante, preparati essere originari  
o conservati  
nell'aceto o  
nell'acido acetico

2002 Pomodori preparati Fabbricazione in cui  
o conservati ma tutti i pomodori  
non nell'aceto utilizzati devono  
o acido acetico essere originari

2003 Funghi e tartufi, Fabbricazione in cui  
preparati o conservati tutti i funghi e  
ma non nell'aceto tartufi utilizzati  
o acido acetico devono essere  
originari

2004 e Altri ortaggi e Fabbricazione in cui  
2005 legumi, preparati o tutti gli ortaggi ed  
conservati, ma non i legumi utilizzati  
nell'aceto o acido devono essere  
acetico, anche originari  
congelati

2006 Frutta, scorze di Fabbricazione in cui  
frutta ed altre parti il valore dei materiali  
di piante, cotte del capitolo 17

negli zuccheri o utilizzati non deve  
candite (sgocciolate, eccedere il 30% del  
diacciate o prodotto del prezzo  
cristallizzate) franco fabbrica

2007 Confetture, gelatine, Fabbricazione in cui  
marmellate, puree il valore dei materiali  
e paste di frutta, del capitolo 17  
ottenute mediante utilizzati non deve  
cottura, anche con eccedere il 30% del  
aggiunta di zuccheri prezzo franco fabbrica  
o di altri del prodotto  
dolcificanti

2008 Frutta ed altre parti  
commestibili di piante,  
altrimenti preparate o  
conservate, con o senza  
aggiunta di zuccheri o  
di altri dolcificanti  
o di alcole, non  
nominate ne' comprese  
altrove:

- frutta cotta, ma Fabbricazione in cui  
non al vapore o tutta la frutta  
bollita, senza utillizzata deve  
aggiunta di zuccheri, essere originaria  
congelata

- frutta e guscio, Fabbricazione in cui  
senza aggiunta di il valore della frutta  
zuccheri o di alcole a guscio e dei semi  
oleaginosi originari  
delle voci 0801,  
0802 e da 1202  
a 1207 utilizzati

deve eccedere il 60%  
del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione e  
partire da materiali  
che sono classificati  
in una voce doganale  
diversa da quella  
del prodotto. Inoltre  
il valore dei materiali  
del capitolo 17  
utilizzati non deve  
eccedere il 30% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto

ex 2009 Succhi di frutta Fabbricazione a  
(compresi i mosti di partire da materiali  
uva) non fermentati, che sono classificati  
senza aggiunta di in una voce  
alcole, anche doganale diversa da  
addizionati di quella del prodotto.  
zuccheri o di altri Inoltre il valore  
dolcificanti dei materiali del  
capitolo 17 utilizzati  
non deve eccedere  
il 30% del prezzo  
franco fabbrica  
del prodotto

ex 2101 Cicoria torrefatta e Fabbricazione in cui  
suoi estratti, tutta la cicoria  
essenze e concentrati utilizzata deve essere  
originaria

ex 2103 Preparazioni per Fabbricazione e

salse e salse partire da materiali  
preparate; condimenti che sono classificati  
composti in una voce doganale  
diversa da quella  
del prodotto. Tuttavia,  
la farina di senapa o  
senapa preparata  
possono essere  
utilizzate

- Senapa preparata Fabbricazione a  
partire da  
farina di senape

ex 2104 - Preparazioni per Fabbricazione a  
zuppe, minestre o partire da materiali  
brodi; zuppe, di qualsiasi voce,  
minestre o brodi esclusi gli ortaggi o  
preparati legumi preparati o  
conservati delle voci  
da 2002 a 2005

- Preparazioni Si applica la regola  
alimentari composte per le voci in cui  
omogeneizzate vanno classificati  
questi prodotti  
allorche' sono  
presentati non  
confezionati

ex 2106 Sciroppi di zucchero, Fabbricazione in cui  
aromatizzati o il valore dei materiali  
colorati del capitolo 17  
utilizzati non deve  
eccedere il 30% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto

2201 Acque comprese le Fabbricazione in cui  
acque minerali tutte le acque devono  
naturali o essere originarie  
artificiali e le  
acque gassate,  
senza aggiunta di  
zuccheri o di altri  
dolcificanti ne' di  
aromatizzanti;  
ghiaccio e neve

2202 Acque, comprese le Fabbricazione a  
acque minerali e le partire da materiali  
acque gassate, con che sono classificati  
aggiunta di zuccheri in una voce doganale  
o di altri diversa da quella  
dolcificanti del prodotto.  
o aromatizzanti, Inoltre il valore dei  
ed altre bevande materiali del capitolo  
non alcoliche, 17 utilizzati non  
esclusi i succhi di deve eccedere il 30%  
frutta o di ortaggi del prezzo franco  
della voce 2009 fabbrica del prodotto  
e tutti i succhi di  
frutta utilizzati  
(esclusi i succhi di  
frutta a base di  
ananasso, di limetta  
e di pompelmo) devono  
essere originari

ex 2204 Vini di uve fresche, Fabbricazione a  
compresi i vini partire da altri mosti  
arricchiti d'alcole; di uva  
mosti di uva con  
aggiunta di alcole

2205 I prodotti seguenti, Fabbricazione a  
contenenti materiali partire da materiali di  
ricavati dall'uva: qualsiasi voce doganale,  
eccetto uve e materie  
ricavate dall'uva

ex 2207 Vermut ed altri vini  
ex 2208 e di uve fresche,  
ex 2209 preparati con piante  
o con sostanze  
aromatiche; alcole  
etilico ed acquaviti,  
anche denaturati;  
liquori ed altre  
bevande alcoliche;  
preperezioni  
alcoliche composte  
per la fabbricazione  
di bevande, aceti  
commestibili

ex 2208 Whisky con titolo Fabbricazione in cui  
alcolometrico il valore delle  
volumetrico inferiore bevande alcoliche  
a 50% vol. ottenute da cereali  
utilizzate non deve  
eccedere il 15% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto

ex 2303 Residui della Fabbricazione in cui  
fabbricazione degli tutto il granturco  
amidi di granturco utilizzato deve essere  
(escluse le acque di originario  
macerazione  
concentrate), aventi

tenore di proteine,  
calcolato sulla  
sostanza secca,  
superiore al 40%  
in peso

ex 2306 Panelli e altri Fabbricazione in cui  
residui solidi tutte le olive  
dell'estrazione utilizzate devono  
dell'olio di oliva, essere originarie  
con tenore di olio  
d'oliva superiore  
al 3%

2309 Preparazioni dei tipi Fabbricazione in cui  
utilizzati per tutti i cereali, gli  
l'alimentazione zuccheri, le melasse,  
degli animali le carni e il latte  
utilizzati devono  
essere originari

2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), almeno il 70% in peso  
sigaretti e sigarette, del tabacco non lavorato  
di tabacco o di o dei cascami di tabacco  
sucedanei del della voce 2401  
tabacco utilizzati devono essere  
originari

ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui  
almeno il 70% in  
peso del tabacco non  
lavorato o dei cascami di  
tabacco della voce 2401  
utilizzati devono essere  
originari

ex Sale; zolfo; terre      Fabbricazione a  
capitolo e pietre; gessi,      partire da materiali  
25 calce e cementi,      che sono classificati  
esclusi i prodotti      in una voce diversa  
delle voci ex 2504,      da quella del prodotto  
ex 2504      ex 2515, ex 2516,  
ex 2518, ex 2519,  
ex 2520, ex 2524  
ex 2525 e ex 2530  
per i quali le  
relative regole sono  
specificate in  
appresso

Grafite naturale      Arricchimento del  
arricchita di      contenuto di carbonio,  
carborio, purificata      purificazione e  
e frantumata      frantumazione  
della grafite  
cristallina greggia

ex 2515      Marmi semplicemente      Segamento, o altra  
segati o altrimenti      operazione di taglio,  
tagliati in blocchi      di marmi (anche  
o in lastre di forma      precedentemente segati)  
quadrata o      di spessore superiore  
rettangolare, di      a 25 cm  
spessore uguale o  
inferiore a 25 cm

ex 2516      Granito, porfido,      Segamento, o altra  
basalto, arenaria      operazione di taglio,  
ed altre pietre da      di pietre (anche  
taglio o da      precedentemente segate)  
costruzione,      di spessore superiore  
semplicemente segati      a 25 cm  
o altrimenti tagliati,

in blocchi o in lastre  
di forma quadrata o  
rettangolare, di  
spessore uguale o  
inferiore a 25 cm

ex 2518 Dolomite calcinata    Calcinazione della  
dolomite non calcinata

ex 2519 Carbonato di magnesio    Fabbricazione in cui  
naturale (magnesite), tutti i materiali  
macinato, riposto    in utilizzati sono  
recipienti ermetici e classificati in una  
ossido di magnesio,    voce doganale diversa  
anche puro, diverso    da quella del prodotto.  
dalla magnesia fusa    Tuttavia il carbonato  
elettricamente o    di magnesio naturale  
dalla magnesia    (magnesite) puo' essere  
calcinata a morte    utilizzato  
(sinterizzata)

ex 2520 Gessi specialmente    Fabbricazione in cui  
preparati per    il valore di tutti i  
l'odontoiatria    materiali non eccede  
il 50% del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

ex 2524 Fibre di amianto    Fabbricazione a  
naturali    partire dal minerale  
di amianto(concentrato  
di asbesto)

ex 2525 Mica in polvere    Triturazione della mica  
o dei residui di mica

ex 2530 Terre coloranti,    Calcinazione o  
calciate o    triturazione di terre

polverizzate coloranti

capitolo Minerali, scorie e Fabbricazione a  
26 ceneri partire da materiali  
che sono classificati  
in una voce diversa  
da quella del prodotto

ex Combustibili Fabbricazione a  
cap. 27 minerali, oli partire da materiali che  
minerali e prodotti sono classificati  
della loro in una voce diversa da  
distillazione; quella del prodotto  
sostanze bituminose;  
cere minerali,  
esclusi i prodotti  
delle voci ex 2707  
e da 2709 a 2715,  
per i quali le  
relative regole  
sono specificate  
in appresso

ex 2707 Oli in cui i Operazioni di  
costituenti aromatici raffinazione e/o uno  
superano, in peso, o diversi trattamenti  
i costituenti non definiti (1)  
aromatici,  
trattandosi di  
prodotti analoghi  
agli oli di minerali Altre operazioni in cui  
ed ad altri prodotti tutti i materiali  
provenienti dalla utilizzati devono essere  
distillazione dei classificati in una voce  
catrami di carbon tariffaria diversa da  
fossile ottenuti ad quella del prodotto.  
alta temperatura Tuttavia, materiali

distillanti piu' della stessa voce  
 del 65% del loro tariffaria del prodotto  
 volume fino a 250 'C possono essere utilizzati  
 (comprese le miscele a condizione che il loro  
 di benzine e di valore non ecceda il 50%  
 benzolo), destinati del prezzo franco  
 ad essere impiegati fabbrica del prodotto.  
 come carburanti o  
 come combustibili

ex 2709 Oli greggi di Distillazione progenica  
 minerali bituminosi dei minerali bituminosi

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

-----  
 Voce Designazione Lavorazione o trasformazione alla  
 doganale delle merci quale devono essere sottoposti i  
 SA materiali non originari per  
 ottenere il carattere di prodotti  
 originari  
 (2) (1) (3) o (4)  
 -----

da 2710 Oli di petrolio o di Operazioni di  
 a 2712 minerali bituminosi, raffinazione e/o uno  
 diversi dagli oli o diversi trattamenti  
 greggi; preparazioni definiti(1)  
 non nominate ne'  
 comprese, altrove,  
 contenenti, in peso, Altre operazioni in  
 70% o piu' di oli di cui tutti i materiali  
 petrolio e di utilizzati devono  
 minerali bituminosi essere classificati  
 e delle quali tali in una voce  
 oli costituiscono il tariffaria diversa  
 componente di base da quella del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere Gas di petrolio ed utilizzati e condizione altri idrocarburi che il loro valore non gassosi ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

da 2713 Coke di petrolio, Operazioni di a 2715 bitume di petrolio raffinazione e/o uno ed altri residui o diversi trattamenti degli oli di definiti (2) petrolio o di minerali bituminosi

Altre operazioni in Bitumi ed asfalti, cui tutti i materiali naturali; scisti e utilizzati devono sabbie bituminose; essere classificati asfaltiti e rocce in una voce tariffaria asfaltiche differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa

voce tariffaria del  
prodotto possono essere  
Miscele bituminose a utilizzati a condizione  
base di asfalto o di che il loro valore non  
bitume naturali, ecceda il 50% del prezzo  
di bitume di franco fabbrica  
di catrame minerale o del prodotto  
di pece di catrame  
minerale

---

- (1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I  
(2) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

---

Voce	Designazione	Lavorazione o trasformazione alla
doganale	delle merci	quale devono essere sottoposti i
SA		materiali non originari per
		ottenere il carattere di prodotti
		originari
(2)	(1)	(3) o (4)

---

ex Prodotti chimici Fabbricazione in  
capitolo inorganici; composti cui tutti i materiali  
28 inorganici od organici utilizzati sono  
di metalli preziosi, classificati in una  
di metalli delle voce doganale diversa  
terre rare, di da quella del prodotto.  
metalli radioattivi Tuttavia, materiali  
o di isotopi, esclusi classificati nella  
i prodotti delle voci stessa voce possono  
ex 2805, ex 2811 essere utilizzati  
ed ex 2833 ed ex 2840 purché il loro valore  
per i quali le regole non ecceda il 20%  
sono specificate in del prezzo franco  
appresso fabbrica del prodotto

ex 2805 "Mischmetall" Fabbricazione per  
trattamento termico o  
elettrolitico in cui il  
valore di tutti i  
materiali utilizzati  
non eccede il 50%  
del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

ex 2811 Triossido di zolfo Fabbricazione a  
partire da diossido  
di zolfo

ex 2833 Solfato di alluminio Fabbricazione in cui  
il valore di tutti i  
materiali utilizzati  
non eccede il 50%  
del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a  
partire da tetraborato  
bisodico pentaidrato

ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, 2932, ex 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso purché il loro valore non ecceda il 20% del  
Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso purché il loro valore non ecceda il 20% del  
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati

prezzo franco fabbrica  
del prodotto

ex 2901 Idrocarburi aciclici Operazioni di  
utilizzati come raffinazione e/o uno  
carburante o o diversi trattamenti  
combustibile definiti (1)

Altre operazioni in  
cui tutti i materiali  
utilizzati devono  
essere classificati  
in una voce tariffaria  
differente da quella  
del prodotto. Tuttavia,  
materiali della stessa  
voce tariffaria del  
prodotto possono essere  
utilizzati e condizione  
che il loro valore non  
ecceda il 50% del prezzo  
franco fabbrica del  
prodotto

ex 2902 Cicloparaffinici e Operazioni di  
cicloolefinici raffinazione e/o uno o  
(diversi diversi trattamenti  
dall'azulene), definiti (2)  
benzene, toluene,  
xileni, destinati ad  
essere utilizzati  
come carburante o Altre operazioni in cui  
combustibile tutti i materiali  
utilizzati devono  
essere classificati in  
una voce tariffaria  
differente da quella

del prodotto. Tuttavia,  
materiali della stessa  
voce tariffaria del  
prodotto possono essere  
utilizzati a condizione  
che il loro valore non  
ecceda il 50% del prezzo  
franco fabbrica del  
prodotto

---

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(2) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

---

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(2)	(1)	(3)	o (4)

---

ex 2905 Alcolati metallici di Fabbricazione a  
questa voce doganale partire da materiali  
e di etanolo o di di qualsiasi voce  
glicerina doganale, compresi gli  
altri materiali della  
voce 2905.

Tuttavia, gli alcolati  
metallici di questa  
voce possono essere  
utilizzati purché  
il loro valore non  
ecceda il 20% del  
prezzo franco  
fabbrica del prodotto

2915 Acidimonocarbossilici Fabbricazione a aciclici saturi e partire da materiali di loro anidridi, qualsiasi voce doganale. alogenuri, perossidi Tuttavia, il valore di e perossiacidi; loro tutti i materiali delle derivati alogenati, voci 2915 e 2916 solfonati, nitrati o utilizzati non puo' nitrosi eccedere il 20% del prezzo franco, fabbrica del prodotto

2932 Composti eterociclici con uno o piu' cheroatomi di solo ossigeno:

- eteri interni e Fabbricazione a loro derivati partire da materiali di alogenati, solfonati, qualsiasi voce doganale. nitrati o nitrosi Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non puo' eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- acetali ciclici ed Fabbricazione a emiacetali interni; partire da materiali di loro derivati qualsiasi voce doganale alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

- altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una

voce diversa da quella  
del prodotto.

Tuttavia, materiali  
classificati nella  
stessa voce possono  
essere utilizzati,  
purche' il loro  
valore non ecceda  
il 20% del prezzo  
franco fabbrica  
del prodotto

2933 Composti eterociclici Fabbricazione a  
con uno o piu' partire da materiali  
eteroatomi di solo di qualsiasi voce  
azoto; acidi nucleici doganale. Tuttavia,  
e loro sali il valore di tutti i  
materiali delle voci  
2932 e 2933 utilizzati  
non deve eccedere  
il 20% del prezzo  
franco fabbrica  
del prodotto

2934 Altri composti Fabbricazione a  
eterociclici partire da materiali  
di qualsiasi voce.  
Tuttavia, il valore  
di tutti i materiali  
delle voci 2932, 2933  
e 2934 utilizzati non  
deve eccedere il 20%  
del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

ex Prodotti farmaceutici, Fabbricazione in cui  
capitolo esclusi i prodotti tutti i materiali

30 delle voci 3002,3003 utilizzati sono e 3004, per i quali classificati in una le relative regole voce doganale diversa sono specificate da quella del prodotto. in appresso Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3002 Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

- prodotti composti Fabbricazione a da due o più elementi partire da materiali di mescolati per uso qualsiasi voce doganale, terapeutico o compresi gli altri profilattico oppure materiali della voce da prodotti non 3002. Tuttavia, i mescolati per la materiali corrispondenti stessa utilizzazione, alla presente descrizione condizionati in possono anche essere

confezioni di dosi utilizzati purché il  
prestabilite o in loro valore non ecceda  
imballaggi per la il 20% del prezzo  
vendita al minuto franco fabbrica  
del prodotto

- altri:

- sangue umano Fabbricazione a  
partire da materiali  
di qualsiasi voce  
doganale, compresi gli  
altri materiali della  
voce 3002. Tuttavia, i  
materiali corrispondenti  
alla presente  
descrizione possono  
anche essere utilizzati  
purché il loro valore  
non ecceda il 20% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto

- sangue animale Fabbricazione a  
preparato per uso partire da materiali di  
terapeutico o qualsiasi voce doganale,  
profilattico compresi gli altri  
materiali della  
voce 3002. Tuttavia,  
i materiali  
corrispondenti alla  
presente descrizione  
possono anche essere  
utilizzati purché il  
loro valore non ecceda  
il 20% del prezzo  
franco fabbrica

del prodotto

- frazioni di sangue Fabbricazione a  
diverse da antisieri, partire da materiali di  
emoglobina e qualsiasi voce doganale,  
globuline del siero compresi gli altri  
materiali della voce  
3002 .Tuttavia, i  
materiali  
corrispondenti alla  
presente descrizione  
possono anche essere  
utilizzati purché il  
loro valore non ecceda  
il 20% del prezzo  
franco fabbrica del  
prodotto

- emoglobina, Fabbricazione a  
globulina del sangue partire da materiali  
e globulina del siero di qualsiasi voce  
doganale, compresi  
gli altri materiali  
della voce 3002.  
Tuttavia, i materiali  
corrispondenti alla  
presente descrizione  
possono anche essere  
utilizzati purché il  
loro valore non ecceda  
il 20% del prezzo  
franco fabbrica del  
prodotto

- altri Fabbricazione a  
partire da materiali  
di qualsiasi voce

doganale, compresi  
gli altri materiali  
della voce 3002.

Tuttavia, i materiali  
corrispondenti alla  
presente descrizione  
possono anche essere  
utilizzati purché il  
loro valore non ecceda  
il 20% del prezzo  
franco fabbrica  
del prodotto

3003 e Medicamenti (esclusi i Fabbricazione in cui:

3004 prodotti delle voci  
3002, 3005 e 3006) - tutti i materiali  
utilizzati sono  
classificati in una  
voce doganale diversa  
da quella del prodotto.

Tuttavia, i materiali  
delle voci 3003 o 3004  
possono essere  
utilizzati purché il  
loro valore globale  
non ecceda il 20%  
del prezzo franco  
fabbrica del prodotto e

- il valore di tutti i  
materiali utilizzati non  
ecceda il 50% del prezzo  
franco fabbrica del  
prodotto

ex Concimi; esclusi Fabbricazione in cui  
capitolo quelli della voce tutti i materiali

31 ex 3105, per i quali utilizzati sono le regole sono classificati in una voce specificate in doganale diversa da appresso quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105 Concimi minerali o Fabbricazione in cui: chimici contenenti due o tre elementi - tutti i materiali fertilizzanti: azoto, utilizzati sono fosforo e potassio; classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali sia in pastiglie o classificati nella stessa voce doganale imballaggi di un peso del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- nitrato di sodio - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- calciocianammide
- solfato di potassio
- solfato di potassio e di magnesio

ex Estratti per concia o Fabbricazione in cui

capitolo per tinta; tannini e tutti i materiali  
32 loro derivati; utilizzati sono  
pigmenti ed altre classificati in una  
sostanze coloranti; voce doganale diversa  
pitture e vernici; da quella del prodotto.  
mastici; inchiostri; Tuttavia, materiali  
esclusi i prodotti classificati nella  
delle voci 3201 e stessa voce possono  
3205, per i quali essere utilizzati purché  
le relative regole il loro valore non  
sono specificate in ecceda il 20%  
appresso del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

ex 3201 Tannini e loro sali, Fabbricazione e partire  
eteri, esteri ed da estratti per concia  
altri derivati di origine vegetale  
di origine

3205 Lacche coloranti; Fabbricazione e  
preparazioni a base partire da materiali  
di lacche coloranti, di qualsiasi voce  
previste nella nota 3 doganale, escluse le  
di questo capitolo(1) voci 3203 e 3204 e  
3205; tuttavia, i  
materiali della voce  
3205 possono essere  
utilizzati, purché il  
loro valore non ecceda  
il 20% del prezzo  
franco fabbrica  
del prodotto

ex Oli essenziali e Fabbricazione in cui  
capitolo resinoidi; prodotti tutti i materiali  
33 per profumeria o per utilizzati sono  
toiletta, preparati e classificati in una

preparazioni voce doganale diversa  
cosmetiche, esclusi da quella del prodotto.  
i prodotti della voce Tuttavia, materiali  
3301, per i quali la classificati nella  
relativa regola e' stessa voce possono  
specificata in essere utilizzati  
appresso purché il loro  
valore non ecceda il  
20% del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

---

(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni  
del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di  
preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di  
coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale  
del capitolo 32.

---

Voce doganale	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(2)	(1)	(3) o (4)

---

3301 Oli essenziali Fabbricazione e  
(deterpenati o non) partire da materiali  
compresi quelli detti di qualsiasi voce  
"concreti" o d oganale compresi  
"assoluti"; resinoidi; materiali di un  
soluzioni concentrate "gruppo" (1) diverso di  
di oli essenziali questa stessa voce  
nei grassi, negli oli doganale. Tuttavia,  
fissi, nelle cere o materiali dello stesso  
nei prodotti analoghi, "gruppo" possono essere

ottenute per utilizzati purché il  
"enfleurage" o loro valore non ecceda  
macerazione; il 20% del prezzo  
sottoprodotti franco fabbrica del  
terpenici residuali prodotto  
della deterpenazione  
degli oli essenziali:  
acque distillate  
aromatiche e soluzioni  
acquose di oli  
essenziali

ex Saponi, agenti Fabbricazione in cui  
capitolo organici di tutti i materiali  
34 superficie, utilizzati sono  
preparazioni per classificati in una  
liscivie, voce doganale diversa  
preparazioni da quella del prodotto.  
lubrificanti, cere Tuttavia, materiali  
artificiali, cere classificati nella  
preparate, prodotti stessa voce possono  
per pulire e lucidare, essere utilizzati  
candele e prodotti purché il loro valore  
simili, paste per non ecceda il 20% del  
modelli "cere per prezzo franco fabbrica  
l'odontoiatria" del prodotto  
e composizioni per  
l'odontoiatria a base  
di gesso, esclusi i  
prodotti delle voci  
ex 3403 e 3404, per i  
quali le relative  
regole sono  
specificate in  
appresso

---

(1) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

-----  
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione alla  
doganale delle merci quale devono essere sottoposti i  
SA materiali non originari per  
ottenere il carattere di prodotti  
originari  
(2) (1) (3) o (4)  
-----

ex 3403 Preparazioni Operazioni di  
lubrificanti raffinazione e/o uno  
contenenti meno del o diversi trattamenti  
70% in peso di oli definiti (1)  
di petrolio o di  
minerali bituminosi  
Altre operazioni in  
cui tutti i materiali  
utilizzati devono  
essere classificati  
in una voce tariffaria  
diversa da quella del  
prodotto. Tuttavia,  
materiali della stessa  
voce tariffaria  
del prodotto possono  
essere utilizzati  
a condizione che  
il loro valore non  
ecceda il 50%  
del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

ex 3404 Cere artificiali e  
cere preparate:

Fabbricazione in cui

- Cere artificiali e tutti i materiali  
cere preparate a base utilizzati devono  
di paraffine, di cere essere classificati in  
di petrolio o di una voce diversa da  
minerali bituminosi quella del prodotto,  
di residui Tuttavia, materiali  
paraffinici della stessa voce  
tariffaria del prodotto  
possono essere  
utilizzati a condizione  
che il loro valore  
non ecceda il 50% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto

-----  
(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I

-----  
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione alla  
doganale delle merci quale devono essere sottoposti i  
SA materiali non originari per  
ottenere il carattere di prodotti  
originari  
(2) (1) (3) o (4)

-----  
-altri Fabbricazione a  
partire da materiali  
di qualsiasi voce  
doganale, esclusi:

- gli oli idrogenati  
aventi il carattere  
delle cere della  
voce 1516,

- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519,

- materiali della voce 3404

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Sostanze albuminoidi; Fabbricazione in cui capitolo prodotti a base di tutti i materiali 35 amidi o di fecole utilizzati sono modificati; colle; classificati in una enzimi; esclusi voce doganale diversa i prodotti delle voci da quella del prodotto. 3505 ed,ex 3507, per Tuttavia, materiali i quali le relative classificati nella regole sono stessa voce possono specificate in essere utilizzati appresso purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e

fecole, pregelati-  
nizzati od  
esterificati); colle  
a base di amidi o di  
fecole, di destrina  
o di altri amidi o  
fecole modificati:

- eteri ed esteri di Fabbricazione a  
partire da materiali  
di qualsiasi voce  
doganale, compresi gli  
altri materiali della  
voce 3505

- altri Fabbricazione a  
partire da materiali  
di qualsiasi voce  
doganale, eccetto  
quelli della voce 1108

ex 3507 Enzimi preparati non Fabbricazione in cui  
nominati ne' compresi il valore di tutti i  
altrove materiali utilizzati  
non eccede il 50% del  
prezzo franco  
fabbrica del prodotto

capitolo Polveri ed esplosivi; Fabbricazione in cui  
36 articoli pirotecnici, tutti i materiali  
fiammiferi; leghe utilizzati sono  
piroforiche; sostanze classificati in una  
inflammabili voce doganale diversa  
da quella del prodotto.

Tuttavia, materiali  
classificati nella  
stessa voce possono

essere utilizzati  
purché il loro valore  
non ecceda il 20%  
del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

ex Prodotti per la Fabbricazione in cui  
capitolo fotografia e per la tutti i materiali  
37 cinematografia, utilizzati sono  
esclusi i prodotti classificati in una  
delle voci 3701, 3702 voce diversa da quella  
e 3704, per i quali del prodotto. Tuttavia,  
le relative regole materiali classificati  
sono specificate in nella stessa voce  
appresso possono essere  
utilizzati purché il  
loro valore non ecceda  
il 20% del prezzo  
franco fabbrica  
del prodotto

3701 Lastre e pellicole  
fotografiche piane,  
sensibilizzate, non  
impressionate, di  
materie diverse dalla  
carta, dal cartone o  
dai tessili, pellicole  
fotografiche piane a  
sviluppo e stampa Fabbricazione in cui  
istantanei, tutti i materiali  
sensibilizzate, non utilizzati sono  
impressionate, anche classificati in una  
in caricatori voce diverso dalle voci  
3701 e 3202. Tuttavia i  
materiali della voce  
3702 possono essere

utilizzati, purché il  
- pellicole a colori loro valore non ecceda  
per apparecchi del 30% del prezzo  
fotografici a franco fabbrica  
sviluppo istantaneo, del prodotto  
in caricatori

Fabbricazione in cui  
tutti i materiali  
utilizzati sono  
- altri classificati in una  
voce diversa dalle  
voci 3701 e 3702.

Tuttavia, i materiali  
classificati nelle  
voci 3701 e 3702  
possono essere  
utilizzati, purché il  
loro valore non ecceda  
il 20% del prezzo  
franco fabbrica  
del prodotto

3702 Pellicole Fabbricazione in cui  
fotografiche tutti i materiali  
sensibilizzate, non utilizzati sono  
impressionate, in classificati in una  
rotoli, di materie voce doganale diversa  
diverse dalla carta, dalle voci 3701 e 3702  
dal cartone o dai  
tessili; pellicole  
fotografiche a  
sviluppo e a stampa  
istantanei, in rotoli,  
sensibilizzate, non  
impressionate

3704 Lastre, pellicole, Fabbricazione in cui  
carte, cartoni e tutti i materiali  
tessili, fotografici, utilizzati sono  
impressionati ma non classificati in una  
sviluppati voce doganale diversa  
dalle voci da 3701  
a 3704

ex Prodotti vari delle Fabbricazione in cui  
capitolo industrie chimiche; tutti i materiali  
38 esclusi i prodotti utilizzati sono  
delle voci ex 3801, classificati in una  
ex 3803, ex 3805, voce doganale diversa  
ex 3806, ex 3807, da quella del prodotto.  
da 3808 a 3814, Tuttavia, materiali  
da 3818 a 3820, classificati nella  
3822 e 3823, per i stessa voce possono  
quali le relative essere utilizzati  
regole sono purché il loro  
specificate in valore non ecceda  
appresso il 20% del prezzo  
franco fabbrica  
del prodotto

ex 3801 Grafite artificiale;  
grafite colloidale  
o semicolliale,  
preparazioni a  
base di grafite o di  
altro carbonio, in  
forma di paste,  
blocchi, placchette  
o di altri  
semiprodotti; Fabbricazione in cui il  
valore di tutti i  
materiali utilizzati  
non eccede il 50%

del prezzo franco

- grafite colloidale fabbrica del prodotto

in sospensione in del prodotto

oli e grafite

semicolloidale;

composizioni in

pasta per elettrodi,

a base di sostanze

carboniose

- grafite in forma di Fabbricazione in cui il

pasta, in una miscela valore di tutti i

di oltre 30%, in materiali della voce

peso, di grafite e 3403 non eccede il 20%

di oli minerali del prezzo franco

fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione in cui

tutti i materiali

utilizzati sono

classificati in una

voce diversa da quella

del prodotto. Tuttavia,

materiali classificati

nella stessa voce

possono essere

utilizzati, purché il

loro valore non ecceda

il 20% del prezzo

franco fabbrica

del prodotto

ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di tallol

greggio

ex 3805 Essenza di trementina Depurazione consistente

al solfato, depurata nella distillazione

o nella raffinazione  
dell'essenza di  
trementina al solfato,  
greggia

ex 3006 Gomme esteri Fabbricazione a  
partire da acidi  
resinici

ex 3807 Pece nera (pece di Distillazione del  
catrame vegetale) catrame di legno

3808 Insetticidi, Fabbricazione in cui  
rodenticidi, il valore di tutti i  
fungicidi, erbicidi materiali utilizzati  
inibitori di non eccede il 50% del  
germinazione e prezzo franco  
regolatori di fabbrica del prodotto  
crescita per piante  
disinfettanti e  
prodotti simili  
presentati in forme o  
in imballaggi per la  
vendita al minuto  
oppure allo stato di  
preparazioni o in  
forma di oggetti  
quali nastri, stoppini  
e candele solforati  
e carte moschicide

3809 Agenti d'apprettatura Fabbricazione in cui  
o di finitura, il valore di tutti i  
acceleranti di materiali utilizzati non  
tintura o di eccede il 50% del prezzo  
fissaggio di materie franco fabbrica del  
coloranti e altri prodotto

prodotti e  
preparazioni (per  
esempio bozzime  
preparate e  
preparazioni per la  
mordenzatura), dei  
tipi utilizzati  
nelle industrie  
tessili, della carta,  
del cuoio o in  
industrie simili,  
non nominati ne'  
compresi altrove

3810 Preparazioni per il Fabbricazione in cui  
decapaggio dei il valore di tutti i  
metalli; preparazioni materiali utilizzati  
disossidanti per non eccede il 50% del  
saldare o brasare ed prezzo franco fabbrica  
altre preparazioni del prodotto  
ausiliarie per la  
saldatura o la  
brasatura dei metalli:  
paste e polveri per  
saldare o brasare,  
composte di metallo e  
di altri prodotti;  
preparazioni dei tipi  
utilizzati per il  
rivestimento o il  
riempimento di  
elettrodi o di  
bacchette per la  
saldatura

3811 Preparazioni  
antidetonanti,

inibitori di  
ossidazione, additivi  
peptizzanti,  
preparazioni per  
migliorare la  
viscosita',  
additivi contro la  
corrosione ed altri  
additivi preparati,  
per oli minerali  
(compresa la benzina)  
o per altri liquidi  
adoperati per gli  
stessi scopi degli  
oli minerali:

- additivi preparati Fabbricazione in cui  
per oli lubrificanti, il valore di tutti i  
contenenti oli di materiali del n. 3811  
petrolio o di utilizzati non eccede  
minerali bituminosi il 50% del prezzo  
franco fabbrica  
del prodotto

- altri Fabbricazione in cui  
il valore di tutti i  
materiali utilizzati  
non eccede il 50%  
del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

3812 Preparazioni dette Fabbricazione in cui  
l'acceleranti di il valore di tutti i  
vulcanizzazione"; materiali utilizzati  
plastificanti non eccede il 50% del  
composti per gomma prezzo franco fabbrica  
o materie plastiche, del prodotto

non nominati ne'  
compresi altrove,  
preparazioni  
antiossidanti ed  
altri stabilizzanti  
composti per gomma  
o materie plastiche

3813 Preparazioni e Fabbricazione in cui  
cariche per il valore di tutti i  
apparecchi estintori; materiali utilizzati  
granate e bombe non eccede il 50% del  
estintrici prezzo franco fabbrica  
del prodotto

3814 Solventi e diluenti Fabbricazione in cui  
organici composti, il valore di tutti i  
non nominati ne' materiali utilizzati  
compresi altrove; non eccede il 50% del  
preparazioni per prezzo franco fabbrica  
togliere pitture o del prodotto  
vernici

3818 Elementi chimici Fabbricazione in cui  
drogati per essere il valore di tutti i  
utilizzati in materiali utilizzati  
elettronica, in non eccede il 50% del  
forma di dischi, prezzo franco, fabbrica  
piastrine o forme del prodotto  
analoghe; composti  
chimici drogati per  
essere utilizzati  
in elettronica

3819 Liquidi per freni Fabbricazione in cui  
idraulici ed altri il valore di tutti i  
liquidi preparati materiali utilizzati

per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3820 Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3822 Reattivi composti per diagnostica o da laboratorio, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica

3823 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse,

non nominati ne'  
compresi altrove

- i seguenti Fabbricazione in cui  
prodotti della tutti i materiali  
voce 3823: utilizzati sono  
classificati in una  
voce diversa da quella  
del prodotto.

- leganti preparati Tuttavia, i materiali  
per forme o per classificati nella  
anime da fonderia, stessa voce possono  
a partire da essere utilizzati,  
prodotti resinosi purché il loro valore  
naturali non ecceda il 20% del  
prezzo franco  
fabbrica del prodotto

- acidi naftenici e  
i loro sali  
insolubili in acqua  
e loro ester

- sorbitolo diverso  
da quello della  
voce 2905

- solfati di petrolio,  
esclusi i solfonati  
di petrolio di  
metalli alcalini,  
d'ammonio e  
d'etanolammine; acidi  
solfonici di oli  
minerali bituminosi,  
tiofenici, e loro sali

- scambiatori di ioni

- composizioni  
assorbenti per  
completare il vuoto  
nei tubi o nelle  
valvole elettriche  
ossidi di ferro  
alcalinizzati per la  
depurazione dei gas

- acque ammoniacali e  
masse depuranti  
esaurite provenienti  
dalla depurazione del  
gas illuminante

- acidi solfonaftefici  
e loro sali insolubili  
in acqua e loro esteri

- oli di flemma e  
di Dippel

- miscele di sali  
aventi differenti  
anioni

- paste da copiatura  
e base gelatinosa,  
anche su supporto di  
carta o di tessuto

- altri                    Fabbricazione in cui  
il valore di tutti i  
materiali utilizzati  
non eccede il 50% del

prezzo franco fabbrica  
del prodotto

da

ex 3901 Materie plastiche  
a 3915 in forme primarie;  
cascami, ritagli e  
rottami di plastica  
esclusi i prodotti  
della voce ex 3907  
per i quali la  
relativa regola e'  
specificata in  
appresso:

- prodotti Fabbricazione in cui:  
addizionali  
omopolimerizzati - il valore di tutti i  
materiali utilizzati  
non eccede il 50% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto, e

- il valore di tutti i  
materiali del capitolo  
39 utilizzati non  
eccede il 20% del  
prezzo franco  
fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione in cui  
il valore di tutti i  
materiali del capitolo  
39 utilizzati  
non eccede il 20% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto (1)

ex 3907 Copolimeri, ottenuti Fabbricazione in cui  
da policarbonati tutti i materiali  
e capolimeri utilizzati sono  
acrilonitrile classificati in una  
- butadiene voce diversa da quella  
- stire'ne (AES) del prodotto. Tuttavia,  
materiali classificati  
nella stessa voce  
possono essere  
utilizzati purché il  
loro valore non ecceda  
il 50% del prezzo  
franco fabbrica  
del prodotto (1)

da ex Semilavorati ed  
3916 articoli di plastica,  
a 3921 esclusi quelli delle  
voci ex 3916, ex 3917  
e ex 3920 e ex 3921,  
per i quali le  
relative regole sono  
specificate in  
appresso:

- prodotti piatti, Fabbricazione in cui  
non solamente il valore di tutti i  
lavorati in materiali del capitolo  
superficie o 39 utilizzati non  
tagliati in forma eccede il 50% del  
diversa da quella prezzo franco fabbrica  
quadrata o del prodotto  
rettangolare; altri  
prodotti, non  
semplicemente  
lavorati in superficie

- altri

- prodotti Fabbricazione in cui:  
addizionali  
omopolimerizzati - il valore di tutti  
i materiali utilizzati  
non eccede il 50% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto, e

- il valore di tutti i  
materiali del capitolo  
39 utilizzati non  
eccede il 20% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto(1)

- altri Fabbricazione in cui  
il valore di tutti i  
materiali del capitolo  
39 utilizzati non  
eccede il 20% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto (1)

ex Profilati e tubi: Fabbricazione in cui:  
3916  
a - il valore di tutti  
ex i materiali non eccede  
3917 il 50% del prezzo  
franco fabbrica  
del prodotto, e

- il valore di tutti i  
materiali dello stesso  
capitolo del prodotto  
non eccede il 20% del

prezzo franco fabbrica  
del prodotto

---

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 e 3906, da un lato e da 3907 e 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

---

Voce	Designazione	Lavorazione o trasformazione alla
doganale	delle merci	quale devono essere sottoposti i
SA		materiali non originari per
		ottenere il carattere di prodotti
		originari
(2)	(1)	(3) o (4)

---

ex 3920 Fogli e pellicole Fabbricazione a  
di ionomeri partire da un sale  
parziale di  
termoplastica, che e' un  
copolimero d'etilene e  
dell'acido metacrilico  
parzialmente  
neutralizzato  
con ioni metallici,  
principalmente di zinco  
e sodio

ex 3921 Fogli di plastica, Fabbricazione a  
metallizzati partire da fogli di  
poliestere altamente  
trasparenti di  
spessore inferiore a  
23 micron (1)

da 3922 Articoli di plastica Fabbricazione in cui  
a 3926 il valore di tutti i

materiali utilizzati  
non eccede il 50%  
del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

ex Gomma e lavori in Fabbricazione in cui  
cap. gomma, esclusi gli tutti i materiali  
40 articoli delle voci utilizzati sono  
4001, 4005, 4012 e classificati in una  
ex 4017, per i quali voce diversa da quella  
le regole sono del prodotto  
indicate in appresso

ex Lastre "crepe" di Laminazione di fogli  
4001 gomma per soles "crepe" di gomma  
naturale

4005 Gomma mescolata, Fabbricazione in cui  
non vulcanizzata, il valore di tutti i  
in forme primarie o materiali utilizzati,  
in lastre, fogli esclusa la gomma naturale,  
o nastri non eccede il 50% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto

-----  
(1) Sono considerati altamente trasparenti fogli il cui assorbimento  
ottico misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di  
Gardner (fattore di opacita') - e' inferiore al 2%.

-----  
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione alla  
doganale delle merci quale devono essere sottoposti i  
SA materiali non originari per  
ottenere il carattere di prodotti  
originari

(2) (1) (3) o (4)  
-----

4012 Coperture usate o

rigenerate, di gomma;

coperture piene o

semipiene,

battistrada amovibili

per coperture e

protettori in gomma Rigenerazione di

coperture usate

- coperture Fabbricazione a

rigenerate, piene o partire da materiali di semipiene, in gomma qualsiasi voce doganale,

esclusi quelli delle

voci 4011 o 4012

- altri

ex 4017 Articoli in gomma Fabbricazione a

indurita partire da gomma

indurita

ex Pelli (diverse da Fabbricazione in cui

cap. quelle per il valore di tutti i

41 pellicceria) e cuoio materiali utilizzati

greggi, esclusi i sono classificati in

prodotti delle voci una voce diversa da

ex 4102, da 4104 a quella del prodotto

4107 e 4109, per i

quali le regole sono

indicate in appresso

ex 4102 Pelli gregge di Sianatura di pelli di

ovini, senza vello ovini

da Cuoio e pelli Riconciatura di cuoio

4104 depilati, preparati, e pelli preconciati o

a 4107 diversi da quelli

delle voci 4108 o

4109

Fabbricazione in cui

tutti i materiali

utilizzati sono

classificati in una

voce doganale diversa

da quella del prodotto

4109 Cuoio e pelli, Fabbricazione a

verniciati o partire da cuoio e

laccati; cuoio e pelli delle voci

pellì, metallizzati da 4104 e 4107, purchè

il loro valore non

ecceda il 50% del

prezzo franco

fabbrica del prodotto

cap. Lavori di cuoio e di Fabbricazione in cui

42 pelli; oggetti di tutti i materiali

selleria e finimenti; utilizzati sono

oggetti da viaggio, classificati in una

borse, borsette e voce doganale diversa

simili contenitori; da quella del prodotto

lavori di budella

ex 4302 Pelli da pellicceria

conciate o preparate,

cucite:

- tavole, croci e Imbianchimento o

manufatti simili tintura, oltre al

taglio ed alla

confezione di pelli da

pellicceria conciate o

preparate

- altri

Fabbricazione a partire

da pelli da pellicceria

conciate o preparate,

non cucite

4303 Indumenti, accessori Fabbricazione a partire

di abbigliamento ed da pelli da pellicceria

altri oggetti di conciate o preparate,

pele da pellicceria non cucite, della

voce 4302

ex Legno, carbone di Fabbricazione in cui

cap. legna e lavori di tutti i materiali

44 legno, esclusi i utilizzati sono  
prodotti delle voci classificati in una  
ex 4403, ex 4407, voce diversa da quella  
ex 4408, 4409, da del prodotto  
ex 4410 a ex 4413,  
ex 4415, ex-4415  
4418 e ex 4421, per  
i quali le regole  
sono indicate in  
appresso  
ex 4403 Legno semplicemente Fabbricazione a partire  
squadrate da legno grezzo, anche  
scortecciato o  
semplicemente sgrossato  
ex 4407 Legno segato o Levigatura, piallatura o  
tagliato per il incollatura con giunture  
lungo, tranciato o a spina  
sfogliato, piallato,

levigato o incollato

con giunture a

spina, di spessore

superiore e 6 mm

ex 4408 Fogli da impiallac- Giuntura, piallatura,

ciatura e fogli per levigatura o incollatura

compensati, giuntati con giunture a spina

ed altro legno segato

per il lungo,

tranciato o

sfogliato,

piallato,

levigato o incollato

con giuntura e spina

di spessore inferiore

o uguale a 6 mm

ex 4409 Legno [comprese le

liste e le tavolette

(parchetti) per

pavimenti, non

riunite] profilato

(con incastri

semplici, scanalato,

sagomato a forma di

battente, con

limbetti, smussato,

con incastri a Y,

con modanature,

arrotondamenti o

simili) lungo uno

o più orli o

superfici, levigato

o incollato con

giunture a spina

- levigato o Levigatura o

incollato con incollatura, con

giunture a spina giunture a spina

- liste e modanature Fabbricazione di  
liste e modanature  
- altro Fabbricazione in cui  
tutti i materiali  
utilizzati sono  
classificati in una  
voce diversa da quella  
del prodotto  
ex 4410 Liste e modanature, Fabbricazione di  
a per cornici, per la liste e modanature  
ex 4413 decorazione interna  
di costruzioni, per  
impianti elettrici,  
e simili  
ex 4415 Casse, cassette, Fabbricazione a partire  
gabbie, cilindri ed da tavole non tagliate  
imballaggi simili, per un uso determinato  
di legno  
ex 4416 Fusti, botti, tini, Fabbricazione a partire

mastelli ed altri da legname da bottaio,

lavori da bottaio, segato sulle due facce

e loro parti, principali, ma non

di legno altrimenti lavorato

ex 4418 Lavori di

falegnameria

e lavori di

carpenteria

per costruzioni,

compresi i pannelli

cellulari, i pannelli

per pavimenti e le

tavole di copertura

(shingles e shakes),

di legno

Fabbricazione in cui

- lavori di tutti i materiali

falegnameria utilizzati sono

e lavori di classificati in una

carpenteria voce doganale diversa

per costruzioni da quella del prodotto.

Tuttavia possono essere

utilizzati pannelli

cellulari o tavole di

copertura ("shingles" e

"shakes") di legno

- liste e modanature Fabbricazione di liste

e modanature

- altri Fabbricazione in cui

tutti i materiali

utilizzati sono

classificati in una

voce diversa da

quella del prodotto

ex 4421 Legno preparato per Fabbricazione a partire

fiammiferi; zeppe di da legno di qualsiasi

legno per calzature voce doganale, escluso

il legno in fucelli

della voce 4409

ex Sughero e lavori di Fabbricazione in cui

capitolo sughero, esclusi i tutti i materiali

45 prodotti della voce utilizzati sono

4503 per i quali la classificati in una

regola e' indicata voce diversa da quella

in appresso del prodotto

4503 Articoli in sughero Fabbricazione a

naturale partire da sughero naturale

della voce 4501

capitolo Lavori di intreccio Fabbricazione in cui

45 da panierai o da tutti i materiali

stuoiaio utilizzati sono

classificati in una

voce diversa da quella

del prodotto

capitolo Paste di legno o di Fabbricazione in cui

47 altre materie fibrose tutti i materiali

cellulosiche; avanzi utilizzati sono

e rifiuti di carta o classificati in una

di cartone voce diversa da quella

del prodotto

ex Carta e cartone; Fabbricazione in cui

capitolo lavori di pasta di tutti i materiali

48 cellulosa, di carta o utilizzati sono

di cartone, esclusi classificati in una

i prodotti delle voci voce diversa da quella

ex 4811, 4816; 4817, del prodotto

ex 4818, ex 4819,

ex 4820 e ex 4823,

per i quali le regole

sono indicate in

appresso

ex 4811 Carta e cartoni Fabbricazione a partire

semplicemente rigati, da materie per la

lineati o quadrettati fabbricazione della

carta del capitolo 47

4816 Carta carbone, carta Fabbricazione a partire

detta "autocopiante" da materiali per la

e altra carta per fabbricazione della

riproduzione di copie carta del capitolo 47

(diverse da quelle

della voce 4809)

matrici complete per

duplicatori e lastre

offset, di carta,

anche condizionate

in scatole

4817 Buste, biglietti Fabbricazione in cui:

postali, cartoline

postali non - tutti i materiali

illustrate utilizzati sono

e cartoncini per classificati in una

corrispondenza, di voce doganale diversa

carta o di cartone; da quella del

scatole, involucri a prodotto, e

busta e simili, di

carta o di cartone, - il valore di tutti i

contenenti un materiali utilizzati non

assortimento di non eccede il 50% del

prodotti prezzo franco fabbrica

cartotecnici per del prodotto

corrispondenza

ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a partire

da materiali per la

fabbricazione della

carta del capitolo 47

ex 4819 Scatole, sacchi, Fabbricazione in cui:

sacchetti, cartocci

ed altri imballaggi - tutti i materiali

di carta, di cartone, utilizzati sono

di ovatta di classificati in una

cellulose o di strati voce doganale diversa da

di fibre di cellulosa quella del prodotto, e

- il valore di tutti i

materiali utilizzati

non eccede il 50% del

prezzo franco fabbrica

del prodotto

ex 4820 Blocchi di carta da Fabbricazione in cui il

lettere valore di tutti i

materiali utilizzati

non eccede il 50%

del prezzo franco

fabbrica del prodotto

ex 4823 Altra carta, altro Fabbricazione e partire

cartone, altra ovatta da materiali per la

di cellulosa ed altri fabbricazione della

strati di fibre di carta del capitolo 47

cellulosa, tagliati

a misura

ex Prodotti Fabbricazione in cui  
capitolo dell'editoria, tutti i materiali  
49 della stampa o delle utilizzati sono  
altre, industrie classificati in una  
grafiche; testi voce diversa da quella  
manoscritti o, del prodotto  
dattiloscritti e  
piani esclusi i  
prodotti delle voci  
4909 e 4910 per  
i quali le regole  
sono indicate  
in appresso  
4909 Cartoline postali Fabbricazione a partire  
stampate o illustrate; da materiali non  
cartoline stampate classificati nella  
con auguri o voce 4909 o 4911  
comunicazioni  
personali, anche

illustrate, con o

senza busta,

guarnizioni od

applicazioni

4910 Calendari di ogni

genere, stampati,

compresi i blocchi

di calendari da

sfogliare:

- calendari del Fabbricazione in cui:

genere "perpetuo",

o muniti di - tutti i materiali

blocchi di fogli utilizzati sono

sostituibili, montati classificati in una

su supporti di voce doganale diversa

materia diversa da quella del

dalla carta o dal prodotto, e

cartone

- altri - il valore di tutti i

materiali utilizzati

non eccede il 50% del

prezzo franco fabbrica

del prodotto

Fabbricazione a

partire da materiali

non classificati

nella voce 4909 o 4911

ex Seta, esclusi i Fabbricazione in cui

capitolo prodotti delle voci tutti i materiali

50 ex 5003, da 5004 a utilizzati sono

ex 5006 e 5007, per classificati in una

i quali le regole voce diversa da quella

sono indicate in del prodotto

appresso

ex 5003 Cascami di seta Cardatura o pettinatura

(compresi i bozzoli dei cascami di seta

non atti alla trattura,

i cascami di filatura

e gli sfilacciati),

cardati o pettinati

da 5004 Filati di seta e Fabbricazione a

a filati di cascami partire da (1)

ex 5006 di seta

- seta greggia o

cascami di seta

cardati, pettinati

o altrimenti preparati

per la filatura,

- altre fibre naturali,

non cardate, ne'

pettinate, ne'

altrimenti preparate

per la filatura

- materiali chimici o

paste tessili, o

- materiali per la

fabbricazione della

carta

5007 Tessuti di seta o di

cascami di seta:

- contenenti fili di Fabbricazione a partire

gomma da (1) filati semplici

- altri Fabbricazione a

partire da (1)

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche

o artificiali

discontinue, non

cardate, ne' pettinate

ne' altrimenti preparate

per la filatura

- materiali chimici, o

paste tessili, o

- carta

oppure

Stampa accompagnata

da almeno due delle

operazioni preparatorie

o di finissaggio

(quali purga, sbianca,

mercerizzo,

termofissaggio,

sollevamento del pelo,

calandratura,

trattamento per

impartire stabilita'

dimensionale,

finissaggio antipiega,

decatissaggio,

impregnazione

superficiale, rammendo

e stappolatura), purché

il valore dei tessuti

non stampati non ecceda

il 47,5% del prezzo

franco fabbrica

del prodotto

ex Lana, peli fini o Fabbricazione in cui

capitolo grossolani, filati e tutti i materiali

51 tessuti di crine utilizzati sono

esclusi i prodotti classificati in una

delle voci da 5106 voce diversa da quella

a 5110 e da 5111 a del prodotto

5113 per i quali le

regole sono indicate

in appresso

da 5106 Filati di lana, Fabbricazione a

a 5110 peli fini o partire da (1):

grossolani o di

crine

- seta greggia o

cascami di seta

cardati, pettinati

o altrimenti preparati

per la filatura,

- fibre naturali, non

cardate, ne' pettinate,

ne' altrimenti preparate

per la filatura,

- materiali chimici o

paste tessili, o

- materiali per la

fabbricazione

della carta

da 5111 Tessuti di lana, di

a 5113 peli fini o grossolani

o di crine:

- contenenti fili di Fabbricazione a

gomma partire da (1)

filati semplici

- altri Fabbricazione a

partire da (1):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o

artificiali

discontinue, non

cardate, ne' pettinate

ne' altrimenti preparate

per la filatura,

- materiali chimici, o

paste tessili, o

- carta

oppure

Stampa accompagnata da

almeno due delle

operazioni

preparatorie o di

finissaggio (quali

purga, sbianca,

mercerizzo,

termofissaggio,

sollevamento del pelo,

calandratura,

trattamento per

impartire stabilita'

dimensionale,

finissaggio antipiega,

decatissaggio,

impregnazione

superficiale, rammendo

e slappolatura), purché

il valore dei tessili

non stampati non ecceda

il 47,5% del prezzo

franco fabbrica

del prodotto

ex Cotone, esclusi i Fabbricazione in cui

capitolo prodotti delle voci tutti i materiali

52 da 5204 a 5207 e utilizzati sono

da 5208 a 5212 per classificati in una

i quali le regole voce diversa da quella

sono indicate in del prodotto

appresso

da 5204 Filati di cotone Fabbricazione a

a 5207 partire da (1):

- seta greggia o

cascami di seta

cardati, pettinati o

altrimenti preparati

per la filatura

- fibre naturali,

non cardate, ne'

pettinate, ne'

altrimenti reparate

per la filatura

- materiali chimici o

paste tessili, o

- materiali per la

fabbricazione della

carta

da 5208 tessuti di cotone:

a 5212

- contenenti fili di Fabbricazione a partire

gomma da (1) filati semplici

- altri Fabbricazione a

partire da (1):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche

o artificiali

discontinue, non

cardate, ne' pettinate

ne' altrimenti preparate

per la filatura,

- materiali chimici,

o paste tessili, o

- carta

oppure

Stampa accompagnata da

almeno due delle

operazioni preparatorie

o di finissaggio (quali

purga, sbianca,

mercerizzo,

termofissaggio,

sollevamento del pelo,

calandratura,

trattamento per

impartire stabilita'

dimensionale,

finissaggio antipiega,

decatissaggio,

impregnazione

superficiale, rammendo

e slappolatura), purché

il valore dei tessuti

non stampati non ecceda

il 47,5% del prezzo

franco fabbrica

del prodotto

ex Altre fibre tessili Fabbricazione in cui

capitolo vegetali; filati di tutti i materiali

53 carta e tessuti di utilizzati sono

filati di carta, classificati in una

esclusi i prodotti voce diversa da quella

delle voci da 5306 del prodotto

a 5308 e da 5309 a

5311, per i quali

le regole sono

indicate in appresso

da 5306 Filati di altre Fabbricazione a

a 5308 fibre tessili partire da (1)

vegetali; filati

di carta

- seta greggia o

cascami di seta

cardati, pettinati

o altrimenti preparati

per la filatura,

- fibre naturali, non

cardate, ne' pettinate,

ne' altrimenti preparate

per la filatura,

- materiali chimici o

paste tessili, o

- materiali per la

fabbricazione

della carta

da 5309 Tessuti di altre fibre

a 5311 tessili vegetali;

tessuti di filati

di carta:

Fabbricazione a partire

da (1) filati semplici

- contenenti fili di

gomma

- altri Fabbricazione a

partire da(1):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o

artificiali

discontinue, non

cardate, ne' pettinate

ne' altrimenti preparate

per la filatura,

- materiali chimici, o

paste tessili,

- carta

oppure

Stampa accompagnata da

almeno due delle

operazioni preparatorie

o di finissaggio (quali

purga, sbianca,

mercerizzo,

termofissaggio,

sollevamento del pelo,

calandratura,

trattamento per

impartire stabilita'

dimensionale,

finissaggio antipiega,

decatissaggio,

impregnazione

superficiale, rammendo

e slappolatura),

purche' il valore dei

tessili non stampati

non ecceda il 47,5%

del prezzo franco

fabbrica del prodotto

da 5401 Filati, monofilamenti Fabbricazione a

a 5406 e fili di filamenti partire da (1):

o artificiali

- seta greggia, o

cascami di seta

cardati, pettinati e

altrimenti preparati

per la filatura,

- fibre naturali, non

cardate, ne' pettinate,

ne' altrimenti preparate

per la filatura,

- materiali chimici

o paste tessili, o

- materiali per la

fabbricazione

della carta

5407 Tessuti di filati di

e filamenti sintetici

5408 o artificiali:

- contenenti fili di Fabbricazione a partire

gomma da (1) filati semplici

- altri Fabbricazione a partire

da (1):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o

artificiali

discontinue,

non cardate, ne'

pettinate ne' altrimenti

preparate per

la filatura,

- materiali chimici, o

paste tessili, o

- carta

- oppure

Stampa accompagnata da

almeno due delle

operazioni preparatorie

o di finissaggio

(quali purga,

sbianca, mercerizzo,

termofissaggio

sollevamento del pelo,

calandratura,

trattamento per

impartire stabilita'

dimensionale,

finissaggio antipiega,

decatissaggio,

impregnazione

superficiale, rammendo

e slappolatura),

purche' il valore

dei tessili non

stampati non ecceda il

47,5% del prezzo franco

fabbrica del prodotto

da 5501 Fibre sintetiche o Fabbricazione a partire

a 5507 artificiali da materiali chimici o

discontinue paste tessili

da 5508 Filati e filati per Fabbricazione a partire

a 5511 cucire da (1):

- seta greggia o

cascami di seta

cardati, pettinati

o altrimenti preparati

per la filatura,

- fibre naturali, non

cardate, ne' pettinate,

ne' altrimenti preparate

per la filatura,

- materiali chimici o

paste tessili, o

- materia per la

fabbricazione

della carta

da 5512 Tessuti di fibre

e 5516 sintetiche o

artificiali

discontinue:

- contenenti fili di Fabbricazione a partire,

gomma da filati semplici (1)

- altri Fabbricazione a partire,

da (1):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o

artificiali

discontinue,

non cardate, ne'

pettinate ne' altrimenti

preparate per

la filatura,

- materiali chimici, o

paste tessili, o

- carta

- oppure

Stampa accompagnata da

almeno due delle

operazioni preparatorie

o di finissaggio

(quali purga,  
sbianca, mercerizzo,  
termofissaggio  
sollevamento del pelo,  
calandratura,  
trattamento per  
impartire stabilita'  
dimensionale,  
finissaggio antipiega,  
decatissaggio,  
impregnazione  
superficiale, rammendo  
e slappolatura),  
purche' il valore  
dei tessili non  
stampati non ecceda il  
47,5% del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

ex Ovatte, feltri e Fabbricazione a partire

capitolo stoffe non tessuti; da (1):

56 filati speciali;

spago, corde e funi; - fibre naturali

manufatti di corderia,

esclusi i prodotti - filati di cocco,

delle voci 5602,

5604, 5605 e 5606, - materiali chimici

per le quali le o pastetessili,

relative regole

sono specificate - materiali per la

in appresso fabbricazione

della carta

0502 Feltri, anche

impregnati, spalmati,

ricoperti o

stratificati:

- feltri all'ago Fabbricazione e partire

da (1):

- fibre naturali, o

- materiali chimici

o paste tessili

Tuttavia:

- il filato di

polipropilene della

voce 5402

- le fibre di

polipropilene delle

voci 5503 o 15506, o

- i fasci di fibre di

polipropilene della

voce 5501, nei quali

la denominazione di

un singolo filamento

o di una singola fibra

e' comunque inferiore a

9 decitex, possono

essere utilizzati

purche' il loro valore

non ecceda il 40% del

prezzo franco fabbrica

del prodotto

- altri Fabbricazione a partire

da (1):

- fibre naturali,

- fiocco artificiale

ottenuto a partire

dalla caseina, o

- materiali chimici o

paste tessili

5804 Fili e corde di gomma,

ricoperti di materie

tessili; filati

tessili, lamelle o

forme simili delle

voci 5404 o 5405,

impregnati, spalmati,

ricoperti o rivestiti

di gomma, di materia

plastica:

- fili e corde di Fabbricazione a

gomma ricoperti di partire da fili o

materie tessuti corde di gomma non

ricoperti di materie

tessili

- altri altri Fabbricazione a

partire da (1):

- fibre naturali, non

cardate, ne' pettinate,

ne' altrimenti preparate

per la filatura,

- materiali chimici o

paste tessili, o

- materiali per la

fabbricazione

della carta

5605 Filati metallici e Fabbricazione a partire

filati metallizzati, da (1):

anche spiralati

(vergolinati), - fibre naturali,

costituiti da filati

tessiti, lamelle o - fibre sintetiche o

forme simili delle artificiali discontinue,

voci 5404 o 5405, non cardate, ne'

combinati con metallo pettinate,ne' altrimenti

in forma di fili, preparate per

di lamelle o di la filatura,

polveri, oppure

ricoperti di metallo - materiali chimici

o paste tessuti, o

- materiali per la

fabbricazione

della carta

5606 Filati spirali Fabbricazione a partire

(vergolinati) lamelle da (1):

o forme simili delle

voci 5404 o 5405 - fibre naturali,

rivestite (spirale),

diversi da quelle - fibre sintetiche o

della voce 5605 e artificiali

dai filati di discontinue, non

crine rivestiti cardate, ne' pettinate,

(spirali); filati ne' altrimenti preparate

di ciniglia; filati per la filatura,

detti "a catenella"

- materiali chimici o

paste tessili, o

- materiali per la

fabbricazione

della carta

cap. Tappeti ed altri Fabbricazione a

57 rivestimenti del partire da (1):

suolo di materie

tessili: - fibre naturali, o

- materiali chimici o

paste tessili

- di feltro ad ago Tuttavia:

- i filati di

polipropilene

della voce 5402, o

- le fibre di

polipropilene

delle voci 5503

e 5506, o

- i fasci di fibre di

polipropilene della

voce 5501, nei quali la

denominazione di un

singolo filamento

o di una singola fibra

e' comunque inferiore

a 9 decitex, possono

essere utilizzati

purche' il loro valore

non ecceda il 40% del

prezzo franco fabbrica

del prodotto

- di altri feltri Fabbricazione a

partire da (1):

- fibre naturali,

non cardate,

ne' pettinate, ne'

altrimenti preparate

per la filatura, o

- materiali chimici o

paste tessili

- di altri Fabbricazione a

materiali tessili partire da (1):

- filati di cocco,

- filati di filamenti

sintetici o

artificiali,

- fibre naturali, o

- fibre sintetiche o

artificiali,

discontinue non

cardate, ne' pettinate,

ne' altrimenti preparate

per la filatura

ex cap. Tessuti speciali;

58 superfici tessili

"tufted"; pizzi;

arazzi;

(passamaneria; ricami,

esclusi i prodotti

delle voci 5805 e

5810; per i quali le

regole sono

specificate in

appresso:

- elastici, Fabbricazione a

costituiti da da partire da

fili tessili filati semplici(1)

associati a fili

di gomma

Fabbricazione a

a partire da (1):

- altri - fibre naturali,

- fibre sintetiche o

artificiale,

discontinue, non

cardate, ne' pettinate,

ne' altrimenti preparate

per la filatura, o

- materiali, chimici o

paste tessili

oppure

Stampa accompagnata da

almeno due delle

operazioni preparatorie

o di finissaggio

(quali purga,

sbianca, mercerizzo,

termofissaggio

sollevamento del pelo,

calandratura,

trattamento per

impartire stabilità

dimensionale,

finissaggio antipiega,

decatissaggio,

impregnazione

superficiale, rammendo

e slappolatura),

purche' il valore

dei tessili non

stampati non ecceda il

47,5% del prezzo franco

fabbrica del prodotto

-----  
(1 ) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da  
materie tessili miste, cfr. nota introduttiva S.

-----  
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione alla  
doganale delle merci quale devono essere sottoposti i  
SA materiali non originari per  
ottenere il carattere di prodotti  
originari

(2) (1) (3) o (4)

-----  
5805 Arazzi tessuti a Fabbricazione in cui  
mano (tipo Gobelins, tutti i materiali  
Fiandra, Aubusson, utilizzati sono  
Beauvais e simili) classificati in una  
ed arazzi fatti voce diversa da quella  
all'ago (per esempio del prodotto  
a piccolo punto, a  
punto a croce),  
anche confezionati

5810 Ricami in pezza, Fabbricazione in cui:  
in strisce o  
in motivi - tutti i materiali  
utilizzati sono

classificati in una  
voce diversa da quella  
del prodotto, e

- il valore di tutti i  
materiali utilizzati  
non eccede il 50%  
del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

5901 Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria Fabbricazione a partire da filati

5902 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacita' di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

Fabbricazione a partire  
- contenenti, in peso, non piu' del da filati

90% di materie  
tessili

- altri Fabbricazione e partire  
da materiali chimici o  
paste tessili

5903 Tessuti impregnati, Fabbricazione a  
spalmati o ricoperti partire da filati  
di materia plastica  
o stratificati con  
materia plastica,  
diversi da quelli  
della voce 5902

5904 Linoleum, anche Fabbricazione a partire  
tagliati; da filati (1)  
rivestimenti del  
suolo costituiti da  
una spalmatura o da  
una ricopertura  
applicata su un  
supporto di materie  
tessili, anche  
tagliati

5905 Rivestimenti murali  
di materie tessili: Fabbricazione a partire  
da filati  
- limpregnati  
spalmati, ricoperti  
o stratificati con  
gomma, materie  
plastiche o altre  
materie

- altri Fabbricazione a  
partire da (1):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche  
o artificiali  
discontinue, non  
cardate, ne' pettinate,  
ne' altrimenti  
preparate per la  
filatura, o

- materiali chimici  
o paste tessili

Stampa accompagnata da  
almeno due delle  
operazioni preparatorie  
o di finissaggio  
(quali purga,  
sbianca, mercerizzo,  
termofissaggio  
sollevamento del pelo,  
calandratura,  
trattamento per  
impartire stabilita'  
dimensionale,  
finissaggio antipiega,  
decatissaggio,  
impregnazione  
superficiale, rammendo  
e slappolatura),  
purché il valore  
dei tessili non

stampati non ecceda il  
47,5% del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

5906 Tessuti gommati,  
diversi da quelli  
della voce 5902:

- tessuti a maglia Fabbricazione a  
partire da (1):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o  
artificiali  
discontinue, non  
cardate, ne' pettinate,  
ne' altrimenti preparate  
per la filatura, o

- materiali chimici o  
paste tessili

- altri tessuti di Fabbricazione a partire  
filati sintetici da materiali chimici  
contenenti, in peso  
piu' del 90% di  
materie tessili

- altri Fabbricazione partire  
da filati

5907 Altri tessuti Fabbricazione a partire  
impregnati, spalmati da filati  
o ricoperti; tele  
dipinte per scenari  
di teatri, per sfondi

di studi o per usi  
simili

5908 Lucignoli tessuti,  
intrecciati o a  
maglia, di materie  
tessili, per lampade,  
fornelli, accendini,  
candele o simili;  
reticelle ad  
incandescenza e  
stoffe tubolari a  
maglia occorrenti  
per la loro  
fabbricazione,  
anche impregnate: Fabbricazione a partire  
da stoffe tubolari  
a maglia

- reticelle ad  
incandescenza, Fabbricazione in cui  
impregnate tutti i materiali  
utilizzati sono  
classificati in una  
voce diversa da quella  
- altri del prodotto

da 5909 Manufatti tessili  
a 5911 per usi industriali:

- dischi e corone Fabbricazione a partire  
per lucidare, da filati o da cascami  
diversi da quelli di tessuti o da stracci  
di feltro della della voce 6310  
voce 5911

- altri Fabbricazione a

partire da(1)"

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche

o artificiali,

discontinue,

non cardate, ne'

pettinate, ne'

altrimenti preparate

per la filatura, o

- materiali chimici o

paste tessili

cap. 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a  
partire da (1):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o

artificiali,

discontinue, non

cardate, ne' pettinate,

ne' altrimenti preparate

per la filatura, o

- materiali chimici o

paste tessili

cap. 61 Indumenti ed  
accessori di  
abbigliamento,  
a maglia:

- ottenuti riunendo Fabbricazione e partire  
mediante cucitura, da filati (2)  
o altrimenti  
confezionati, due o  
piu' parti di stoffa  
a maglia, tagliate o  
realizzate  
direttamente  
nella forma voluta

- altri Fabbricazione a  
partire da(1):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o  
artificiali,  
discontinue, non  
cardate, ne' pettinate,  
ne' altrimenti preparate  
per la filatura, o

- materiali chimici o  
paste tessili

ex Indumenti ed Fabbricazione a partire  
cap. accessori di da filati(1) (2)  
62 abbigliamento,  
diversi da quelli a  
maglia, esclusi  
quelli delle voci  
doganali ex 6202,  
ex 6204, ex 6206,  
ex 6209, ex 6210,  
ex 6211, 6213,  
6214, ex 6216 ed  
6217, per i quali

le relative regole  
sono specificate  
in appresso

ex 6202 Indumenti per donna Fabbricazione a partire  
ex 6204, e bambini piccoli da filati(1)  
ex 6206 ("bebes") ed altri  
e accessori per o  
ex 6209 vestiario,  
confezionati Fabbricazione a  
ricamati partire da tessuti  
non ricamati, il  
cui valore non deve  
eccedere il 40% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto (1)

ex 6210 Equipaggiamenti Fabbricazione a partire  
e ignifughi in da filati (1)  
ex 6216 tessuto ricoperto  
di un foglio di o  
poliestere  
alluminizzato Fabbricazione a partire  
da tessuti non  
spalmati, il cui valore  
non deve eccedere  
il 40% del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

-----  
(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da  
materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

(2) Cfr. nota introduttiva 6.

-----  
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione alla  
doganale delle merci quale devono essere sottoposti i  
SA materiali non originari per

ottenere il carattere di prodotti  
originari

(2) (1) (3) o (4)

---

6213 e Fazzoletti da naso o

6214 da taschino; scialli;

sciarpe, foulard,

fazzoletti da collo,

sciarpette,

mantiglie,

veli e velette Fabbricazione a partire

e manufatti simili: da filati semplici,

greggi(1) (2)

- ricamati o

Fabbricazione a

partire da tessuti

non ricamati, il cui

valore non ecceda

il 40% del prezzo

franco fabbrica

del prodotto (1)

- altri Fabbricazione a

partire da filati

semplici, greggi

(1) (2) o

ex 6217 Altri accessori di

abbigliamento

confezionati; parti

di indumenti ed

accessori di

abbigliamento,

diversi da quelli

della voce 6212

- ricamati            Fabbricazione a partire  
da filati (1)

oppure

Fabbricazione a partire

da tessuti non

ricamati, il cui valore

non eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto (1)

Fabbricazione a partire

da filati (1)

oppure

- equipaggiamenti    Fabbricazione a partire

ignifughi in tessuto da tessuti non

ricoperto di un    spalmati, il cui valore

foglio di poliestere non eccede il 40% del

alluminizzato    prezzo franco fabbrica

del prodotto (1)

- tessuti di            Fabbricazione in cui:

rinforzo per

colletti e polsini,

tagliati

- tutti i materiali

utilizzati sono

classificati in una

voce diversa da quella

del prodotto e

- il valore di tutti

i materiali utilizzati

non eccede il 40%

del prezzo franco

fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione a partire  
da filati (1)

ex Altri manufatti Fabbricazione in cui  
cap. tessili confezionati; tutti i materiali  
63 assortimenti; oggetti utilizzati sono  
da rigattiere e classificati in una  
stracci, esclusi i voce diversa da quella  
prodotti delle voci del prodotto  
da 6301 a 6304, 6305,  
6306, ex 6307 e 6308,  
per i quali le regole  
sono indicate in  
appresso

da 6301 Coperte; biancheria  
a 6304 da letto, ecc.; tende  
tendine, ecc.; altri  
manufatti per  
l'arredamento:

- in feltro, non Fabbricazione a  
tessuti partire da (2):

- fibre naturali, o

- materiali chimici o  
paste tessili

- altri:

- ricamati Fabbricazione da  
filati semplici,  
grezzi (1) (2)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (1) (2)

6305 Sacchi e sacchetti Fabbricazione a da imballaggio partire da (1):

- fibre naturali, fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura,

o

- materiali chimici o paste tessili

6306 Copertoni, vele per imbarcazioni, per

tavole a vela o carri  
a vela, tende per  
l'esterno, tende ed  
oggetti per campeggio:

- non tessuti      Fabbricazione a  
partire da (1):

- fibre naturali, o

- materiali chimici o  
paste tessili

- altri              Fabbricazione a partire  
da filati semplici,  
greggi (1)

ex 6307 Altri manufatti      Fabbricazione in cui  
confezionati,      il valore di tutti i  
compresi i modelli      materiali utilizzati  
di vestiti      non eccede il 40% del  
prezzo franco  
fabbrica del prodotto

-----  
(1 ) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da  
materie tessili miste. cfr. nota introduttiva 5.

(2) Cfr. nota n. 6

-----  
Voce      Designazione      Lavorazione o trasformazione alla  
doganale      delle merci      quale devono essere sottoposti i  
SA              materiali non originari per  
ottenere il carattere di prodotti  
originari

(2)      (1)      (3)      o      (4)

-----

6308 Assortimenti Ciascun articolo  
costituiti da pezzi incorporato  
di tessuto e di nell'assortimento deve  
filati, anche con rispettare le regole  
accessori, per la applicabili qualora non  
confezione di fosse presentato in  
tappeti, di arazzi, assortimento. Tuttavia,  
di tovaglie o di articoli non originari  
tovaglioli ricamati, possono essere  
o di manufatti incorporati purché il  
tessili simili, in loro valore totale non  
imballaggi per la ecceda il 15% del  
vendita al minuto prezzo franco fabbrica  
dell'assortimento

da 6401 Calzature Fabbricazione a  
a 6405 partire da materiali  
di qualsiasi voce  
doganale, escluse le  
calzature incomplete  
formate da tomaie  
fissate alle soles  
primarie o ad altre  
parti inferiori  
della voce 6406

0400 Parti di calzature, Fabbricazione in cui  
soles interne tutti i materiali  
amovibili, utilizzati sono  
tallonetti ed oggetti classificati in una  
simili amovibili; voce diversa da quella  
ghette, gambali ed del prodotto  
oggetti simili, e  
loro parti

ex Cappelli, copricapo Fabbricazione in cui  
cap. ed altre tutti i materiali

65 acconciature; loro utilizzati sono parti, esclusi i classificati in una prodotti delle voci voce diversa da quella 6503 e 6505, per i del prodotto quali le regole sono indicate in appresso

6503 Cappelli, copricapo Fabbricazione a partire ed altre da filati o da fibre acconciature, di tessili (1) feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

6505 Cappelli, copricapo Fabbricazione a partire ed altre acconciature da filati o da fibre a maglia, o tessili(1) confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

ex Ombrelli (da pioggia Fabbricazione in cui cap o da sole), tutti i materiali 66 ombrelloni, bastoni, utilizzati, sono bastoni-sedile, classificati in una fruste, frustini e voce diversa da quella loro parti, esclusi del prodotto i prodotti della voce 6601 per i quali la

regola e' indicata  
in appresso

6601 ombrelli (da pioggia Fabbricazione in cui  
o da sole), il valore di tutti i  
ombrelloni compresi materiali utilizzati  
ombrelli-bastoni, non eccede il 50% del  
gli ombrelloni da prezzo franco fabbrica  
giardino e simili del prodotto

cap. 67 Piume e calugine Fabbricazione in cui  
preparate e oggetti tutti i materiali  
di piume e di utilizzati sono  
calugine; fiori classificati in una  
artificiali; lavori voce diversa da quella  
di capelli del prodotto

ex Lavori di pietre, Fabbricazione in cui  
cap. gesso, cemento, tutti i materiali  
68 amianto, mica o utilizzati sono  
materie simili, classificati in una  
esclusi i prodotti voce diversa da quella  
delle voci ex 6803, del prodotto  
ex 6812 e  
ex 6814, per i quali  
le regole sono  
indicate in appresso

-----  
(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da  
materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

-----  
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione alla  
doganale delle merci quale devono essere sottoposti i  
SA materiali non originari per  
ottenere il carattere di prodotti  
originari

(2) (1) (3) o (4)

---

ex 6803 Lavori di ardesia Fabbricazione a partire  
naturale o dall'ardesia lavorata  
agglomerata

ex 6812 Lavori in amianto; Fabbricazione a partire  
lavori di miscele da materiali  
base di amianto o appartenenti a tutte  
base di amianto e le voci  
carbonato di magnesio

ex 6814 Lavori di mica, Fabbricazione a partire  
compresa la mica da mica lavorata  
agglomerata o (compresa la mica  
ricostituita, agglomerato o anche  
su supporto di carta, ricostituita)  
di cartone o di  
altri materiali

cap. 69 Prodotti ceramici Fabbricazione in cui  
tutti i materiali  
utilizzati sono  
classificati in una  
voce diversa da quella  
del prodotto

ex Vetri e lavori di Fabbricazione in cui  
cap. vetro, esclusi tutti i materiali  
70 i prodotti delle utilizzati sono  
voci 7006, 7007, classificati in una  
7008, 7009, 7010, voce diversa da  
7013 e ex 7019, per quella del prodotto  
i quali le regole  
sono indicate  
in appresso

7006 Vetro delle voci Fabbricazione a partire  
7003, 7004 o 7005, da materiali della  
curvato, smussato, voce 7001  
inciso, forato,  
smaltato o altrimenti  
lavorato, ma non  
incorniciato ne'  
combinato con altri  
materiali

7007 Vetro di sicurezza, Fabbricazione a partire  
costituito da vetri da materiali della  
temperati o formati voce 7001  
da fogli aderenti  
fra loro

7008 Vetri isolanti a Fabbricazione e partire  
pareti multiple da materiali della  
voce 7001

7009 Specchi di vetro, Fabbricazione a partire  
anche incorniciati, da materiali della  
compresi gli specchi voce 7001  
retrovisivi

7010 Damigiane, bottiglie, Fabbricazione in cui  
boccette, barattoli, tutti i materiali  
vasi, imballaggi utilizzati sono  
tubolari, ampole ed classificati in una  
altri recipienti per voce doganale diversa  
il trasporto o da quella del prodotto  
l'imballaggio, di  
vetro; barattoli per  
conservare, di vetro;  
tappi, coperchi ed o  
altri dispositivi di  
chiusura, di vetro

Sfaccettatura di  
bottiglie e  
bocchette il cui valore  
non eccede il 50% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto finito

7013 Oggetti di vetro per Fabbricazione in cui  
la tavola, la cucina, tutti i materiali  
la toletta, l'ufficio, utilizzati sono  
la decorazione degli classificati in una  
appartamenti o per voce doganale diversa  
usi simili, diversi da quella del prodotto  
dagli oggetti delle  
voci 7010 o 7018 o

Sfaccettatura di  
oggetti di vetro,  
il cui valore non  
eccede il 50% del  
prezzo franco  
fabbrica del prodotto  
finito

o

Decorazione a mano  
(ad esclusione della  
stampa serigrafica)  
di oggetti di vetro  
soffiato a mano, il  
cui valore non eccede  
il 50% del prezzo  
franco fabbrica del  
prodotto finito

ex 7019 Lavori di fibre di Fabbricazione a  
vetro, diversi partire da:  
dai filati

- stoppini greggi,  
filati accoppiati  
in parallelo senza  
torsione (roving),  
e

- lana di vetro

ex Perle fini o Fabbricazione in cui  
cap. coltivate, pietre tutti i materiali  
71 preziose (gemme), utilizzati sono  
pietre semipreziose classificati in una  
(fini) o simili, voce diversa da quella  
metalli preziosi, del prodotto

metalli placcati o  
ricoperti di metalli  
preziosi e lavori di  
queste materie;  
minuterie di fantasia;  
monete, esclusi i  
prodotti delle voci  
ex 7102, ex 7103, ex  
7104, 7106, ex 7107,  
7108, ex 7109, 7110,  
ex 7111, 7116 e 7117,  
per i quali le regole  
sono indicate in  
pppresso

ex 7102, - Pietre preziose Fabbricazione a partire  
ex 7103 (gemme), semipreziose da pietre preziose  
e (fini), naturali; (gemme), o semipreziose  
ex 7104 sintetiche o (fini), non lavorate  
ricostituite,

lavorate

7106, Metalli preziosi:

7108 e

7110 - greggi Fabbricazione a partire

da materiali non

classificati nelle voci

doganali 7106,

7108 o 7110

o

Separazione

elettrolitica, termica

o chimica di metalli

preziosi delle voci

doganali 7106,

7108 o 7110

o

Fabbricazione di

leghe di metalli

preziosi delle voci

7106, 7108 o 7110

tra di loro o con

metalli comuni

- semilavorati o Fabbricazione a partire

in polvere da metalli preziosi,

greggi

ex Metalli comuni Fabbricazione a partire

7107, ricoperti di metalli da metalli comuni

ex 7109 preziosi ricoperti di metalli

ex 7111 semilavorati preziosi, greggi

7116 Lavori di perle fini Fabbricazione in cui  
o coltivate, di il valore di tutti i  
pietre preziose materiali utilizzati  
(gemme), di pietre non eccede il 50% del  
semipreziose (fini) prezzo franco fabbrica  
o di pietre del prodotto  
sintetiche  
o ricostituite

7117 Minuterie di fantasia Fabbricazione in cui  
tutti i materiali  
utilizzati sono  
classificati in una  
voce doganale diversa  
da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire  
da parti in metalli  
comuni, non placcati,  
o ricoperti di metalli  
preziosi, purché il  
valore di tutti i  
materiali utilizzati  
non ecceda il 50%  
del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

ex Ghisa, ferro e Fabbricazione in cui  
cap. acciaio, esclusi i tutti i materiali  
72 prodotti delle utilizzati sono voci  
7207, da 7208 a 7216, classificati in una  
7217, ex 7218, da voce diversa da quella  
7219 a 7222; 7223, del prodotto  
ex 7224, da 7225 a  
7227, 7228 e 7229,

per i quali le regole  
sono indicate  
in appresso

7207 Semiprodotti di Fabbricazione a partire  
ferro o di acciai da materiali delle  
non legati voci 7201, 7202, 7203,  
7204 e 7205

da 7208 Prodotti laminati Fabbricazione a partire  
a 7216 piatti, vergella o da lingotti o altre  
bordone, barre, forme primarie della  
profilati di ferro o voce 7206  
di acciai non legati

7217 Fili di ferro o di Fabbricazione a partire  
acciai non legati da semiprodotti della  
voce 7207

ex Semiprodotti, Fabbricazione a partire  
7218, prodotti laminati da lingotti o altre  
da 7219 piatti, barre, forme primarie della  
a7222 profilati di acciai voce 7218  
inossidabili

7223 Fili di acciai Fabbricazione a partire  
inossidabili da semiprodotti della  
voce 7218

ex 7224, Semiprodotti, Fabbricazione a partire  
da 7225 prodotti laminati da lingotti o altre  
a 7227 piatti, barre, forme primarie della  
profilati in altri voce 7224  
acciai legati

7228 Barre e profilati Fabbricazione a partire  
di altri acciai da lingotti o altre

legati; barre forate forme primarie delle  
per la perforazione, voci 7206,7218 o 7224  
di acciai legati  
o non legati

7229 Fili di altri Fabbricazione a partire  
acciai legati da semiprodotto della  
voce 7224

ex Lavori di ghisa, Fabbricazione in cui  
cap. ferro o acciaio, tutti i materiali  
73 esclusi i prodotti utilizzati sono  
delle voci ex 7301, classificati in una  
7302, 7304, 7305, voce diversa da quella  
7306, ex 7307, 7308 del prodotto  
e ex 7315, per i  
quali le regole sono  
indicate in appresso

ex 7301 Palancole Fabbricazione a partire  
da materiali della  
voce 7206

7302 Elementi per la Fabbricazione e partire  
costruzione di strade da materiali della  
ferrate, di ghisa, di voce 7206  
ferro o di acciaio:  
rotaie, controrotaie  
e rotaie a  
cremagliera,  
aghi, cuori, tiranti  
per aghi ed altri  
elementi per incroci  
o scambi, traverse,  
stecche (ganasse),  
cuscinetti, cunei,  
piastre di appoggio,

piastre di fissaggio,  
piastre e barre di  
scartamento ed altri  
pezzi specialmente  
costruiti per la posa,  
la congiunzione o il  
fissaggio delle rotaie

7304, Tubi e profilati Fabbricazione a partire  
7305 e cavi, di ferro (non da materiali delle voci  
7306 ghisa) o di acciaio 7206, 7207, 7218 o 7224

ex 7307 Accessori per tubi Tornitura, trapanatura,  
(ISO n. X5CrNiMo alesatura, filettatura,  
1712), composti di sbavatura e sabbiatura  
piu' parti di abbozzi fucinati,  
il cui valore non  
eccede il 35% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto

7308 Costruzioni e parti Fabbricazione in cui  
di costruzioni (per tutti i materiali  
esempio: ponti ed utilizzati sono  
elementi di ponti, classificati in una  
porte di cariche o voce doganale diversa  
chiuse, torri, da quella del prodotto.  
piloni, pilastri, Tuttavia i profilati  
colonne, ossature, ottenuti per saldatura  
impalcature, tettoie, della voce 7301 non  
porte e finestre e possono essere  
loro intelaiature, utilizzati  
stipiti e soglie,  
serrande di chiusura,  
balastrate) di  
ghisa, ferro o  
acciaio, escluse

le costruzioni  
prefabbricate della  
voce 9406; lamiere,  
barre, profilati,  
tubi e simili, di  
ghisa, ferro o  
acciaio, predisposti  
per essere  
utilizzati nelle  
costruzioni

ex 7315 Catene Fabbricazione in cui  
antisdrucchiolevoli il valore di tutti i  
materiali della voce  
7315 utilizzati non  
eccede il 50% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto

ex Rame e lavori di Fabbricazione in cui:  
cap. rame, esclusi i  
74 prodotti delle voci - tutti i materiali  
da 7401 a 7405; utilizzati sono  
le regole applicabili classificati in una  
ai quali sono voce doganale diversa  
specificate da quella del prodotto,  
in appresso e

- il valore di tutti i  
materiali utilizzati  
non eccede il 50%  
del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

7401 Metalline cuprifere; Fabbricazione in cui  
rame da cementazione tutti i materiali  
(precipitato di rame) utilizzati sono

classificati in una  
voce diversa da  
quella del prodotto

7402 Rame non raffinato; Fabbricazione in cui  
anodi di rame per tutti i materiali  
affinazione utilizzati sono  
elettrolitica classificati in una  
voce diversa da  
quella del prodotto

7403 Rame raffinato e  
leghe di rame,  
grezzo:

- rame raffinato Fabbricazione in cui  
tutti i materiali  
utilizzati sono  
classificati in una  
voce diverse da  
quella del prodotto

- leghe di rame Fabbricazione e partire  
da rame raffinato,  
grezzo, o da cascami  
e rottami

7404 Cascami ed avanzi Fabbricazione in cui  
di rame tutti i materiali  
utilizzati sono  
classificati in una  
voce diversa da  
quella del prodotto

7405 Leghe madri di rame Fabbricazione in cui  
tutti i materiali  
utilizzati sono

classificati in una  
voce diversa da  
quella del prodotto

ex Nichel e lavori di Fabbricazione in cui:  
cap. nichel, esclusi i  
75 prodotti delle voci - tutti i materiali  
da 7501 a 7503, per utilizzati sono  
i quali le regole classificati in una  
sono indicate voce doganale diversa  
in appresso da quella del prodotto,  
e

- il valore di tutti i  
materiali utilizzati  
non eccede il 50%  
del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

da 7501 Metalline di nichel, Fabbricazione in cui  
a 7503 "sinters" di ossidi tutti i materiali  
di nichel ed altri utilizzati sono  
prodotti intermedi classificati in una  
della metallurgia voce diversa da quella  
del nichel; nichel del prodotto  
greggio, cascami ed  
avanzi di nichel

ex Alluminio e lavori di Fabbricazione in cui:  
cap. alluminio, esclusi i  
76 prodotti delle voci - tutti i materiali  
7601, 7602 e ex 7616; utilizzati sono  
per i quali le regole classificati ad una  
sono indicate in voce diversa da quella  
appresso del prodotto, e

il valore di tutti i

materiali utilizzati  
non eccede il 50%  
del prezzo franco  
fabbrica del prodotto

7601 Alluminio grezzo Fabbricazione tramite  
trattamento termico o  
elettrolitico a partire  
da alluminio non legato  
o cascami e rottami di  
alluminio

7602 Cascami ed avanzi di alluminio Fabbricazione in cui  
tutti i materiali  
utilizzati sono  
classificati in una  
voce diversa da  
quella del prodotto

ex 7616 Articoli di alluminio Fabbricazione in cui:  
diversi dalle tele  
metalliche (comprese - tutti i materiali  
le tele continue o utilizzati sono  
senza fine), reti e classificati in una  
griglie, di fili di voce doganale diversa  
alluminio e lamiera o da quella del prodotto.  
nastri spiegati Tuttavia le tele  
di alluminio metalliche (comprese  
le tele continue  
o senza fine), le reti  
e le griglie, di fili  
di alluminio e le  
lamiera o nastri  
spiegati di alluminio  
possono, essere  
utilizzati, e

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Piombo e lavori di Fabbricazione in cui:  
cap. piombo, esclusi i  
78 prodotti delle voci - tutti i materiali  
7801 e 7802, per i utilizzati sono  
quali le regole sono classificati in una  
indicate in appresso voce doganale diversa  
da quella del  
prodotto, e

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

7801 Piombo greggio:

- Piombo raffinato Fabbricazione e partire da piombo d'opera

- altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

7802 Cascami ed avanzi Fabbricazione in cui  
di piombo tutti i materiali  
utilizzati sono  
classificati in una  
voce diversa da  
quella del prodotto

ex Zinco e lavori di Fabbricazione in cui:  
cap. zinco, esclusi i  
79 prodotti delle voci - tutti i materiali  
7901 e 7902, per i utilizzati sono  
quali le regole sono classificati in una  
indicate in appresso voce doganale diversa  
da quella del  
prodotto e

- il valore di tutti i  
materiali utilizzati non  
non eccede il 50% del  
prezzo franco  
fabbrica del prodotto

7901 Zinco greggio Fabbricazione in cui  
tutti i materiali  
utilizzati sono  
classificati in una  
voce doganale diversa  
da quella del prodotto.  
Tuttavia i cascami e i  
rottami di zinco della  
voce 7902 non possono  
essere utilizzati

7902 Cascami ed avanzi Fabbricazione in cui  
di zinco tutti i materiali  
utilizzati sono

classificati in una  
voce doganale diversa  
da quella del prodotto

ex Stagno e lavori di Fabbricazione in cui:  
cap stagno, esclusi i  
80 prodotti delle voci - tutti i materiali  
8001, 8002 e 8007, utilizzati sono  
per i quali le regole classificati in una  
sono indicate in voce doganale diversa  
appresso da quella del  
prodotto, e

- il valore di tutti i  
materiali utilizzati  
non eccede il 50% del  
prezzo franco  
fabbrica del prodotto

8001 Stagno greggio Fabbricazione in cui  
tutti i materiali  
utilizzati sono  
classificati in una  
voce doganale diversa  
da quella del prodotto.  
Tuttavia i materiali  
della voce 8002 non  
possono esse utilizzati

8002 e Cascami ed avanzi Fabbricazione in cui  
8007 di stagno; altri tutti i materiali  
lavori di stagno utilizzati sono  
classificati in una  
voce diversa da quella  
del prodotto

cap. 81 Altri metalli comuni;

cermet; lavori di  
queste materie

- altri metalli Fabbricazione in cui  
comuni, lavorati; il valore di tutti i  
lavori di queste materiali classificati  
materie nella stessa voce del  
prodotto utilizzato  
non eccede il 50% del  
prezzo franco  
fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione in cui  
tutti i materiali  
utilizzati sono  
classificati in una  
voce diversa da quella  
del prodotto

ex Utensili e Fabbricazione in cui  
cap. utensileria: oggetti tutti i materiali  
82 di coltelleria e utilizzati sono  
posateria da tavola, classificati in una  
di metalli comuni; voce diversa da quella  
parti di questi del prodotto  
oggetti di metalli  
comuni, esclusi i  
prodotti delle voci  
8206, 8207, 8208,  
ex 8211, 8214 e 8215,  
per i quali le regole  
sono indicate in  
appresso

8206 Utensili compresi Fabbricazione in cui  
in almeno due delle tutti i materiali  
voci da 8202 a 8205, utilizzati sono

condizionati in assortimenti per la vendita al minuto  
classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8207 Utensili Fabbricazione in cui:  
intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonche' gli utensili di perforazione o di sondaggio  
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8108 Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici  
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa

da quella del  
prodotto, e

- il valore di tutti  
i materiali utilizzati  
non eccede il 40% del  
prezzo franco fabbrica  
del prodotto

ex 8211 Coltelli (diversi da Fabbricazione in cui  
quelli della voce tutti i materiali  
8208), a lama utilizzati sono  
tranciante o dentata, classificati in una  
compresi i roncoli voce doganale diversa  
chiudibili da quella del prodotto.  
Tuttavia, le lame di  
coltello ed i manici  
di metalli comuni  
possono essere  
utilizzati

8214 Altri oggetti di Fabbricazione in cui  
coltelleria (per tutti i materiali  
esempio: tosatrici, utilizzati sono  
fenditoi, coltellacci, classificati in una  
scuri da macellaio voce doganale diversa  
o da cucina e da quella del prodotto.  
tagliacarte), Tuttavia, i manici di  
utensili ed metalli comuni possono  
assortimenti di essere utilizzati  
utensili per manicure  
o pedicure (comprese  
le lime da unghie)

8215 Cucchiaini, forchette, Fabbricazione in cui  
mestoli, schiumarole, tutti i materiali  
palette da torta, utilizzati sono

coltelli speciali classificati in una  
da pesce o da burro, voce doganale diversa  
pinze da zucchero e da quella del prodotto.  
oggetti simili Tuttavia i manici di  
metalli comuni possono  
essere utilizzati

ex Lavori diversi di Fabbricazione in cui  
cap. metalli comuni tutti i materiali  
83 esclusi i prodotti utilizzati sono  
delle voci ex 8306 classificati in una  
per i quali le voce diversa da quella  
regole sono indicate del prodotto  
in appresso

---

---

Voce	Designazione	Lavorazione o trasformazione alla
doganale	delle merci	quale devono essere sottoposti i
SA		materiali non originari per
		ottenere il carattere di prodotti
		originari
(2)	(1)	(3) o (4)

---

ex 8336 Statuette ed oggetti Fabbricazione in cui  
di ornamento per tutti i materiali  
interni, di metalli utilizzati sono  
comuni classificati in una  
voce doganale diversa  
da quella del prodotto.  
Tuttavia, gli altri  
materiali della voce  
8306 possono essere  
utilizzati purché il  
loro valore non  
ecceda il 30% del

prezzo franco  
fabbrica del prodotto

ex Reattori nucleari, Fabbricazione in cui: Fabbricazione  
cap. caldaie, macchine, in cui il  
84 apparecchi e - tutti i materiali valore di  
congegni meccanici; utilizzati sono tutti i  
parti di queste classificati materiali  
macchine o in una voce utilizzati  
apparecchi esclusi doganale diversa non eccede  
i prodotti da quella del il 30% del  
delle seguenti voci prodotto, e prezzo franco  
o parti di voci fabbrica del  
doganali, per i - tutti i materiali prodotto  
quali le relative utilizzati sono  
regole figurano classificati  
appresso: in una voce  
ex 8401, T402, doganale diversa  
8403, ex 8404, da da quella del  
8406 a 8409, 8411, prodotto  
8412, ex 8413, ex  
8414, 8415, 8418,  
ex 8419, 8420,  
8423, da 8425  
a 8430, ex 8431,  
8439, 8441, da  
8444 a 8447, ex  
8448, 8452, da  
8456 a 8466, da  
8469 a 8472, 8480,  
8482, 8484 e 8485

ex Elementi Fabbricazione Fabbricazione  
84 combustibili in cui tutti i in cui il  
nucleari(1) materiali valore di  
utilizzati sono tutti i  
classificati in materiali

una voce diversa utilizzati  
da quella non eccede  
del prodotto il 30% del  
prezzo franco  
fabbrica del  
prodotto

-----  
(1) Questa regola e' applicabile fino al 31 dicembre 1998.

-----  
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione alla  
doganale delle merci quale devono essere sottoposti i  
SA materiali non originari per  
ottenere il carattere di prodotti  
originari  
(2) (1) (3) o (4)

-----  
8402 Caldaie a vapore Fabbricazione Fabbricazione

(generatori di in cui: in cui il

vapore), diverse valore di

dalle caldaie per tutti i

il riscaldamento - tutti i materiali materiali

centrale costruite utilizzati sono utilizzati

per produrre classificati in non eccede

contemporaneamente una voce diversa il 25% del

acqua calda e da quella prezzo franco

vapore a bassa del prodotto, e fabbrica del

pressione; caldaie prodotto

dette "ad acqua - il valore di

surriscaldata" tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

6403 e Caldaie per il Fabbricazione Fabbricazione

ex riscaldamento in cui tutti i in cui il

8404 centrale, diverse materiali valore di

da quelle della utilizzati sono tutti i

voce 8402 e classificati in materiali

apparecchi una voce utilizzati

ausiliari per diversa da 8403 non eccede il

caldaie per il o 8404. 40% del

riscaldamento prezzo franco

fabbrica del

prodotto

8406 Turbine a vapore Fabbricazione in

cui il valore di

tutti i materiali

non eccede il 40%

del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8407 Motori a pistone Fabbricazione in

alternativo o cui il valore di

rotativo, con tutti i materiali

accensione a non eccede il 40%

scintilla (motori del prezzo franco

a scoppio) fabbrica del prodotto

8408 Motori a pistone, Fabbricazione in

con accensione per cui il valore di

compressione tutti i materiali

(motori diesel o non eccede il 40%

semi-diesel) del prezzo franco

fabbrica del

prodotto

8409 Parti riconoscibili Fabbricazione in

come destinate, cui il valore di

esclusivamente o tutti i materiali

principalmente, non eccede il 40%

ai motori delle del prezzo franco

voci 8407 o 8408 fabbrica del

prodotto

8411 Turboreattori, Fabbricazione Fabbricazione

turbopropulsori in cui: in cui il

e altre turbine valore di

a gas tutti i

- tutti i materiali materiali

utilizzati sono utilizzati

classificati in una non eccede

voce diversa da il 25% del

quella del prezzo franco

prodotto, e fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

8412 Altri motori e Fabbricazione in cui

macchine motrici il valore di tutti i

materiali non eccede

il 40% del prezzo

franco fabbrica de

prodotto

ex 8413 Pompe volumetriche Fabbricazione Fabbricazione

rotative in cui: in cui il

valore di

tutti i

materiali

- tutti i materiali utilizzati

utilizzati sono non eccede

classificati in una il 25% del

voce diversa da prezzo franco

quella del fabbrica del

prodotto, e prodotto

- il valore di tutti

i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

ex Ventilatori e Fabbricazione Fabbricazione

8414 simili, per usi in cui: in cui il

industriali valore di

tutti i

materiali

- tutti i materiali utilizzati

utilizzati sono non eccede

classificati in una il 25% del

voce diversa da prezzo franco

quella del fabbrica del

prodotto, e prodotto

- il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

8415 Macchine ed Fabbricazione in cui

apparecchi per il il valore di tutti i

condizionamento materiali utilizzati

dell'aria, non eccede il 40%

comprendenti un del prezzo franco

ventilatore a fabbrica del

motore e dei prodotto

dispositivi atti

a modificare la

temperatura e

l'umidità, compresi

quelli nei quali il

grado igrometrico

non è regolabile

separatamente

8418 Frigoriferi, Fabbricazione Fabbricazione

congelatori- in cui: in cui il

conservatori ed valore di

altro materiale, tutti i

altre macchine ed - tutti i materiali materiali

apparecchi per la utilizzati sono utilizzati

produzione del classificati non eccede

freddo, con in una voce diversa il 25% del

attrezzatura da quella del prezzo franco

elettrica o di prodotto, fabbrica del

altre specie; pompe prodotto

di calore diverse

dalle macchine ed

apparecchi per il - il valore di

condizionamento tutti i materiali

dell'aria della utilizzati non

voce 8415 eccede il 40%

del prezzo franco

fabbrica del

prodotto, e

- il valore di

tutti materiali

non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari

utilizzati

ex Macchine per Fabbricazione Fabbricazione

8419 l'industria del in cui: in cui il

legno, della pasta valore di

per carta e - il valore di tutti i

del cartone tutti i materiali materiali

utilizzati non utilizzati

eccede il 40% non accede il

del prezzo franco 30% del

fabbrica del prezzo franco

prodotto, e fabbrica del

prodotto

- entro il predetto

limite, i materiali

classificati nella

stessa voce doganale

del prodotto sono

unicamente utilizzati

fino ad un valore del

25% del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8420 Calandre e Fabbricazione Fabbricazione

laminatoi, diversi in cui: in cui il

da quelli per i valore di

metalli o per il - il valore di tutti tutti i

vetro, e cilindri i materiali materiali

per dette macchine utilizzati non utilizzati

eccede il 40% non eccede il

del prezzo franco 30% prezzo

fabbrica del franco fabbrica

prodotto, e del prodotto

- entro il predetto

limite, i materiali

classificati nella

stessa voce doganale

del prodotto sono

unicamente utilizzati

fino ad un valore del

25% del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8423 Apparecchi e Fabbricazione Fabbricazione

strumenti per in cui: in cui il

pesare, comprese valore di

la basculle e le - tutti i tutti i

bilance per materiali utilizzati materiali

verificare ma sono classificati utilizzati

escluse le bilance in una voce diversa non eccede

sensibili ad un da quella del il 25% del

peso di 5 cg o meno; prodotto, e prezzo franco

pesi per qualsiasi fabbrica

bilancia del prodotto

- il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

da 8425 Macchine ed Fabbricazione Fabbricazione

a 8428 apparecchi di in cui: in cui il

sollevamento, valore di

movimentazione - il valore di tutti i

di carico o tutti i materiali

di scarico materiali utilizzati utilizzati

non eccede il 40% non eccede il

del prezzo franco 30% del prezzo

fabbrica del franco

prodotto, e fabbrica del

prodotto

- entro il predetto

limite, i materiali

classificati della

voce 8431 sono

unicamente utilizzati

fino ad un valore del

10% del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8429 Apripista

(bulldozers,

angledozers),

livellatrici, ruspe,

spianatrici, pale

meccaniche,

escavatori,

caricatori e

caricatrici -

spalatrici,

compattatori e

rulli compressori,

semoventi:

- rulli compressori Fabbricazione in

cui il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

- altri Fabbricazione Fabbricazione

in cui: in cui il

valore di

- il valore di tutti tutti i

i materiali materiali

utilizzati non utilizzati

eccede il 40% del non eccede

prezzo franco il 30% del

fabbrica prezzo franco

del prodotto, e fabbrica

del prodotto

- entro il predetto

limite, i materiali

classificati nella

voce 8431 sono

unicamente utilizzati

fino ad un valore del

10% del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8430 Altre macchine ed Fabbricazione Fabbricazione

apparecchi in cui: in cui il

per lo sterramento, valore di

il livellamento, - il valore di tutti tutti i

lo spianamento, i materiali materiali

la escavazione utilizzati non utilizzati

per rendere eccede il 40% non eccede il

compatto il terreno, del prezzo franco 30% del prezzo

l'estrazione o la fabbrica del franco

perforazione della prodotto, e fabbrica del

terra, dei minerali prodotto

o dei minerali - entro il predetto

metalliferi, limite, i materiali

battipali a macchine classificati nella  
per l'estrazione dei voce 8431 sono  
pali, spazzaneve unicamente  
utilizzati fino  
ad un valore del  
10% del prezzo  
franco fabbrica  
del prodotto  
ex 8431 Parti di ricambio Fabbricazione in cui  
per rulli il valore di tutti i  
compressori materiali utilizzati  
non eccede il 40% del  
prezzo franco  
fabbrica del prodotto  
8439 Macchine ed Fabbricazione Fabbricazione  
apparecchi per in cui: in cui il  
la fabbricazione valore di  
della pasta di - il valore di tutti i  
materie fibrose tutti i materiali materiali

cellulosiche per utilizzati non utilizzati

la fabbricazione eccede il 40% del non eccede il

o la finitura prezzo franco 30% del prezzo

della carta o del fabbrica del franco

cartone prodotto, e fabbrica del

prodotto

- entro il predetto

limite, i materiali,

classificati nella

stessa voce doganale

del prodotto sono

unicamente utilizzati

fino ad un valore del

25% del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8441 Altre macchine Fabbricazione Fabbricazione

ed apparecchi in cui: in cui il

per la lavorazione valore di

della pasta per - il valore di tutti i  
carta, della carta tutti i materiali materiali  
o del cartone, utilizzati non utilizzati  
comprese le eccede il 40% non eccede  
tagliatrici di del prezzo franco il 30% del  
ogni tipo fabbrica del prezzo franco  
prodotto, e fabbrica del  
prodotto,  
- entro il predetto  
limite, i materiali  
classificati nella  
stessa voce doganale  
del prodotto sono  
unicamente utilizzati  
fino ad un valore del  
25% del prezzo franco  
fabbrica del prodotto  
da Macchine per Fabbricazione  
8444 l'industria in cui il valore

a 8447 tessile delle voci di tutti i materiali

da 8444 a 8447 utilizzati non eccede

il 40% del prezzo

franco fabbrica

del prodotto

ex Macchine e Fabbricazione

8448 apparecchi in cui il valore

ausiliari per le di tutti i materiali

macchine delle utilizzati non eccede

voci 8444 e 8445 il 40% del prezzo

franco fabbrica

del prodotto

8452 Macchine per cucire,

escluse le macchine

per cucire i fogli

della voce 8440;

mobili, supporti e

coperchi costruiti

appositamente per

macchine per cucire,

aghi per macchine

per cucire:

Fabbricazione in cui:

- macchine per

cucire unicamente - il valore di tutti

con punto annodato, i materiali

la cui testa pesa utilizzati non eccede

al massimo 16 kg, il 40% del prezzo

senza motore o franco fabbrica del

17 kg con il motore prodotto,

- il valore di tutti

i materiali non

originari utilizzati

per il montaggio

della testa (senza

motore) non eccede

il valore dei

materiali originari

utilizzati, e

- il meccanismo di

tensione del filo,

il meccanismo

dell'uncinetto ed

il meccanismo zig-zag

sono già prodotti

originari

- altri Fabbricazione in

cui il valore di

tutti i materiali

utilizzati non eccede

il 40% del prezzo

franco fabbrica del

prodotto

da Macchine utensili, Fabbricazione

8456 apparecchi (loro in cui il valore

a parti di ricambio di tutti i materiali

8466 ed accessori) delle utilizzati non eccede

voci da 8456 a 8466 il 40% del prezzo

franco fabbrica del

prodotto

da Macchine per Fabbricazione in

8469 ufficio (ad esempio, cui il valore

a 8472 macchine da di tutti i materiali

scrivere, macchine utilizzati non eccede

calcolatrici, il 40% del prezzo

macchine franco fabbrica

automatiche per del prodotto

l'elaborazione di

dati, duplicatori,

cucitrici meccaniche)

8480 Staffe per fonderia; Fabbricazione in

piastre di fondo cui il valore di

per forme; modelli tutti i materiali

per forme; forme utilizzati non eccede

per i metalli il 50% del prezzo

(diversi dalle franco fabbrica

lingotterie), i del prodotto

carburi metallici,

il vetro, le

materie minerali,

la gomma o le

materie plastiche

8432 Cuscinetti e Fabbricazione Fabbricazione

rotolamento, in cui: in cui il

sfere, a cilindri, valore di

rulli o ad aghi - tutti i materiali tutti i

utilizzati sono materiali

classificati in utilizzati

una voce diversa non eccede

da quella del il 25% del

prodotto, e prezzo franco

fabbrica del

prodotto

- valore di tutti i

materiali utilizzati

non eccede il 40%

del prezzo franco

fabbrica del

prodotto

8484 Guarnizioni Fabbricazione in

metalloplastiche; cui il valore di

serie o tutti i materiali

assortimenti di utilizzati non eccede

guarnizioni di il 40% del prezzo

composizione franco fabbrica

diversa, presentati del prodotto

in involucri, buste

o imballaggi simili

8485 Parti di macchine Fabbricazione in

o di apparecchi cui il valore di

non nominate ne' tutti i materiali

comprese altrove utilizzati

in questo capitolo, non eccede il 40%

non aventi del prezzo franco

congiunzioni fabbrica del prodotto

elettriche, parti

isolate

elettricamente,

avvolgimenti,

contatti o altre

caratteristiche

elettriche

ex Macchine Fabbricazione Fabbricazione

cap. elettriche, in cui: in cui il

85 apparecchi valore di

e materiale - tutti i materiali tutti i

elettrico e loro utilizzati sono materiali

parti; apparecchi classificati in una utilizzati

per la voce diversa da non eccede

registrazione o la quella del il 30% del  
riproduzione del prodotto, e prezzo franco  
suono, fabbrica del  
apparecchi per prodotto  
la registrazione  
o la riproduzione - il valore di  
delle immagini e tutti i materiali  
del suono per la utilizzati non eccede  
televisione, e il 40% del prezzo  
parti ed accessori franco fabbrica  
di tali apparecchi, del prodotto  
esclusi gli articoli  
delle seguenti voci  
o sottovoci, per i  
quali le relative  
regole figurano in  
appresso: 8501,  
8502, ex 8518, da  
8519 a 8529, da

8535 a 8537, ex

8541 8542, da

8544 a 8548

8501 Motori e generatori Fabbricazione Fabbricazione

elettrici (esclusi in cui: in cui il

i gruppi valore di

elettrogeni) - il valore di tutti i

tutti i materiali materiali

utilizzati non utilizzati

eccede il 40% del non eccede

prezzo franco il 30% del

fabbrica del prezzo franco

prodotto, e fabbrica del

prodotto

- entro il predetto

limite, i materiali

classificati nella

voce 8503 sono

unicamente utilizzati

fino ad un valore

del 10% del prezzo

franco fabbrica

del prodotto

8502 Gruppi elettrogeni Fabbricazione Fabbricazione

e convertitori in cui: in cui il

rotanti elettrici valore di

- il valore di tutti i

tutti i materiali materiali

utilizzati non utilizzati

eccede il 40% del non eccede

prezzo franco il 30% del

fabbrica del prezzo franco

prodotto, e fabbrica del

prodotto

- entro il predetto

limite, i materiali

classificati nella

voce 8501 o 8503

sono unicamente

utilizzati fino ad

un valore del 10%

del prezzo franco

fabbrica del

prodotto

ex Microfoni e loro Fabbricazione Fabbricazione

8518 supporti; in cui: in cui il

altoparlanti anche valore di

montati nelle loro - il valore di tutti tutti i

casce acustiche; i materiali materiali

auricolari, cuffie utilizzati non utilizzati

e simili, anche eccede il 40% del non eccede

combinati con un prezzo franco il 30% del

microfono; fabbrica del prezzo franco

amplificatori prodotto, e fabbrica del

elettrici ad prodotto

audiofrequenza;

apparecchi - il valore di

elettrici di tutti i materiali

amplificazione non originari

del suono utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

8519 Giradischi,

elettrofoni,

lettori di cassette

ed altri apparecchi

per la riproduzione

del suono senza

dispositivo

incorporato per la

registrazione

del suono

Fabbricazione Fabbricazione

- fonografi in cui: in cui il

elettrici valore di

- il valore di tutti i

tutti i materiali materiali

utilizzati non utilizzati

eccede il 40% del non eccede

prezzo franco il 25% del

fabbrica prezzo franco

del prodotto, e fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

- altri Fabbricazione Fabbricazione

in cui: in cui il

valore di

- il valore di tutti i

tutti i materiali materiali

utilizzati non utilizzati

eccede il 40% del non eccede

prezzo franco il 30% del

fabbrica del prezzo franco

prodotto, e fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

8520 Magnetofoni ed Fabbricazione Fabbricazione

altri apparecchi in cui: in cui il

per la valore di

registrazione - il valore di tutti i

del suono, anche tutti i materiali materiali

con dispositivo utilizzati non utilizzati

incorporato per eccede il 40% del non eccede

la riproduzione prezzo franco il 30% del

del suono fabbrica del prezzo franco

prodotto, fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

8521 Apparecchi per la Fabbricazione Fabbricazione

videoregistrazione in cui: in cui il

o la valore di

videoriproduzione - il valore di tutti i

tutti i materiali materiali

utilizzati non utilizzati

eccede il 40% del non eccede

prezzo franco il 30% del

fabbrica del prezzo franco

prodotto, fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

8522 Parti ed accessori Fabbricazione in cui

di apparecchi delle il valore di tutti i

voci da 8519 a 8521 materiali utilizzati

non eccede il 40%

del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8523 Supporti preparati Fabbricazione in cui

per la il valore di tutti i

registrazione del materiali utilizzati

suono o per simili non eccede il 40%

registrazioni, ma del prezzo franco

non registrati, fabbrica del prodotto

diversi dai

prodotti del

capitolo 37

8524 Dischi, nastri ed

altri supporti per

la registrazione del

suono o per simili

registrazioni,

registrati, comprese

le matrici e le

forme galvaniche

per la fabbricazione

di dischi, esclusi i

prodotti del

capitolo 37:

- matrici e forme Fabbricazione in cui

galvaniche per la il valore di tutti

fabbricazione i materiali

di dischi utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione Fabbricazione

in cui: in cui il

valore di

- il valore di tutti i

tutti i materiali materiali

utilizzati non utilizzati

eccede il 40 % del non eccede il

prezzo franco 30% del

fabbrica del prezzo franco

prodotto, e fabbrica del

prodotto

- il valore dei

materiali della voce

8523 utilizzati non

eccede il 10% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

8525 Apparecchi Fabbricazione Fabbricazione

trasmittenti in cui: in cui il

per la valore di

radiotelegrafia, la - il valore di tutti i

radiotelegrafia, la tutti i materiali materiali

radiodiffusione o utilizzati non utilizzati

la televisione, eccede 40% del non eccede

anche muniti di un prezzo franco il 25% del

apparecchio fabbrica del prezzo franco

ricevente o di prodotto, fabbrica del

un apparecchio per prodotto

la registrazione o

la riproduzione del - il valore dei

suono, telecamere materiali non

originari utilizzati

non eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

8526 Apparecchi di Fabbricazione Fabbricazione

radiorilevamento e in cui: in cui il

di radioscandaglio valore di

(radar), - il valore di tutti i

apparecchi di tutti materiali materiali

radionavigazione utilizzati non utilizzati

ed apparecchi di eccede il 40% del non eccede

radiotelecomando prezzo franco il 25% del

fabbrica del prezzo franco

prodotto, fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

8527 Apparecchi Fabbricazione Fabbricazione

riceventi per la in cui: in cui il

radiotelegrafia, la valore di

radiotelegrafia o - il valore di tutti i

la radiodiffusione, tutti i materiali materiali

anche combinati, utilizzati non utilizzati

in uno stesso eccede il 40% del non eccede

involucro, con un prezzo franco il 25% del

apparecchio per fabbrica del prezzo franco

la registrazione o prodotto, fabbrica del

la riproduzione prodotto

del suono o con un - il valore di

apparecchio di tutti i materiali

orologeria non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

8528 Apparecchi

riceventi per la

televisione,

compresi i

televisori a

circuito chiuso

(videomonitor e i

videoproiettori),

anche combinati in

uno stesso

involucro, con un

apparecchio

ricevente per la

radiodiffusione o

la registrazione o

la riproduzione del

suono o di immagini Fabbricazione Fabbricazione

in cui: in cui il

valore di

- apparecchi per la - il valore di tutti i

registrazione o la tutti i materiali materiali

riproduzione di utilizzati non utilizzati

immagini, con eccede il 40% del non eccede

videosintesi- prezzo franco il 30% del

zazione fabbrica del prezzo franco

incorporato prodotto, fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

- altri Fabbricazione Fabbricazione

in cui: in cui il

valore di

- il valore di tutti i

tutti i materiali materiali

utilizzati non utilizzati

eccede il 40% del non eccede

prezzo franco il 30% del

fabbrica del prezzo franco

prodotto, fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

8529 Parti riconoscibili

come destinate

principalmente agli

apparecchi delle voci

da 8525 a 8528:

- adatte per essere Fabbricazione in Fabbricazione

utilizzate cui il valore in cui il

unicamente o di tutti i valore di

principalmente materiali tutti i

con apparecchi per utilizzati non materiali

la registrazione o eccede il 40% del utilizzati

la riproduzione prezzo franco non eccede

di immagini fabbrica del il 25% del

prodotto prezzo franco

fabbrica del

prodotto

- altre Fabbricazione

in cui:

- il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto,

- il valore di

tutti i materiali

non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

8535 Apparecchi per Fabbricazione Fabbricazione

e 8536 l'interruzione, il in cui: in cui il

sezionamento, la - il valore di valore di

protezione, la tutti i materiali tutti i

diramazione, utilizzati non materiali

l'allacciamento o eccede il 40% del utilizzati

il collegamento prezzo franco non eccede

dei circuiti fabbrica del il 30% del

elettrici prodotto, e prezzo franco

fabbrica del

prodotto

- entro il predetto

limite, il valore dei

materiali della voce

8538 utilizzati non

eccede il 10% del

prezzo franco

fabbrica del prodotto

8537 Quadri, pannelli, Fabbricazione Fabbricazione

mensole, banchi, in cui: in cui il

armadi (compresi valore di

gli armadi di tutti i

comando numerico) - il valore di materiali

ed altri supporti tutti i materiali utilizzati

provvisi di vari utilizzati non non eccede

apparecchi delle eccede il 40% del il 30% del

voci 8535 o 8536 prezzo franco prezzo franco

per il comando fabbrica del fabbrica del

o la distribuzione prodotto, e prodotto

elettrica, compresi

quelli che

incorporano gli

strumenti o - entro il predetto

apparecchi del limite, il valore

capitolo 90 diversi dei materiali della

dagli apparecchi di voce 8538 utilizzati

commutazione non eccede il 10%

della voce 8517 del prezzo franco

fabbrica del

prodotto

ex Diodi, transistor e Fabbricazione Fabbricazione

8541 simili dispositivi in cui: in cui il

a semiconduttori, valore di

esclusi i dischi - tutti i materiali tutti i

(wafers) non utilizzati sono materiali

ancora tagliati in classificati in una utilizzati

microplacchette voce diversa da non eccede il

quella del 25% del prezzo franco

prodotto, e fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto,

8542 Circuiti integrati Fabbricazione Fabbricazione

e micro-assiemaggi in cui: in cui il

elettronici valore di

- il valore di tutti i

tutti i materiali materiali

utilizzati non utilizzati

eccede il 40% del non eccede

prezzo franco il 25% del

fabbrica del prezzo franco

prodotto, e fabbrica del

prodotto

- entro il predetto

limite, i materiali

classificati nella

voce 8541 o 8542

sono unicamente  
utilizzati fino ad  
un valore del 10% del  
prezzo franco  
fabbrica del prodotto  
8544 Fili, cavi Fabbricazione in cui  
(compresi i cavi il valore di tutti i  
coassiali), ed materiali utilizzati  
altri conduttori non eccede il 40%  
isolati per del prezzo franco  
l'elettricità fabbrica del prodotto  
(anche laccati od  
ossidati  
anodicamente),  
muniti o meno di  
pezzi di  
congiunzione, cavi  
di fibre ottiche,

costituiti di

fibre rivestite

individualmente,

anche dotati di

conduttori elettrici

o muniti di pezzi

di congiunzione

8545 Elettrodi di Fabbricazione in

carbone, spazzole cui il valore di

di carbone, carboni tutti i materiali

per lampade o per utilizzati non

pile ed altri eccede il 40% del

oggetti di grafite prezzo franco

o di altro fabbrica del

carbonio, con o prodotto

senza metallo,

per usi elettrici

8546 Isolatori per Fabbricazione in

l'elettricità', di cui il valore di

qualsiasi materia tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

8547 Pezzi isolanti Fabbricazione in

interamente di cui il valore di

materie isolanti o tutti i materiali

con semplici parti utilizzati non

metalliche di eccede il 40% del

congiunzione (per prezzo franco

esempio: boccole a fabbrica del

vite) annegate prodotto

nella massa, per

macchine,

apparecchi o

impianti elettrici,

diversi dagli

isolatori della

voce 8546; tubi

isolanti e loro

raccordi, di metalli

comuni, isolati

internamente

8548 Parti elettriche Fabbricazione in

di macchine o cui il valore di

di apparecchi, non tutti i materiali

nominate ne' utilizzati non

comprese altrove eccede il 40% del

in questo capitolo prezzo franco

fabbrica del

prodotto

da Veicoli e materiale Fabbricazione in

8601 rotante per strade cui il valore di

a 8607 ferrate o simili e tutti i materiali

loro parti utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del prodotto

8608 Materiale fisso Fabbricazione Fabbricazione

per strade ferrate in cui: in cui il

o simili; valore di

apparecchi - tutti i materiali tutti i

meccanici (compresi utilizzati sono materiali

quelli classificati in una utilizzati

elettromeccanici) voce diversa da non eccede

di segnalazione, quella del il 30% del

di sicurezza, di prodotto, e prezzo franco

controllo o di fabbrica del

comando per strade prodotto

ferrate o simili, - il valore di

reti stradali o tutti i materiali

fluviali, aree di utilizzati non

parcheggio, eccede il 40% del

installazioni prezzo franco

portuali o fabbrica del

aerodromi; loro prodotto, e

parti

8609 Casse mobili e Fabbricazione in

contenitori cui il valore di

(compresi quelli tutti i materiali

uso cisterna e utilizzati non

quelli uso eccede il 40% del

serbatoio) prezzo franco

appositamente fabbrica del

costruiti ed prodotto

attrezzati per

uno o piu' mezzi

di trasporto

ex Vetture automobili, Fabbricazione in

cap. trattori, cui il valore di

87 velocipedi, tutti i materiali

motocicli ed altri utilizzati non

veicoli terrestri, eccede il 40% del

loro parti ed prezzo franco

accessori, esclusi fabbrica del

i prodotti delle prodotto

seguenti voci o

sottovoci, per i

quali le relative

regole figurano in

appresso: da 8709

a 8711, ex 8712,

8715 e 8716

8709 Autocarrelli Fabbricazione Fabbricazione

non muniti di un in cui: in cui il

dispositivo di valore di

sollevamento, dei - tutti i materiali tutti i

tipi utilizzati utilizzati sono materiali

negli stabilimenti, classificati in una utilizzati

nei depositi, nei voce diversa da non eccede

porti o negli quella del il 30% del  
aeroporti, per il prodotto, e prezzo franco  
trasporto di merci fabbrica del  
su brevi distanze; prodotto  
carrelli-trattori  
dei tipi utilizzati - il valore di  
nelle stazioni; tutti i materiali  
loro parti utilizzati non  
eccede il 40% del  
prezzo franco  
fabbrica del  
prodotto, e

8710 Carri da Fabbricazione Fabbricazione

combattimento e in cui: in cui il  
autoblinda, anche valore di  
armati; loro parti - tutti i materiali tutti i  
utilizzati sono materiali  
classificati in una utilizzati

voce diversa da non eccede

quella del il 30% del

prodotto, e prezzo franco

fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto,

8711 Motocicli (compresi

i ciclomotori) e

velocipedi con

motore ausiliario,

anche con

carrozzini laterali,

carrozzini laterali

("side car")

- con motore

alternativo a

pistoni, a

combustione interna,

a cilindrata:

non superiore Fabbricazione Fabbricazione

ai 50 cm in cui: in cui il

cubici valore di

tutti i

- il valore di materiali

tutti i materiali utilizzati

utilizzati non non eccede

eccede il 40% del il 20% del

prezzo franco prezzo franco

fabbrica del fabbrica del

prodotto, e prodotto

- il valore dei

materiali non

originari utilizzati

non eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

- superiore ai Fabbricazione Fabbricazione

50 cm cubici in cui: in cui il

valore di

- il valore di tutti i

tutti i materiali materiali

utilizzati non utilizzati

eccede il 40% del non eccede

prezzo franco il 25% del

fabbrica del prezzo franco

prodotto, e fabbrica del

prodotto

- il valore dei

materiali non

originari utilizzati

non eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

- altri Fabbricazione Fabbricazione

in cui: in cui il

valore di

tutti i

- il valore di materiali

tutti i materiali utilizzati

utilizzati non non eccede

eccede il 40% del il 30% del

prezzo franco prezzo franco

fabbrica del fabbrica del

prodotto, e prodotto

- il valore dei

materiali non

originari utilizzati

non eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

ex Biciclette senza Fabbricazione Fabbricazione

8712 cuscinetti a sfere a partire da in cui il

materiali che non valore di

sono classificati tutti i

nella voce 8714 materiali

utilizzati

non eccede

il 30% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

8715 Carrozine, Fabbricazione Fabbricazione

passeggini e in cui: in cui il

veicoli simili valore di

per il trasporto tutti i

dei bambini; materiali

loro parti - tutti i materiali utilizzati

utilizzati sono non eccede

classificati in il 30% del

una voce diversa prezzo franco

da quella del fabbrica del

prodotto, e prodotto

- il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40%

del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8716 Rimorchi e Fabbricazione Fabbricazione

semirimorchi per in cui: in cui il

qualsiasi veicolo; valore di

altri veicoli non tutti i

automobili; - tutti i materiali materiali

loro parti utilizzati sono utilizzati

classificati in non eccede

una voce diversa il 30% del

da quella del prezzo franco

prodotto, e fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del prodotto

ex Aeroplani, veicoli Fabbricazione Fabbricazione

cap. spaziali e in cui tutti i in cui il

88 loro parti, esclusi materiali valore di

prodotti delle voci utilizzati sono tutti i

ex 8804 e 8805 per classificati in materiali

i quali le regole una voce diversa utilizzati

sono specificate da quella del non eccede

in appresso prodotto il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

ex Rotochutes Fabbricazione a Fabbricazione

8804 partire da in cui il

materiali di valore di

qualsiasi voce, tutti i

compresi gli materiali

altri materiali utilizzati

della voce 8804 non eccede

il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

8805 Apparecchi e Fabbricazione Fabbricazione

dispositivi per il in cui tutti i in cui il

lancio di veicoli materiali valore di

aerei; apparecchi utilizzati sono tutti i

e dispositivi per classificati in materiali

l'appontaggio di una voce diversa utilizzati

veicoli aerei da quella del non eccede

e apparecchi e prodotto il 30% del

dispositivi simili; prezzo franco

apparecchi al suolo fabbrica del

di allenamento al prodotto

volo; loro parti

cap. Navi, battelli ed Fabbricazione Fabbricazione

89 altri natanti in cui tutti i in cui il

materiali valore di

utilizzati sono tutti i

classificati in materiali

una voce diversa utilizzati

da quella del non eccede

prodotto. Inoltre, il 40% del

gli scafi della prezzo franco

voce 8906 non fabbrica del

possono essere prodotto

utilizzati

ex Strumenti ed Fabbricazione Fabbricazione

cap. apparecchi in cui: in cui il

90 d'ottica, per valore di

fotografia e per tutti i

cinematografia, di - tutti i materiali materiali

misura, di utilizzati sono utilizzati

controllo o di classificati in non eccede

precisione, una voce diversa il 30% del

strumenti ed da quella del prezzo franco

apparecchi prodotto, e fabbrica del

medico-chirurgici; prodotto

parti ed accessori

di questi strumenti - il valore di

o apparecchi, tutti i materiali

esclusi i prodotti utilizzati non

delle seguenti voci eccede il 40% del

o sottovoci, per i prezzo franco

quali le relative fabbrica del

regole figurano in prodotto, e

appresso:

9001, 9002, 9004,

ex 9005, ex 9006,

9007, 9011, ex

9014, da 9015 a 9020

e da 9024 a 9033

9001 Fibre ottiche e Fabbricazione in

fasci di fibre cui il valore di

ottiche; cavi di tutti i materiali

fibre ottiche utilizzati non

diversi da quelli eccede il 40% del

della voce 8544; prezzo franco

materie fabbrica del

polarizzanti in prodotto

fogli o in lastre;

lenti (comprese le

lenti oftalmiche

a contatto), prismi,

specchi ed altri

elementi di ottica,

di qualsiasi materia,

non montati, diversi

da quelli di vetro

non lavorato

otticamente

9002 Lenti, prismi, Fabbricazione in

specchi ed altri cui il valore di

elementi di ottica tutti i materiali

di qualsiasi utilizzati non

materia, montati, eccede il 40% del

per strumenti o prezzo franco

apparecchi, diversi fabbrica del

da quelli di vetro prodotto

non lavorato

otticamente

9004 Occhiali Fabbricazione in

(correttivi, cui il valore di  
protettivi o altri) tutti i materiali  
ed oggetti simili utilizzati non  
eccede il 40% del  
prezzo franco  
fabbrica del  
prodotto  
ex Binocoli, Fabbricazione Fabbricazione  
9005 cannocchiali, in cui: in cui il  
telescopi ottici valore di  
e loro sostegni - tutti i materiali tutti i  
utilizzati sono materiali  
classificati in una utilizzati  
voce diversa da non eccede  
quella del prodotto, il 30% del  
prezzo franco  
fabbrica del  
prodotto  
- il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto,

- il valore di tutti

i materiali non

originari utilizzati

non eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

ex Apparecchi Fabbricazione Fabbricazione

9006 fotografici (non in cui: in cui il

cinematografici); valore di

apparecchi e tutti i

dispositivi, materiali

compresi - tutti i materiali utilizzati

lampade e tubi, per utilizzati sono non eccede

la produzione di classificati in una il 30% del

lampi di luce in voce diversa da prezzo franco

fotografia, diversi quella del fabbrica del

dalle lampade per prodotto, prodotto

lampi di luce,

elettriche - il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto,

- il valore di

tutti i materiali

non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

9007 Cineprese e Fabbricazione Fabbricazione

proiettori in cui: in cui il

cinematografici, valore di

anche muniti di - tutti i materiali tutti i

dispositivi per la utilizzati sono materiali

registrazione o la classificati in una utilizzati

riproduzione voce diversa da non eccede

del suono quella del prodotto, il 30% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto,

- il valore di

tutti i materiali

non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

9011 Microscopi ottici, Fabbricazione Fabbricazione

compresi quelli per in cui: in cui il

la micro-fotografia, valore di

la micro- - tutti i materiali tutti i

cinematografia o utilizzati sono materiali

la micro-proiezione classificati in una utilizzati

voce diversa da non eccede

quella del prodotto, il 30% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

- il valore di  
tutti i materiali  
utilizzati non  
eccede il 40% del  
prezzo franco  
fabbrica del  
prodotto,

- il valore di  
tutti i materiali  
non originari  
utilizzati non  
eccede il valore  
dei materiali  
originari utilizzati

ex Altri strumenti ed Fabbricazione in  
9014 apparecchi di cui il valore di  
navigazione tutti i materiali  
utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

9015 Strumenti ed Fabbricazione in

apparecchi di cui il valore di

geodesia, tutti i materiali

topografia, utilizzati non

agrimensura, eccede il 40% del

livellazione, prezzo franco

fotogrammetria, fabbrica del

idrografia, prodotto

oceanografia,

idrologia,

meteorologia o

geofisica, escluse

le bussole,

telemetri

9016 Bilance sensibili Fabbricazione in

ad un peso di 5 cg cui il valore di

o meno, con o tutti i materiali

senza pesi utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

9017 Strumenti da Fabbricazione in

disegno, per cui il valore di

tracciare o per tutti i materiali

calcolo (per utilizzati non

esempio: macchine eccede il 40% del

per disegnare, prezzo franco

pantografi, fabbrica del

rapportatori, prodotto

scatole di

compassi, regoli e

cerchi calcolatori),

strumenti di misura  
di lunghezze, per  
l'impiego manuale  
(per esempio: metri,  
micrometri, noni e  
calibri) non  
nominati ne' compresi  
altrove in questo  
capitolo  
9018 Strumenti e  
apparecchi per  
la medicina,  
la chirurgia,  
l'odontoiatria e  
la veterinaria,  
compresi gli  
apparecchi di  
scintigrafia ed  
altri apparecchi

elettromedicali,

nonche' gli

apparecchi per

controlli oftalmici:

- poltrone per Fabbricazione a Fabbricazione

gabinetti da partire da materiali in cui il

dentista, munite di di qualsiasi voce valore di

strumenti o di doganale compresi tutti i

sputacchiera gli "altri materiali

materiali" della utilizzati

voce doganale 9018 non eccede

il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

- altri Fabbricazione Fabbricazione

in cui: in cui il

valore di

tutti i

materiali

-tutti i materiali utilizzati

utilizzati sono non eccede

classificati in il 25% del

una voce diversa prezzo franco

da quella del fabbrica

prodotto, e del prodotto

- il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

9019 Apparecchi di Fabbricazione Fabbricazione

meccanoterapia; in cui: in cui il

apparecchi per valore di

massaggio; tutti i

apparecchi di - tutti i materiali materiali

psicotecnica: utilizzati sono utilizzati

apparecchi di classificati in non eccede

ozonoterapia, di una voce diversa il 25% del

ossigenoterapia, di da quella del prezzo franco

aerosolterapia, prodotto, e fabbrica del

apparecchi prodotto

respiratori di

rianimazione ed - il valore di

altri apparecchi tutti i materiali

di terapia utilizzati non

respiratoria eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

9020 Altri apparecchi Fabbricazione Fabbricazione

respiratori e in cui: in cui il

maschere antigas, valore di

escluse le maschere tutti i

di protezione prive - tutti i materiali materiali

del meccanismo utilizzati sono utilizzati

e dell'elemento classificati in non eccede

filtrante una voce diversa da il 25% del

amovibile quella del prezzo franco

prodotto, e fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

9024 Macchine ed Fabbricazione in

apparecchi per cui il valore di

prove di durezza, tutti i materiali

di trazione, utilizzati non

di compressione, eccede il 40% del

di elasticita' o di prezzo franco

altre proprieta' fabbrica del

meccaniche dei prodotto

materiali (per

esempio: metalli,

legno, tessili,

carta, materie

plastiche)

9025 Densimetri, Fabbricazione in

aerometri, cui il valore di

pesaliquidi e tutti i materiali

strumenti simili utilizzati non

a galleggiamento, eccede il 40% del

termometri, prezzo franco

pirometri, fabbrica del

barometri, prodotto

igrometri e

psicometri,

registratori o

no, anche combinati

fra loro

9026 Strumenti ed Fabbricazione in

apparecchi di cui il valore di

misura o di tutti i materiali

controllo della utilizzati non

portata, del eccede il 40% del

livello, della prezzo franco

pressione o di fabbrica del

altre prodotto

caratteristiche,

variabili dei

liquidi o dei gas

(per esempio:

misuratori di

portata,

indicatori di

livello, manometri,

contatori di

calore) esclusi

gli strumenti ed

apparecchi delle

voci 9014, 9015,

9028 o 9032

9027 Strumenti ed Fabbricazione in

apparecchi per cui il valore di

analisi fisiche tutti i materiali

o chimiche (per utilizzati non

esempio: eccede il 40% del

polarimetri, prezzo franco

rifrattometri, fabbrica del

spettrometri, prodotto

analizzatori di gas

o di fumi);

strumenti ed

apparecchi per  
prove di viscosita',  
di porosita' di  
dilatazione, di  
tensione  
superficiale o  
simili, o per misure  
calorimetriche,  
acustiche o  
fotometriche  
(compresi gli  
indicatori dei  
tempi di posa);  
microtomi  
9028 Contatori di gas,  
di liquidi o di  
elettricita', compresi  
i contatori per la  
loro taratura:

- parti ed Fabbricazione in

accessori cui il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

- altri Fabbricazione Fabbricazione

in cui: in cui il

valore di

tutti i

- il valore di materiali

tutti i materiali utilizzati

utilizzati non non eccede

eccede il 40% del il 30% del

prezzo franco prezzo franco

fabbrica del fabbrica del

prodotto, e prodotto

- il valore di

tutti i materiali

non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

9029 Altri contatori Fabbricazione in

(per esempio: cui il valore di

contagiri, tutti i materiali

contatori di utilizzati non

produzione, eccede il 40% del

tassametri, prezzo franco

totalizzatore del fabbrica del

cammino percorso prodotto

(conta-chilometri),

pedometri;

indicatori di

velocita' e

tachimetri, diversi

da quelli della voce

9015; stroboscopi

9030 Oscilloscopi, Fabbricazione in

analizzatori di cui il valore di

spettro ed altri tutti i materiali

strumenti ed utilizzati non

apparecchi per la eccede il 40% del

misura o il prezzo franco

controllo di fabbrica del

grandezze prodotto

elettriche,

strumenti ed

apparecchi per

la misura o la

rilevazione delle

radiazioni alfa,

beta, gamma, x,

cosmiche o di

altre radiazioni

ionizzanti

9031 Strumenti, Fabbricazione in

apparecchi e cui il valore di

macchine di misura tutti i materiali

o di controllo, non utilizzati non

nominati ne' eccede il 40% del

compresi altrove in prezzo franco

questo capitolo e fabbrica del

loro parti; prodotto

proiettori di

profili

9032 Strumenti ed Fabbricazione in

apparecchi di cui il valore di

regolazione o tutti i materiali

di controllo utilizzati non

automatici eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

9033 Parti ed accessori Fabbricazione in

non nominati ne' cui il valore di

compresi altrove tutti i materiali

in questo capitolo, utilizzati non

di macchine, eccede il 40% del

apparecchi, prezzo franco

strumenti od fabbrica del

oggetti del prodotto

capitolo 90

ex Pendole ed orologi; Fabbricazione in

cap. loro parti; esclusi cui il valore di

91 i prodotti delle tutti i materiali

seguenti voci, per utilizzati non

i quali le relative eccede il 40% del

regole figurano in prezzo franco

appresso: 9105, e fabbrica del

da 9109 a 9113 prodotto

9105 Orologi, pendole, Fabbricazione Fabbricazione

svegli e simili in cui: in cui il

apparecchi di valore di

orologeria, con tutti i

movimento diverso -il valore di materiali

da quello degli tutti i materiali utilizzati

orologi tascabili utilizzati non non eccede

eccede il 40% del il 30% del

prezzo franco prezzo franco

fabbrica del fabbrica del

prodotto, e prodotto

- il valore di

tutti i materiali

non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

9109 Movimenti di Fabbricazione Fabbricazione

orologeria, in cui: in cui il

completi e valore di

montati, tutti i

diversi da quelli - il valore di materiali

degli orologi tutti i materiali utilizzati

tascabili utilizzati non non eccede

eccede il 40% del il 30% del

prezzo franco prezzo franco

fabbrica del fabbrica del

prodotto, e prodotto

- il valore di

tutti i materiali

non originari

utilizzati non

eccede il valore

dei materiali

originari utilizzati

9110 Movimenti di Fabbricazione Fabbricazione

orologeria in cui: in cui il

completi, non valore di

montati o tutti i

parzialmente - il valore di materiali

montati "chablons", tutti i materiali utilizzati

movimenti di utilizzati non non eccede

orologeria eccede il 40% del il 30% del

incompleti, prezzo franco prezzo franco

montati; sbocchi fabbrica del fabbrica del

di movimenti prodotto, e prodotto

di orologeria

- il valore di tutti

i materiali della

voce 9114 utilizzati

non eccede il 10%

del prezzo franco

fabbrica del prodotto

9111 Casse per orologi Fabbricazione Fabbricazione

e loro parti in cui: in cui il

valore di

- tutti i materiali tutti i

utilizzati sono materiali

classificati in utilizzati

una voce diversa non eccede

da quella del il 30% del

prodotto, e prezzo franco

fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

9112 Casse, gabbie e Fabbricazione Fabbricazione

simili, per in cui: in cui il

apparecchi di valore di

orologeria e tutti i

loro parti - tutti i materiali materiali

utilizzati sono utilizzati

classificati in una non eccede

voce diversa da il 30% del

quella del prezzo franco

prodotto, e fabbrica del

prodotto

- il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto, e

9113 Cinturini e

braccialetti per

orologi e loro

parti:

- di metallo, Fabbricazione in

anche placcati, o cui il valore

ricoperti di di tutti i materiali

metallo prezioso utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

- altri Fabbricazione in

cui il valore

di tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 50% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

cap. Strumenti musicali, Fabbricazione in

92 parti ed accessori cui il valore

di questi strumenti di tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 40% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

cap.93 Armi, munizioni e Fabbricazione in

loro parti ed cui il valore di

accessori tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 50% del

prodotto franco

fabbrica del

prodotto

ex Mobili; mobili Fabbricazione in cui

cap. medico-chirurgici; tutti i materiali

94 oggetti lettereschi utilizzati sono  
e simili; apparecchi classificati in una  
per l'illuminazione voce diversa da  
non nominati ne' quella del prodotto  
compresi altrove;  
insegne  
pubbлицitarie,  
insegne luminose,  
targhette  
indicatrici  
luminose ed oggetti  
simili; costruzioni  
prefabbricate,  
esclusi i prodotti  
delle voci ex 9401,  
ex 9403, 9405 e  
9606 per i quali  
le regole sono

specificate in

appresso

ex Mobili di metallo, Lavorazione in cui

9401 muniti di tessuto tutti i materiali

ed ex in cotone, non utilizzati sono

9403 imbottito, di peso classificati in una

non superiore ai voce doganale diversa

300 g/m<sup>2</sup> da quella del

prodotto

oppure

Fabbricazione a

partire da tessuto

in cotone,

confezionato e pronto

all'uso, della voce

9401 o 9403, purché:

il suo valore non

ecceda il 25% del

prodotto, e tutti gli

altri materiali

utilizzati siano già

originari e

classificati in

una voce diversa

da 9401 o 9403

9405 Apparecchi per Fabbricazione in

l'illuminazione cui il valore di

(compresi i tutti i materiali

proiettori) e loro utilizzati non

parti, non nominati eccede il 50% del

ne' compresi prezzo franco

altrove; insegne fabbrica del

pubblicitarie, prodotto

insegne luminose,

targhette

indicatrici

luminose ed oggetti

simili, muniti di

una fonte di

illuminazione

fissata in modo

definitivo

9406 Costruzioni Fabbricazione in

prefabbricate cui il valore di

tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 50% del

prezzo franco

fabbrica del

prodotto

ex Giocattoli, giochi, Fabbricazione in cui

cap. oggetti per tutti i materiali

95 divertimento o utilizzati sono

sport; loro parti classificati in una

ed accessori, voce da quella

esclusi i prodotti diversa del prodotto

delle voci 9503 ed

ex 9506 per i quali

le regole sono

specificate in

appresso

9503 Altri giocattoli; Fabbricazione

modelli ridotti in cui:

e modelli simili

per il divertimento, - tutti i materiali

anche, animati; utilizzati sono

puzzle di ogni classificati in

specie una voce doganale

diversa da quella

del prodotto, e

- purché il valore

di tutti i materiali

utilizzati non

eccede il 50% del

prezzo franco

fabbrica del prodotto

ex Oggetti ed attrezzi Fabbricazione in cui

9506 per la ginnastica, tutti i materiali

l'atletica, gli utilizzati sono

altri sport classificati in una

(escluso il tennis voce diversa da

da tavolo) o i quella del prodotto.

giochi all'aperto, Tuttavia, possono

non nominati ne' essere utilizzati

compresi altrove sbozzi per la

in questo capitolo; fabbricazione di

piscine e vasche teste di mazze

per sguazzare da golf

ex Lavori diversi Fabbricazione in cui

cap. esclusi quelli tutti i materiali

96 delle voci ex 9601, utilizzati sono

ex 9602, ex 9603, classificati in una

9605, 9606, 9612, voce diversa da

ex 9613 e ex 9614, quella del prodotto

per i quali le

relative regole

figurano in

appresso

ex Lavori in materie Fabbricazione a

9601 animali, vegetali o partire da materie

ed minerali da intaglio da intaglio lavorate,

ex 9602 della medesima voce

doganale

ex Scope e spazzole Fabbricazione in

9603 (escluse le granate cui il valore di

ed articoli tutti i materiali

analoghi, le utilizzati non

spazzole di pelo eccede il 50% del

di martora o di prezzo franco

scoiattolo), scope fabbrica del prodotto

meccaniche per

l'impiego e mano,

diverse da quelle a

motore, tamponi e

rulli per dipingere,

scope di stracci,

di spugna

9605 Assortimenti da Ogni articolo

viaggio per la dell'assortimento

toiletta personale, deve soddisfare le

per il cucito o la condizioni che

pulizia delle gli sarebbero

calzature o applicabili

degli abiti qualora non

fosse incluso

nell'assortimento;

tuttavia, articoli

non originari

possono essere

incorporati, purché'

il loro valore

complessivo non

ecceda il 15% del

prezzo franco

fabbrica

dell'assortimento

9606 Bottoni e bottoni Fabbricazione

a pressione; in cui:

dischetti per

bottoni ed altre

parti di bottoni - tutti i materiali

o di bottoni a utilizzati sono

pressione; sbocchi classificati in una

di bottoni voce diversa da

quella del

prodotto, e

- purché il valore di

tutti i materiali

utilizzai non

ecceda il 50%

del prezzo franco

del prodotto

9612 Nastri Fabbricazione

inchiostratori in cui:

macchine da

scrivere e nastri - tutti i materiali

inchiostratori utilizzati sono

simili, classificati in

inchiostrati o una voce doganale

altrimenti diversa da quella

preparati per del prodotto, e

lasciare impronte,

anche montati su

bobine o in - purché il valore

cartucce; di tutti i materiali

cuscinetti per utilizzati non

timbri, anche ecceda il 50% del

impregnati, con o prezzo franco

senza scatola fabbrica del prodotto

ex Accenditori ed Fabbricazione in

9613 accendini ad cui il valore di

accensione tutti i materiali

piezoelettrica della voce 9613

utilizzati non eccede

il 30% del prezzo

franco fabbrica del

prodotto

ex Pipe, comprese Fabbricazione a

9614 le teste di pipe partire da sbozzi

cap. Oggetti d'arte, Fabbricazione in cui

97 da collezione tutti i materiali

o di antichita' utilizzati sono

classificati in una

voce diversa da

quella del prodotto

Parte di provvedimento in formato grafico

### ALLEGATO III

#### CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

Il certificato EUR.1 e' compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo e' stampato in una o piu' lingue in cui l'accordo e' redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformita' delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere iscritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 gr il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con

mezzi meccanici o chimici

3. Le autorità competenti degli Stati membri della comunità e del Marocco possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguere.

#### CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(Per le merci non imballate, indicare il

numero degli oggetti e indicare "alla rinfusa")

-----

1. Esportatore (nome, indirizzo EUR.1 N.A 000.000

completo, Paese) -----

Prima di compilare il

formulario consultare

le note sul retro

-----

2. Certificato utilizzato

negli scambi preferenziali

tra

3. Destinatario (nome, .....

indirizzo completo, paese) e

(indicazione facoltativa) .....

(indicare i paesi, gruppi

di paesi o territori di cui

trattasi)

-----

4. Paese, gruppo di paesi o

territorio di cui i

prodotti sono considerati

originari

5. Paese, gruppo di paesi o

territorio di destinazione

---

6. Informazioni riguardanti 7. osservazioni

il trasporto (indicazione

facoltativa)

---

8. N. ordine marche, numeri 9. massa lorda (kg) o

numero e natura dei colli (1) altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)

designazione delle merci

(Da riempire solo quando le 10. Fattura( indicazione

norme nazionali del paese o facoltativa)

territorio d'esportazione lo

richiedono)

---

11. VISTO DELLA DOGANA 12. DICHIARAZIONE

DELL'ESPORTATORE

Dichiarazione certificata

conforme Io sottoscritto dichiaro

che le merci di cui

Documento d'esportazione(2) sopra soddisfano alle

condizioni richieste

modello.....n..... per ottenere il

del..... presente certificato.

ufficio doganale.....

Paese o territorio in cui il

certificato e' rilasciato Timbro

..... Fatto a.....addi'.....

A.....addi'.....

.....

(firma) (firma)

13 DOMANDA DI CONTROLLO, 14. RISULTATO DEL CONTROLLO

da inviare a:

il controllo effettuato ha

permesso di constatare che

al presente certificato(3)

[ ] e' stato effettivamente

rilasciato dall'ufficio

doganale indicato e che i

dati ivi contenuti sono

esatti

[ ] non risponde alle

condizioni di autenticita'

e di regolarita' richieste

(si vedano le allegate

osservazioni).

E' richiesto il controllo

dell'autenticita' e della

regolarita' del presente

certificato

Fatto a.....addi..... Fatto a.....addi'.....

Timbro Timbro

.....

(firma) (firma)

(1)segnare con una x la

menzione applicabile

---

NOTE

(1) Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apporta deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

(2) Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in banco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

(3) Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

---

1. Esportatore (nome, indirizzo EUR.1 N.A 000.000

completo, paese) -----

Prima di compilare il

formulario consultare

le note al retro

---

2. Domanda per ottenere

un certificato da

utilizzare negli scambi

preferenziali tra

.....

3 Destinatario (nome,

indirizzo completo, paese)

(indicazione facoltativa)

.....

(indicare i paesi gruppi di

paesi o territori di cui

trattasi

-----

4. Paese, gruppo di paesi

o territorio di cui i

prodotti sono considerati

originari

5. Paese, gruppo di paesi

o territorio di

destinazione

-----

6. Informazioni riguardanti 7. osservazioni

il trasporto (indicazione

facoltativa)

-----

8. N. d'ordine, marche, numeri, 9. Messa lorda (kg) o

numero e natura dei colli (1), altra misura (l,m3, ecc.)

designazione delle merci

10. Fatture (indicazione

facoltativa)

-----

#### DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per

ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso e queste merci di

soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....

.....

.....

.....

MI IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti,

qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità

ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui

allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente

richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla  
fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a.....addi.....

.....

(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del  
fabbricante. ecc.. relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

Parte di provvedimento in formato grafico

#### ALLEGATO IV

Dichiarazione di cui all'articolo 27

Parte di provvedimento in formato grafico

#### ALLEGATO V

Parte di provvedimento in formato grafico

#### ALLEGATO VI

#### MODELLO DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci indicate nella presente

fattura sono state ottenute

.....

e (secondo il caso)

a) (1) soddisfano alle norme relative alla definizione della

nozione di "prodotti totalmente ottenuti"

o

b) (1) sono state ottenute dai seguenti prodotti:

Descrizione Paese d'origine (2) Valore (1)

.....

.....

.....

e sono state sottoposte alle seguenti lavorazioni:

.....(indicare la lavorazione)

in.....

Fatto a..... il.....

.....

(firma)

(1) Compilare se necessario.

(2) Compilare se necessario, in tal caso:

- se le merci sono originarie di un paese di cui all'accordo e alla convenzione in questione: indicare il paese.

- se le merci sono originarie di un altro paese: indicare "paese

terzo"



MERCI AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE VERSO LO STATO DESTINATARIO

-----  
8. Marche, numeri, 9. Codice NDB e 10. Quantita' (3)  
numero e natura designazione delle merci  
dei colli  
11. Valore (4)  
-----

MERCI IMPORTATE UTILIZZATE

-----  
12. Codice NDB 13. Paese 14. Quantita' (3) 15. Valore(1)(2)  
e designazione d'origine  
delle merci  
-----

16. Natura delle lavorazioni, o trasformazioni effettuate  
-----

17. Osservazioni  
-----

18. VISTO DELLA DOGANA 19. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE

Dichiarazione Il sottoscritto dichiara che le  
certificata conforme informazioni che figurano sulla  
presente scheda sono esatte

Documento.....

Modello.....n..... Fatto a.....addi.....

ufficio doganale.....

Data .....

Timbro  
dell'ufficio

.....  
(Firma)

.....  
(Firma)

-----  
RICHIESTA DI CONTROLLO

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticita' e della regolarita' della presente scheda di informazione	Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione
---	--

a) e' stata effettivamente  
rilasciata dall'ufficio  
doganale indicato e che le  
menzioni ivi contenute  
sono esatte (\*)

b) non risponde ai requisiti  
di autenticita' e di regolarita'  
prescritte (vedi osservazioni  
allegate)

Fatto a.....addi'.....

Fatto a.....addi'.....

Timbro dell'ufficio

Timbro dell'ufficio

.....  
(Firma del funzionario)

.....  
(Firma del funzionario)

(\*) Cancellare la menzione  
inutile

-----  
NOTE

(1) Nome o regione scelta e indirizzo completo.

(2) Menzione facoltativa

(3) Kg, h1, m3 o altra unita' di misura.

(4) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione e carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

(5) Compilare se necessario. In tal caso:

- se le merci sono originarie di un paese di cui all'accordo o alla convenzione in questione: indicare il paese;

- se le merci sono originarie di un altro paese: indicare "paese terzo".

(\* ) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni sulle norme di origine.

Parte di provvedimento in formato grafico

## ALLEGATO VIII

Dichiarazione comune relativa all'articolo 1 del protocollo

Le parti convengono che le disposizioni dell'articolo 1, lettera e) del protocollo lasciano impregiudicato il diritto del Marocco a beneficiare del trattamento speciale e differenziato e di tutte le altre deroghe accordate ai paesi in via di sviluppo dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Dichiarazione comune relativa agli articoli 19 e 33 del protocollo

Le parti convengono della necessita' di elaborare delle note esplicative per l'attuazione delle disposizioni del articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2 del protocollo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 del protocollo

Per l'applicazione dell'articolo 39 del protocollo, la comunità si dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande del Marocco intese alla previsione di deroghe alle norme di origine fin dalla firma dell'Accordo.

## PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA'

### AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE

#### ARTICOLO 1

##### Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle Parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
- b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;
- d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

#### ARTICOLO 2

##### Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di

detta autorità'.

## ARTICOLO 3

### Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità' richiedente, l'autorità' interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità' richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità' richiedente, l'autorità' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità' richiedente, l'autorità' interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre Parti contraenti;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

## ARTICOLO 4

### Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre Parti contraenti;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

## ARTICOLO 5

### Comunicazione/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure

necessarie per

- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

## ARTICOLO 6

### Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti

utili per permettere di

dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

- a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e il motivo della domanda;
- d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
- e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordate con detta autorita'.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne puo' richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

## ARTICOLO 7

### Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente.

2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte contraente; d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

## ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

## ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:

a) possa pregiudicare la sovranità del Marocco o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza ai sensi del

presente protocollo: o

b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri

interessi essenziali, o

c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione

doganale; ovvero

d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata

decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza e' rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

## ARTICOLO 10

### Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie.

2. La comunicazione di dati a carattere personale puo' avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle Parti contraenti e' equivalente. Le Parti contraenti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.

## ARTICOLO 11

### Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute, ivi comprese quelle a carattere personale, possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni raccolte ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha fornito tali informazioni e' informata senza indugio di detto uso.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

## ARTICOLO 12

## Esperti e testimoni

1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.

2. Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorita' richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.

## ARTICOLO 13

### Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

## ARTICOLO 14

### Esecuzione

1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali nazionali del Marocco, da una parte, e ai competenti servizi della commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il Comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

## ARTICOLO 15

### Complementarita'

1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno

tra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e il Marocco e non ne pregiudica l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca piu' vasta ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunita'.

## ALLEGATO

### PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati a carattere personale oggetto di trattamento informatico devono:

a) essere ottenuti e trattati in maniera corretta e conforme alla legge;

b) essere conservati a fini precisi e legittimi e non essere utilizzati in modi incompatibili con tali fini;

c) essere adeguati, pertinenti e ragionevoli alla luce dei fini per i quali sono stati conservati;

d) essere precisi e, se del caso, aggiornati;

e) essere conservati in una forma che consenta di individuare la persona incriminata entro un arco di tempo non superiore a quello necessario per la procedura ai fini della quale i dati sono conservati.

2. I dati a carattere personale che forniscono indicazioni sull'origine razziale, le opinioni politiche o religiose o altre convinzioni, nonche' quelli relativi alla salute o alla vita sessuale di chiunque non possono essere assoggettati a trattamento informatico, a meno che la legislazione nazionale non conceda garanzie sufficienti. Le presenti disposizioni si applicano anche ai dati a carattere personale relativi alle condanne inflitte in campo penale.

3. Si devono adottare adeguate misure di sicurezza affinche' i dati a carattere personale registrati in schedari informatici siano protetti da ogni forma di distruzione non autorizzata e di accesso, modifica o divulgazione non autorizzata.

4. Ogni persona deve essere abilitata:

a) a sapere se i dati a carattere personale che la riguardano sono contenuti in uno schedario informatico, i fini per i quali essi sono principalmente utilizzati e l'identita', nonche' il luogo di residenza abituale o il luogo di lavoro della persona responsabile di tale schedario;

b) a ricevere a scadenze regolari e senza spese o ritardi eccessivi la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatico contenente i dati a carattere personale che la riguardano, nonché la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;

c) a ottenere, a seconda dei casi, la rettifica o la soppressione di tali dati se essi sono stati sottoposti a trattamenti che violano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale che consentono l'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;

d) a disporre di mezzi di ricorso qualora non si dia seguito a una domanda di comunicazione o, se del caso, alla comunicazione, alla rettifica o alla soppressione di cui alle lettere b) e c).

5.1. Alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato si può derogare unicamente nei casi seguenti.

5.2. Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato quando ciò è previsto dalla legislazione della Parte contraente e quando tale deroga costituisce una misura indispensabile in una società democratica e mira a:

a) proteggere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, nonché gli interessi monetari dello Stato, o a combattere illeciti penali;

b) proteggere le persone cui i dati in questione si riferiscono o i diritti e le libertà di altre persone.

5.3. La legge può prevedere limitazioni dei diritti di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d) del presente allegato per quanto riguarda gli schedari informatici contenenti dati a carattere personale utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora sia chiaro che tale utilizzo non rischia di pregiudicare la vita privata delle persone cui si riferiscono i dati in questione.

6. Nessuna disposizione del presente allegato dev'essere interpretata come una limitazione o un ostacolo alla possibilità, per una Parte contraente, di accordare alle persone cui si riferiscono i dati in questione una tutela superiore a quella prevista dal presente allegato.

ATTO FINALE

i plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del

carbone e dell'acciaio

qui di seguito denominati "Stati membri", e

della COMUNITA' EUROPEA e della COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari del Regno del Marocco, qui di seguito denominato "Marocco",

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il 26/02/1996, per la firma dell'Accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri. da una parte, e il Regno del Marocco dall'altra, qui di seguito denominato "Accordo euromediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso: l'accordo euromediterraneo, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione

nella Comunità di prodotti agricoli originari

del Marocco

Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione

nella Comunità dei prodotti della pesca originari

del Marocco

Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione

in Marocco di prodotti agricoli originari della

Comunità

Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di

"prodotti originari" e ai metodi di

cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità

amministrative in materia doganale

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' i plenipotenziari del Marocco, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:  
Dichiarazione comune relativa all'articolo 5

dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35,76 e 77

dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 90 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 96 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili

## Dichiarazione comune relativa alla riammissione

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Marocco hanno altresì preso atto degli accordi in forma di scambio di lettere allegati al presente atto finale.

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 12, paragrafo 1 per quanto riguarda l'eliminazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco all'importazione di taluni prodotti tessili e capi di abbigliamento.

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune.

I plenipotenziari del Marocco hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunità europea, allegata al presente atto finale:

## Dichiarazione relativa all'articolo, 29 dell'Accordo

I plenipotenziari degli stati membri e della Comunità hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni del Marocco allegate al presente atto finale:

1. Dichiarazione sulla cooperazione in materia di energia nucleare
2. Dichiarazione in materia di investimenti
3. Dichiarazione relativa alla salvaguardia degli interessi del

Marocco

## DICHIARAZIONI COMUNI

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

1. Le parti convengono che il dialogo politico a livello ministeriale dovrebbe avere una cadenza perlomeno annuale.
2. Le parti ritengono che dovrebbe instaurarsi un dialogo politico tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari marocchine.

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 10 DELL'ACCORDO

Le parti convengono di stabilire di comune accordo la separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo nei dazi in vigore applicabili all'importazione di merci originarie della Comunita' prima dell'entrata in vigore dell'Accordo per i prodotti figuranti nell'elenco 2 dell'allegato 2 dell'Accordo.

Tale principio si applichera' anche ai prodotti di cui all'elenco 3 dell'allegato 2 dell'accordo fino a quando sara' avviato lo smantellamento dell'elemento industriale.

Qualora il Marocco dovesse aumentare i dazi in vigore dal 1 gennaio 1995 a causa dell'elemento agricolo, per i prodotti sopra indicati esso accordera' alla Comunita' una riduzione del 25 % sull'aumento dei dazi.

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 12 DELL'ACCORDO

1. Le parti convengono che, per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, il calendario per l'eliminazione dei prezzi di riferimento e la riduzione tariffaria di cui all'articolo 12, paragrafo 1 saranno concordati attraverso uno scambio di lettere prima della firma dell'Accordo.

2. Resta inteso che, per quanto riguarda i prodotti oggetto dello smantellamento tariffario di cui all'articolo 12, paragrafo 2, si instaureranno in Marocco, con l'assistenza tecnica della Comunita', dei controlli tecnici. Il Marocco si impegna a istituire detti controlli tecnici entro il 31 dicembre 1999.

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 33 DELL'ACCORDO

Resta inteso che la convertibilita' dei pagamenti correnti e' interpretata conformemente all'articolo VIII dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale.

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 39 DELL'ACCORDO

Nella quadro dell'Accordo, le Parti convengono che la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i marchi di fabbrica e i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i disegni e modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate nonche' la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale - Atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Parigi).

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 42 DELL'ACCORDO

Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento complementare per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenza specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunita' europea e i suoi partner.

#### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 43 DELL'ACCORDO

Le parti convengono che, nel quadro della cooperazione economica, sara' prevista un'assistenza tecnica nel quadro delle clausole di salvaguardia e del controllo antidumping.

#### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 49 DELL'ACCORDO

Le parti riconoscono la necessita' di ammodernare il settore produttivo marocchino per meglio adeguarlo alla realta' dell'economia internazionale ed europea.

La Comunita' si adoperera' per sostenere il Marocco nell'attuazione di un programma a favore dei settori industriali che potranno beneficiare della loro ristrutturazione e del loro adeguamento per affrontare le difficolta' che potranno insorgere a seguito della liberalizzazione degli scambi e in particolare dello smantellamento delle tariffe.

#### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 50 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti ritengono importante l'espansione dei flussi di investimenti diretti in Marocco.

Esse concordano di sviluppare l'accesso del Marocco agli strumenti comunitari di promozione degli investimenti, in conformita' delle relative disposizioni comunitarie.

#### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 51 DELL'ACCORDO

Le parti convengono di intraprendere al piu' presto le azioni di cooperazione di cui all'articolo 51 dell'Accordo, attribuendo a tali azioni carattere prioritario.

#### DICHIARAZIONE COMUNI RELATIVE ALL'ARTICOLO 64 DELL'ACCORDO

1. Fatte salve le condizioni e le modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, le Parti esaminano la questione dell'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro del coniuge e dei figli legalmente residenti in virtu' della riunificazione familiare di un lavoratore marocchino legalmente occupato sul territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali, distaccati o apprendisti, per la durata del soggiorno lavorativo autorizzato del lavoratore.

2. Non si potra' invocare l'articolo 64 paragrafo 1 dell'accordo per quanto riguarda l'assenza di discriminazioni in materia di licenziamenti, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il

rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno e' disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonche' dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore tra il Marocco e detto Stato membro.

#### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 65 DELL'ACCORDO

Resta inteso che l'espressione "loro familiari" definita in base alla legislazione nazionale del paese ospite in questione.

#### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 34, 35, 76 E 77 DELL'ACCORDO

Qualora nel corso della progressiva attuazione delle disposizioni dell'Accordo il Marocco dovesse incontrare gravi difficolta' relative alla bilancia dei pagamenti, si potranno tenere consultazioni tra il Marocco e la Comunita' per definire gli strumenti e le modalita' piu' adeguate per aiutare il Marocco e far fronte a tali difficolta'.

Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale.

#### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 90 DELL'ACCORDO

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'Accordo, le parti convengono che, per casi urgenti di cui all'articolo 90 dell'accordo, devono intendersi i casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle due parti. una violazione sostanziale dell'accordo consiste:

- nel rigetto dell'Accordo non autorizzato dalle norme generali del diritto internazionale;
- nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.

2. Le parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 90 consistono in misure adottate conformemente al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 90, l'altra parte puo' invocare la procedura relativa alla composizione delle controversie.

#### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 96 DELL'ACCORDO

Nel presente accordo si e' tenuto conto dei vantaggi derivanti per il Marocco dai regimi concessi dalla Francia ai sensi del protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri allegato al trattato che istituisce la Comunita' europea. Detto regime speciale deve pertanto considerarsi abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI PRODOTTI TESSILI

Resta inteso che il regime da definirsi per i prodotti tessili sarà oggetto di un protocollo specifico, da concludersi entro il 31 dicembre 1995, che riprenderà le disposizioni dell'intesa in vigore nel 1995.

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA RIAMMISSIONE

Le parti convengono di adottare bilateralmente le disposizioni e le misure opportune per la riammissione dei rispettivi cittadini che hanno lasciato il loro paese. A tal fine, nel caso degli Stati membri dell'Unione europea si considerano cittadini le persone aventi la cittadinanza degli Stati membri quali definite ai fini comunitari.

## ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E IL REGNO DEL MAROCCO RELATIVO ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 PER QUANTO RIGUARDA L'ELIMINAZIONE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO APPLICATI DAL MAROCCO ALL'IMPORTAZIONE DI TALUNI PRODOTTI TESSILI E CAPI DI ABBIGLIAMENTO

### A. Lettera della Comunità'

Signor

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'Accordo euromediterraneo

di associazione e della dichiarazione comune ad esso relativa, le

due parti convengono, fatte salve le altre disposizioni

dell'articolo 12, paragrafo 1, quanto segue:

1. Il livello dei prezzi di riferimento applicabile ai prodotti

tessili e ai capi di abbigliamento originari della Comunità' di cui

ai Capitoli 51-63 e figuranti all'allegato 5 dell'Accordo e'

ridotto, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, al 75%

del livello dei prezzi di riferimento applicati erga omnes.

Il tasso di riduzione da' applicarsi all'inizio del secondo e del terzo anno sara' stabilito dal consiglio di associazione.

Tale tasso di riduzione non potra' essere inferiore a quello applicato nel primo anno, vale a dire al 25%.

Per fissare il tasso di riduzione applicabile il Consiglio di associazione terra' conto in particolare dei progressi compiuti nell'istituzione dei meccanismi di controllo e di verificare che il Marocco sviluppera' con l'assistenza tecnica della Comunita' nei settori di cui alla dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'Accordo.

2. I prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes sono eliminati per i prodotti originari della Comunita' in base al seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'Accordo. tali prezzi di riferimento sono eliminati per un quarto dei prodotti cui si applicano;
- un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per la meta' dei prodotti cui

si applicano;

- due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tali prezzi

di riferimento sono eliminati per tre quarti dei prodotti cui si

applicano;

- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i suddetti

prezzi di riferimento sono eliminati.

La suddetta eliminazione si applica all'elenco dei prodotti per i

quali il Marocco applica un prezzo di riferimento erga omnes alla

data in cui deve avvenire l'eliminazione stessa.

La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo sul

contenuto della presente lettera.

.

Voglia accogliere, Signor ,i sensi della mia alta

considerazione.

A nome del Consiglio

dell'unione europea

B. Lettera del Regno del Marocco

Signor

Mi prego comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data

odierna, così redatta:

"A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'Accordo

euromediterraneo di associazione e della dichiarazione

comune ad esso relativa, le due parti convengono, fatte

salve le altre disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1,

quanto segue:

1. Il livello dei prezzi di riferimento applicabile ai prodotti

tessili e ai capi di abbigliamento originari della Comunità di cui

ai Capitoli 51-63 e figuranti all'allegato 5 dell'accordo e'

ridotto, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, al 75%

del livello dei prezzi di riferimento applicati erga omnes.

Il tasso di riduzione da applicarsi all'inizio del secondo e

del terzo anno sarà stabilito dal Consiglio di associazione. Tale

tasso di riduzione non potrà essere inferiore a quello applicato

nel primo anno, vale a dire al 25%.

Per fissare il tasso di riduzione applicabile, il Consiglio di

associazione terrà conto in particolare dei progressi compiuti

nell'istituzione dei meccanismi di controllo e di verifica che

il Marocco sviluppera' con l'assistenza tecnica della Comunita' nei settori di cui alla dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'Accordo.

2. I prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes sono eliminati per i prodotti originari della Comunita' in base al seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'Accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per un quarto dei prodotti cui si applicano;

- un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per la meta' dei prodotti cui si applicano;

- due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per tre quarti dei prodotti cui si applicano;

- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i suddetti prezzi di riferimento sono eliminati.

La suddetta eliminazione si applica all'elenco dei prodotti per i quali il Marocco applica un prezzo di riferimento erga

omnes alla data in cui deve avvenire l'eliminazione stessa.

La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo sul contenuto della presente lettera".

Mi prego confermarle che il mio Governo e' d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione.

Per il Governo del Regno

del Marocco

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNI E

IL REGNO DEL MAROCCO RELATIVO ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

N. 1 PER QUANTO RIGUARDA LE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI FIORI

E BOCCIOLI DI FIORI RECISI, FRESCHI, DI CUI ALLA SOTTOVOCE 0603 10 DELLA

TARIFFA DOGANALE COMUNE

A. Lettera della Comunita'

Signor

Tra la Comunita' e il Regno del Marocco e' stato convenuto

quanto segue:

Il Protocollo n. 1 dell'Accordo euromediterraneo di associazione prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della Tariffa doganale comune originari del Marocco, entro il limite di un contingente tariffario di 3.000 t.

Per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tali dazi doganali, il Marocco si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il livello dei prezzi marocchino viene determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita';
- il livello dei prezzi comunitari viene determinato sulla base dei prezzi alla produzione registrati in mercati rappresentativi degli Stati membri che figurano tra i principali produttori;
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni quindici giorni e

ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione

si applica sia ai prezzi comunitari, sia ai prezzi marocchini;

- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i

prezzi di importazione dei prodotti marocchini, si opera una

distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra

garofani uniflori e garofani multiflori;

- qualora il livello dei prezzi marocchino per qualsiasi tipo di

prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario,

la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la

preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi

marocchino pari o superiore all'85% del livello dei prezzi

comunitario.

Il Marocco si impegna altresì a mantenere la tradizionale

distinzione commerciale tra rose e garofani.

Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente

di un cambiamento di tale distinzione, la Comunità si riserva il

diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale

andamento degli scambi. In tali casi, si procede a uno scambio di

opinioni al riguardo.

La prego di confermarmi se il suo governo e' d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera del Regno del Marocco

Signor

Mi prego comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi redatta:

"Tra la Comunita' e il Regno del Marocco e' stato convenuto quanto segue:

Il Protocollo n. 1 dell'Accordo euromediterraneo di associazione prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della Tariffa doganale comune originari del Marocco, entro il limite di un contingente tariffario di 3.000 t.

Per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono

beneficiare dell'eliminazione di tali dazi doganali, il Marocco si

impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità'

dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari

per gli stessi prodotti negli stessi periodi;

- il livello dei prezzi marocchino viene determinato registrando

i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione

rappresentativi della Comunità';

- il livello dei prezzi comunitari viene determinato sulla base

dei prezzi della produzione registrati in mercati rappresentativi

degli stati membri che figurano tra i principali produttori;

- i livelli dei prezzi sono registrati ogni quindici giorni e

ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione

si applica sia ai prezzi comunitari, sia ai prezzi marocchini;

- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i

prezzi di importazione dei prodotti marocchini, si opera una

distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra

garofani uniflori e garofani multiflori;

- qualora il livello dei prezzi marocchino per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi marocchino pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario.

Il Marocco si impegna altresì a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani.

Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunita' si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si procede a uno scambio di opinioni al riguardo.

La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo sul contenuto della presente lettera."

Mi pregio confermarle che il mio Governo e' d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione.

Per il Governo del

Regno del Marocco

## DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA'

### DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 29 DELL'ACCORDO

1. Qualora il Marocco concluda accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio con altri paesi mediterranei, la Comunita' e' disposta a considerare l'introduzione del cumulo dell'origine nei suoi scambi con tali paesi.

2. La Comunita' ricorda le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes, che hanno ribadito il ruolo determinante di un graduale progresso verso il cumulo dell'origine tra tutte le parti, in condizioni analoghe a quelle previste dalla Comunita' per i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), per realizzare l'obiettivo dell'istituzione di un'area euromediterranea di libero scambio.

In quest'ottica, la Comunita' conviene che un'armonizzazione delle disposizioni relative alle regole d'origine con quelle di altri accordi con i paesi mediterranei che hanno ripreso le norme in vigore per i PECO sara' proposta al Marocco non appena tali regole saranno entrate in vigore per un paese mediterraneo.

## DICHIARAZIONI DEL MAROCCO

### DICHIARAZIONE SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA NUCLEARE

Il Marocco, firmatario del Trattato di non proliferazione, formula il desiderio di sviluppare, in futuro, una cooperazione con la Comunita' in materia di energia nucleare.

### 2. DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Il Marocco auspica che, nel quadro della cooperazione in materia di investimenti, si studi la possibilita' di creare un fondo di garanzia degli investimenti europei.

### 3. DICHIARAZIONE IN DIFESA DEGLI INTERESSI DEL MAROCCO

La parte marocchina chiede che si tenga conto degli interessi del Marocco in relazione alle concessioni e ai vantaggi che dovessero essere accordati ad altri paesi terzi mediterranei nel quadro dei futuri accordi che saranno conclusi tra detti paesi e la Comunita' europea.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

Per la Repubblica italiana

Parte di provvedimento in formato grafico